241. **Regolamento** per la disciplina delle autorità giudiziarie ne' reali dominj al di qua del Faro. Napoli, 1828. In16, pp. 224. Perg. coeva, stemma borbonico al frontespizio.

REGOLAMENTO

PER

LA DISCIPLINA

DELLE

AUTORITÀ GIUDIZIARIE

NE' REALI DOMINJ AL DI QUA DEL FARO.

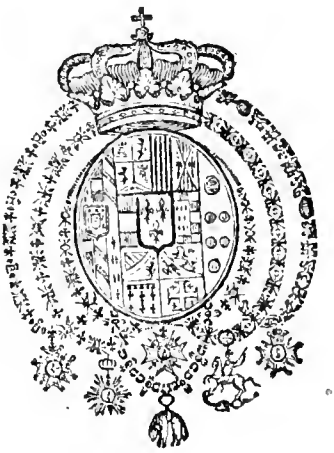

NAPOLI,

NELLA STAMPERIA DELLA PIETA' DE' TURCHINI
STRADA MEDINA N. 17.

1828.

REGOLAMENTO

PER

LA DISCIPLINA

DELLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE

NE' REALI DOMINJ AL DI QUA DEL FARO.

IL CONSIGLIERE MINISTRO DI STATO,
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Veduta la legge de' 29 maggio 1817 sull' ordinamento giudiziario pe' Reali Dominj al di qua del Faro;

Vedute le leggi di procedura ne' giudizj civili, e ne' giudizj penali;

In conseguenza di Sovrana autorizzazione;

Ha determinato e determina il seguente regolamento per la disciplina delle autorità giudiziarie in questa parte de' Reali Dominj:

TITOLO I.

DE' CONCILIATORI.

Art. 1. I conciliatori, allorchè daranno udienza nelle proprie case, dovranno tenerne le porte aperte. Tali udienze, a norma di ciò che è prescritto nell' articolo 2 delle *leggi della procedura ne' giudizj civili*, saranno pubbli-

che ne' giudizj, e potranno rendersi segrete nelle conciliazioni. Questa disposizione non importa la menoma alterazione a quello ch' è prescritto nell' articolo 1 delle leggi anzidette sul numero delle udienze del conciliatore nella casa comunale.

2. I due registri, ossia libri ordinati coll' articolo 6 delle divisate leggi di procedura, saranno in carta semplice.

3. Il registro, ossia libro de' conciliatori addetto alle conciliazioni ed a' compromessi conterrà tutti gli atti relativi alle une ed agli altri, quantunque la somma cui gli stessi han rapporto, sia maggiore di ducati sei.

4. I processi verbali di conciliazione eccedenti i ducati sei, e le sentenze diffinitive de' conciliatori saranno scritti in doppio originale, su quello cioè de' registri, ossia libri destinati a riceverli dall' articolo 6 delle *leggi della procedura ne' giudizj civili*, e su' fogli volanti. La formalità della registrazione sarà apposta su questi fogli volanti, de' quali in fine di ogni anno saran formati due fascicoli numerati e cifrati dal conciliatore, uno cioè delle sentenze diffinitive, e l'altro de' processi verbali di conciliazione. Della formalità della registrazione dell' atto sarà fatta menzione sull' altro originale che si contiene ne' libri de' conciliatori.

5. Gli atti di conciliazione o compromesso eccedenti ducati sei soggetti al bollo, saranno scritti su carta bollata che verrà somministrata dalle parti.

6. Non sono soggette al pagamento della registrazione le sentenze diffinitive de' conciliatori,

e le spedizioni delle medesime, anche quando per la condanna alle spese eccedano la somma di ducati sei.

7. Allorchè un conciliatore crede doversi astenere dal giudicare, è obbligato di sentire le parti contendenti pria di dar fuori l'atto col quale dichiara il suo *scrupolo*.

8. I motivi di ricusa, de' quali parla in generale l' articolo 63 delle *leggi della procedura ne' giudizj civili*, sono quelli che trovansi enunciati nell' articolo 147 delle stesse.

9. Per la esecuzione delle sentenze de' conciliatori non occorre alcun mandato o precetto preventivo.

10. Nel caso preveduto dall' articolo 4 delle leggi anzidette, il conciliatore potrà far seguire l' arresto di colui che disturba l' udienza, non solo nel luogo ove egli amministra giustizia, ma anche fuori di esso, qualora il delinquente siasi messo in fuga.

11. È vietato a' cancellieri de' conciliatori ed a' servienti di esigere per loro dritti alcuna somma che non sia espressamente stabilita nella tariffa de' 31 di agosto 1819, e per atti diversi da quelli ivi enunciati.

12. Sono applicabili agli officj de' conciliatori le disposizioni contenute negli art. 867 ad 873, 887, 888, 890, 892, 895, 897, 906, 908 e 911 di questo regolamento.

TITOLO II.

DE' GIUDICI DI CIRCONDARIO.

CAPITOLO I.

Del modo di rimpiazzare o supplire i giudici di circondario ed i loro supplenti.

13. Il giudice di circondario ne' casi di assenza, mancanza o altro impedimento sarà rimpiazzato dal supplente del capoluogo del circondario.

14. Nel caso di simultanea mancanza del giudice e del supplente del capoluogo di un circondario, saranno eseguite le prescrizioni contenute nel Real Decreto de' 16 dicembre 1823.

15. I supplenti del giudice di circondario residenti ne' comuni non capoluoghi ne' casi di assenza, mancanza o altro impedimento, saranno rimpiazzati nelle funzioni di uffiziali della polizia giudiziaria da coloro ch' esercitano ne' rispettivi comuni le funzioni di primo eletto; le altre funzioni di questi supplenti rientreranno nella giurisdizione del giudice di circondario.

16. Ne' casi di lunga assenza, mancanza o altro impedimento non breve di un giudice di circondario o del suo supplente, il procurator generale del Re presso la gran Corte criminale della provincia dovrà renderne immediatamente informato il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia per le superiori risoluzioni, qualora

non sia stato preventivamente assicurato il servizio del giudicato.

CAPITOLO II.

Della norma da tenersi ne' casi di ricusa o di altro impedimento a pronunziare del giudice di circondario e del suo supplente nel capoluogo.

17. La disposizione dell' articolo 14 di questo regolamento è parimente applicabile ne' giudizj particolari, sieno civili, sieno correzionali o di polizia: 1.° nel caso in cui manchi il giudice, ed il supplente sia impedito pe' motivi di ricusa espressi nell' articolo 147 delle *leggi della procedura ne' giudizj civili*, e nell' articolo 498 delle *leggi della procedura ne' giudizj penali*; 2.° nel caso in cui manchi il supplente, e pe' motivi anzidetti il giudice sia impedito; 3.° nel caso finalmente in cui non manchi nè il giudice, nè il supplente, ed entrambi sieno impediti a ragion de' cennati motivi di ricusa. In tutti questi casi, sarà rispettivamente adita l' autorità del tribunale civile o della gran Corte criminale che, versando sull' oggetto, provvederà, essendone il caso, al rinvio delle parti ad altro giudice, secondo le norme fissate nel Real Decreto dei 16 dicembre 1823.

18. Qualora esistano il giudice ed il supplente, ed il primo di essi per motivi di ricusa si trovi impedito a procedere, emessa ne sarà la corrispondente dichiarazione d' impedimento, avrà luogo la disposizione compresa

dimento, avrà luogo la disposizione compresa nell' articolo 13, senzachè occorra adire il tribunal civile o la gran Corte criminale.

CAPITOLO III.

Delle udienze de' giudici di circondario.

19. Sull' ingresso principale della casa che l'autorità competente avrà destinata per le udienze del giudice di circondario, dovrà tenersi sempre affissa una tabella colla iscrizione: *sede del giudicato del circondario di .....*

20. I giudici di circondario in tutti i casi ne' quali daranno udienza nelle proprie abitazioni, dovranno preventivamente avvertirne il pubblico, mediante affisso che sarà collocato all' ingresso della cancelleria del giudicato.

21. Nelle pubbliche udienze i giudici di circondario dovranno vestire l' abito che loro è dalla legge accordato.

22. La disposizione dell'articolo precedente è applicabile a' cancellieri de'giudici di circondario.

23. I giudici di circondario dovranno far menzione sul *primo foglio di udienza*, di cui sarà parlato negli articoli seguenti, dell'ora nella quale daran principio a ciascuna udienza, e di quella nella quale vi daranno compimento.

24. I giudici di circondario dovran fissare i giorni ne' quali ordinariamente si occuperanno del disbrigo de'giudizj correzionali e di polizia, e quelli ne' quali tratteranno le cause civili e gli affari appartenenti a quella parte di giurisdizione onoraria e volontaria ch' è loro affidata. Eglino dovranno fissare altresì l'ora nella quale daran principio all'udienza pubblica.

25. La distribuzione de' giorni e la fissazione dell'ora prescritta nell' articolo precedente sarà compresa in un elenco che verrà diviso in due parti. Di esse la prima sarà destinata agli affari civili e di giurisdizione onoraria e volontaria, e l' altra agli affari correzionali e di polizia.

26. Questo elenco sarà formato in doppio originale e sottoscritto dal giudice del circondario. Uno di essi rimarrà affisso alla porta della sala destinata alla pubblica udienza del giudicato, e l' altro alla porta della cancelleria dello stesso. Altrettanto sarà praticato in caso di alcuna riforma o variazione nell' elenco anzidetto.

27. La formazione dell'elenco ordinata nell'articolo 24 di questo regolamento essendo particolarmente diretta a fissare la distribuzione del lavoro de' giudici di circondario, ed a far conoscere a' privati i giorni ne'quali possono con maggiore facilità adirne l'autorità, non esonera i giudici di circondario dall' obbligo di procedere, sempre che il bisogno lo esige, di officio o a richiesta delle parti al disimpegno delle loro funzioni anche in giorni diversi da quelli assegnati nell' elenco anzidetto.

28. Nelle cause civili è vietato alle parti di citare all' udienza de'giudici di circondario per giorni diversi da quelli indicati nell' elenco.

29. Sono eccettuati dalla regola fissata nell' articolo precedente i casi di urgenza, quelli cioè ne' quali il giudice avrà abbreviato i termini, o permesso di citare anche per lo giorno e per l' ora che sarà da esso indicata.

30. Sono applicabili a' giudicati di circonda-

rio le disposizioni contenute nella sezione III, capitolo VII, titolo III di questo regolamento relativamente alla polizia delle udienze.

CAPITOLO IV.

Della istruzione e delle sentenze.

SEZIONE I.

Della istruzione e delle sentenze in materia civile.

31. Gli articoli 186, 187, 193, e 197 di questo regolamento sono applicabili agli atti in materia civile di competenza de' giudici di circondario.

32. Nel caso di contravvenzione all'articolo 193, i giudici di circondario per gli atti appartenenti alle cause di loro competenza, potranno pronunziare contra la parte che ha trasgredito i suoi doveri, per le carte che ne saranno state scritte, una multa non minore di cinque carlini, nè maggiore di tre ducati.

33. Nelle udienze destinate al disbrigo delle cause civili, i giudici di circondario dovranno prima trattar quelle per le quali avranno abbreviato i termini, o permesso di citare a giorno ed ora fissa, ed indi si occuperanno delle altre.

34. Le cause che per un accidente qualunque non avranno potuto trattarsi in quella udienza per la quale le parti trovansi citate, saranno di dritto rinviate alla seguente udienza, senza che vi sia bisogno di altro atto o citazione.

35. I giudici di circondario avranno cura

di decidere le cause, per quanto è possibile, all' istante ed all' udienza. Potranno però, ove il credono necessario, farsi rimettere dalle parti i documenti e le carte giustificative dei loro dritti, e quindi pronunziare la sentenza nella medesima udienza o al più tardi nella seguente.

36. Nel caso preveduto nell' ultima parte dell' articolo precedente dovrà farsi menzione nel primo *foglio di udienza* della rimessa che le parti avran fatto delle loro carte.

37. In ogni giudicato di circondario vi saranno per le materie civili due *fogli di udienza*. Il primo di essi sarà detto *primo foglio*, o *processo verbale di udienza;* il secondo sarà chiamato *secondo foglio di udienza*, ovvero *minutario delle sentenze*.

38. Il primo foglio di udienza sarà un libro in carta semplice nel quale dovranno scriversi con numero d' ordine progressivo tutte le dispositive delle sentenze preparatorie, interlocutorie e diffinitive, gli atti che non debbono nè spedirsi nè registrarsi, ed il solo risultamento di qualunque altro atto che sarà fatto alla udienza, relativo a ciascuna causa di cui potrà occorrere la registrazione o la spedizione.

39. Il libro destinato al primo foglio di udienza sarà rinnovato in ogni dì primo di gennajo.

40. I libri per uso di primo foglio di udienza de' giudici di circondario residenti ne' capoluoghi de' distretti saranno numerati dal primo all' ultimo foglio, e cifrati in ciascuno di essi dal procuratore del Re presso il tribunale civile

della provincia, o da uno de' suoi sostituti. Una tale numerazione e cifra su i libri per uso di primo foglio di udienza degli altri giudici di circondario sarà adempiuta da' giudici di circondario residenti ne' capoluoghi de' rispettivi distretti.

Quando nel capoluogo del distretto vi sieno più giudici di circondario, il procuratore del Re indicherà chi di essi dovrà eseguire la numerazione e cifra anzidetta.

41. I giudici di circondario rimetteranno in ogni anno nel mese di ottobre, secondo i diversi casi enunciati nell' articolo precedente, a' procuratori del Re presso i tribunali civili o a' giudici di circondario residenti ne' capoluoghi de' distretti i libri da servire per uso di primo foglio di udienza.

42. I procuratori del Re presso i tribunali civili ed i giudici di circondario residenti ne' capoluoghi de' distretti dovranno rispettivamente, al più tardi nella prima quindicina del successivo mese di dicembre, restituire a' giudici di circondario i libri anzidetti adempiuti della numerazione e cifra prescritta nell' articolo 40 di questo regolamento.

43. Le dispositive delle sentenze e gli altri atti enunciati nell' articolo 38 dovranno scriversi immediatamente l' una dopo l' altra senza alcuno spazio in bianco, lacuna o postilla.

44. Non potrà passarsi al secondo atto o dispositiva di sentenza del giudice, se non sia scritto il primo.

45. Il primo foglio di udienza sarà sottoscritto in fine di ciascuna udienza dal giudice e dal suo cancelliere.

46. Il secondo foglio di udienza sarà destinato a contenere le minute originali di tutti gli atti e di tutte le sentenze delle quali le parti debbono far seguire la registrazione, o possono ottenerne spedizione.

47. Le minute degli atti e delle sentenze inserite nel secondo foglio di udienza saranno scritte in fogli separati, onde su ciascuna di esse possa essere apposta la formalità della registrazione.

48. Il solo cancelliere, o quegli che legalmente lo rimpiazza, potrà scrivere nel primo foglio di udienza gli atti enunciati nell' articolo 38 di questo regolamento secondo le determinazioni del giudice.

49. I giudici di circondario personalmente o per mezzo de' loro cancellieri pubblicheranno le dispositive delle sentenze; riportato ne sarà il tenore sul primo foglio di udienza.

50. La pubblicazione delle dispositive avrà luogo mediante la lettura che il giudice di circondario o il cancelliere ne farà alla pubblica udienza.

51. I giudici di circondario dovranno far riportare nel secondo foglio di udienza le sentenze e gli altri atti che vi si debbono inserire, al più tardi nel quarto giorno successivo a quello in cui sarà stata decisa la causa.

52. Le minute delle sentenze e degli atti che sono inseriti nel secondo foglio di udienza, saranno sottoscritte dal giudice e dal cancelliere. Il giudice dovrà anche cifrarne ogni pagina.

53. Ogni minuta avrà un numero di ordine progressivo.

54. In fine di ogni anno il libro destinato per uso del primo foglio di udienza sarà chiuso e firmato dal giudice, ed indi depositato nella cancelleria del giudicato.

55. Sarà redatto processo verbale dell'atto di chiusura, nel quale sarà indicato il numero degli atti che si contengono nel primo foglio di udienza.

56. La chiusura del registro del primo foglio di udienza si farà anche infra l'anno sempre che un giudice cessa dalle sue funzioni in un circondario.

57. Alla fine di ogni semestre saranno riunite in un sol volume ed in forma di registro tutte le minute delle sentenze e degli atti appartenenti al secondo foglio di udienza, e numerate dal primo all' ultimo foglio. Questo registro sarà anche corredato di un esatto indice alfabetico sotto il rapporto degli attori e de' rei convenuti.

58. Le sentenze de' giudici di circondario conterranno:

1.° il nome ed il cognome, la professione ed il domicilio delle parti contendenti;

2.° le loro conclusioni, ossia l' epilogo delle rispettive dimande;

3.° l' esposizione sommaria dei principali punti di fatto e di dritto;

4.° i motivi che han determinato il giudizio, salvo ciò che sarà detto nell' articolo 64 di questo regolamento; e

5.° la dispositiva.

59. Le spedizioni delle sentenze de' giudicati di circondario saranno redatte in conformità di ciò ch' è stabilito nell' articolo 239 delle *leggi della procedura ne' giudizj civili.*

60. L' articolo 231 delle indicate *leggi della procedura ne' giudizj civili*, il quale prescrive che i cancellieri de'tribunali civili sieno processati come falsarj, allorchè rilasciano spedizioni di sentenze pria che ne sieno sottoscritte le minute, è applicabile ancora a' cancellieri de' giudici di circondario.

61. Le copie delle sentenze saranno contrassegnate dal solo cancelliere che vi appone il sigillo del giudicato.

62. Se per un accidente straordinario il giudice di circondario, dopo di aver redatta la minuta di una sentenza inserita nel secondo foglio di udienza, si trovasse nella impossibilità di sottoscriverla, dovrà ciò eseguirsi da colui che lo rimpiazza o lo supplisce.

63. Nel caso in cui il cancelliere si trovi impedito a sottoscrivere il secondo foglio di udienza, si seguiranno le norme stabilite negli articoli 360 e 361 di questo regolamento.

64. Allorchè sia stata iscritta nel primo foglio di udienza la dispositiva di una sentenza, ed il giudice che l' ha pronunziata sia nella impossibilità di distenderne la minuta, la redazione della sentenza da inserirsi nel secondo foglio di udienza sarà fatta da colui che è chiamato a supplirlo o a rimpiazzarlo, e conterrà solamente le cose indicate ne' numeri 1.° 2.° 3.° e 5.° dell' articolo 58 di questo regolamento. Il termine accordato per questa reda-

zione sarà di una durata eguale a quella fissata nell' articolo 51 , il quale comincerà a decorrere dal giorno in cui avrà avuto luogo la supplenza o il rimpiazzo.

65. In caso di assoluta necessità il giudice di circondario potrà ordinare la esecuzione della sua sentenza sull' originale.

66. La seconda parte dell' articolo 356 e gli articoli 357 , 358 e 361 di questo regolamento sono applicabili ancora a' giudicati di circondario.

67. I proccuratori del Re presso i tribunali civili veglieranno attentamente all' esecuzione degli articoli 37 a 57 di questo regolamento. Eglino perciò ponendosi di accordo co' proccuratori generali del Re presso le gran Corti criminali , faranno verificare da' giudici istruttori , allorchè questi si troveranno in giro , in qual modo i giudici di circondario abbiano adempiuto alle disposizioni poc' anzi citate , ed in qual modo sien tenuti nella cancelleria del giudicato gli altri registri prescritti dalle leggi e da' regolamenti in vigore.

68. Nel caso di contravvenzione i giudici istruttori redigeranno processo verbale.

69. I proccuratori del Re faran conoscere al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia il risultamento di ciascuna verifica che sarà eseguita da' giudici istruttori.

70. La verifica prescritta nell' articolo 67 di questo regolamento dovrà aver luogo una volta almeno nel corso di ogni anno.

SEZIONE II.

Della istruzione e delle sentenze in materia correzionale e di polizia.

71. L' articolo 39 di questo regolamento è applicabile ancora per le materie correzionali e di polizia.

72. Il primo foglio di udienza è destinato a contenere le sole dispositive delle sentenze, e delle deliberazioni che saranno pronunziate da' giudici di circondario nelle materie correzionali e di polizia.

73. Il secondo foglio di udienza è un registro in carta semplice, nel quale sono inscritte una dopo l' altra tutte le minute delle sentenze diffinitive per cause correzionali e di polizia.

74. Sono applicabili al primo foglio di udienza per le cause correzionali e di polizia le disposizioni contenute negli articoli 39 a 45, 48, 49, 50, 54, 55 e 56 di questo regolamento.

75. Le disposizioni contenute negli articoli 52, 53 e 66 di questo regolamento si applicano ancora al secondo foglio di udienza per le cause correzionali e di polizia.

76. Le minute delle sentenze de' giudici di circondario nelle cause correzionali e di polizia saranno redatte in doppio originale; delle quali minute una sarà inserita nel secondo foglio di udienza, e l' altra sarà alligata al processo, cui ha rapporto.

77. Sono applicabili alla redazione delle sentenze de' giudici di circondario in materia cor-

rezionale e di polizia gli articoli 61 e 64 di questo regolamento.

78. I giudici dovranno aver redatte le minute delle sentenze correzionali e di polizia al più tardi nel terzo giorno dopo quello in cui avranno pronunziato.

79. Le disposizioni degli articoli 67 a 70 si estendono ancora a' fogli di udienza de' giudizj correzionali e di polizia. L' esecuzione n' è affidata a' proccuratori generali del Re presso le gran Corti criminali.

CAPITOLO V.

Della corrispondenza de' giudici di circondario.

80. I giudici di circondario come agenti giudiziarj corrisponderanno;

1.° per gli affari giudiziarj cogli agenti del ministero pubblico presso il tribunal civile o presso la gran Corte criminale, co' giudici istruttori, co' giudici di circondario della provincia, cogli agenti della polizia giudiziaria, e co' sindaci del proprio circondario;

2.° per quei soli affari appartenenti alla pubblica amministrazione, che loro sono specialmente affidati, sia per espressa disposizion di legge, sia per determinazione particolare comunicata per l'organo del Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, cogli agenti rispettivi dell' amministrazione civile, finanziera, militare e di polizia.

81. È vietato a' giudici di circondario di avere corrispondenza con qualunque altra autorità per oggetti estranei alle loro attribuzioni ordinarie o straordinarie.

82. Per gli affari concernenti la Commessione delle prede i giudici di circondario corrisponderanno per mezzo de' proccuratori del Re presso i tribunali civili delle rispettive provincie col proccurator generale del Re presso il Consiglio delle prede marittime.

83. Ciascun giudice di circondario farà al giudice istruttore del distretto, ed al proccurator generale del Re presso la gran Corte criminale della provincia ne' primi due giorni di ciascuna settimana il rapporto di tutti i reati commessi nella settimana precedente nel suo circondario e pervenuti a sua notizia nel corso della medesima. In affari di grande urgenza egli potrà spedire i rapporti senza attendere il periodo del rapporto settimanile. In uno de' rapporti si descriveranno i misfatti, in un altro i delitti ed in un terzo le contravvenzioni. Negli stessi rapporti si dovrà citare l' articolo delle *leggi penali*, che corrisponde a ciascun reato e si dovrà far menzione delle disposizioni prese per ogni fatto criminoso in essi enunciato.

84. I giudici di circondario esigeranno da' funzionarj che ne' comuni del circondario sono incaricati della polizia giudiziaria, que' medesimi rapporti ch' eglino, a' termini dell' articolo 83 di questo regolamento, sono obbligati di rimettere a' giudici istruttori.

85. In ogni settimana i giudici di circondario faranno un rapporto al giudice istruttore ed al

proccurator generale del Re presso la gran Corte criminale di tutti gli arresti delle persone avvenuti nel circondario per qualunque causa, incluse anche le restrizioni de' testimonj per causa di esperimento. In questi rapporti debbono essere dettagliati i motivi dell' arresto, affinchè il proccurator generale del Re e la gran Corte criminale possano dare le disposizioni a norma delle leggi.

86. I giudici di circondario dopochè avranno definitivamente pronunziato nelle cause correzionali e di polizia, anche quando non vi sia appello delle loro sentenze, dovranno trasmetterne tutti gli atti a' proccuratori generali del Re presso le gran Corti criminali delle provincie, i quali osserveranno diligentemente quale sia stata in esse la condotta de' giudici di circondario, e ne faranno rapporto al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

87. I giudici di circondario faran pervenire al proccurator generale del Re presso la rispettiva gran Corte criminale ed al proccuratore del Re presso il rispettivo tribunal civile nell' epoche determinate gli stati prescritti dalle particolari istruzioni.

88. È vietato a' giudici di circondario di corrispondere direttamente col Ministero di grazia e giustizia per oggetti che risguardano il servizio della giustizia; tranne i casi, che abbiano a reclamare contra l' autorità per mezzo della quale dovrebbero corrispondere.

89. I giudici di circondario daranno in ogni mese conto al giudice istruttore del distretto dello stato delle istruzioni loro commesse.

90. Nelle cancellerie de' giudici di circondario sarà conservata colla maggiore scrupolosità possibile la corrispondenza che avrà luogo tra gli stessi ed i funzionarj enunciati negli articoli precedenti.

91. Affin di assicurare l'esatta esecuzione dell' articolo precedente, la corrispondenza sarà tenuta in incartamenti distinti per ciascun affare, salvo l' adempimento delle particolari prescrizioni per la corrispondenza relativa alla compilazione de' processi nelle materie penali. In ogni incartamento si troveranno col loro ordine cronologico tutte le lettere di qualsiasi autorità in originale, e le minute cifrate dal giudice di tutte le sue lettere o rapporti, e di tutte le altre scritture relative a quel tale affare.

92. Più incartamenti ad arbitrio formeranno un fascicolo: per lo che vi saranno due numeri, uno particolare dell' incartamento, l'altro del fascicolo nel quale conservasi l' incartamento medesimo.

93. Le circolari del pubblico ministero presso il tribunal civile della provincia relative ad affari generali saranno conservate in fascicoli per semestre e per ordine cronologico. Ad evitarne la dispersione, se ne terrà un registro ove le circolari saranno per ordine cronologico letteralmente copiate.

94. La disposizione dell' articolo precedente sarà ancora osservata per le circolari del ministero pubblico presso la gran Corte criminale della provincia.

95. La corrispondenza attiva del giudice di circondario cogli agenti del ministero pubbli-

co tanto in materia civile, quanto in materia criminale, verrà assicurata per mezzo di particolari registri destinati all' uopo.

96. Saranno parimenti conservati con cura ed in fascicoli per ordine cronologico:

1.° le proccure per atto privato, che si esibiscono da coloro che si presentano all' udienza per altri: le proocure per atto pubblico, dopo la redazione della sentenza o di ogni altro atto, verranno rilasciate alle parti che le producono;

2.° le copie de' pignoramenti, che debbono essere rilasciate alla cancelleria del giudicato di circondario ne' termini delle *leggi della procedura ne' giudizj civili;*

3.° ed in generale ogni altro atto che debbe essere depositato in cancelleria.

CAPITOLO VI.

Della vigilanza de' giudici di circondario sulle prigioni locali.

97. I giudici di circondario dovranno, sotto la loro risponsabilità, usare una continua vigilanza sulla sicurezza materiale delle prigioni locali, sulla forza destinata a custodirle e sul trattamento de' detenuti.

98. I giudici di circondario potranno prendere tutte quelle misure che crederanno convenienti, e che sono della lor competenza, affine di proccurare l' esatta esecuzione dell' articolo precedente.

99. Nell' ultimo giorno di ogni mese ciascun giudice di circondario assistito dal suo cancel-

liere ed accompagnato dal sindaco del rispettivo comune dovrà visitare le prigioni del proprio circondario.

100. Nella visita delle prigioni esistenti nel comune capoluogo di distretto dovrà intervenire anche il giudice istruttore.

101. I giudici di circondario nell' eseguire la visita prescritta coll' articolo 99 di questo regolamento, dovranno attentamente esaminare:

1.° se le prigioni sieno ben custodite;

2.° se nelle medesime è conservata la dovuta nettezza;

3.° se gl' impiegati addetti al servizio delle prigioni, qualunque sia la loro denominazione o incumbenza, adempiano i doveri del loro ufizio.

4.° se i detenuti poveri ricevano gli alimenti e le altre somministrazioni a norma dei regolamenti in vigore;

5.° se i detenuti abbiano delle doglienze a fare sul modo col quale sono trattati, e sul ritardo delle loro cause;

6.° in fine se il registro delle prigioni sia in regola.

102. Eseguita la visita delle prigioni, i giudici di circondario dovranno immediatamente redigerne due processi verbali. Nel primo di essi dovranno esporsi i risultamenti della visita sulle cose indicate nell' articolo precedente, i provvedimenti dati sull' oggetto nell' atto della visita, e le misure che i funzionarj intervenuti alla medesima credono necessarie di proporre, per allontanare gli abusi introdotti nelle prigioni e migliorare la sorte de' detenuti.

Nell' altro processo verbale poi saranno indicate le disposizioni generali date per lo disbrigo delle cause de' detenuti. Le disposizioni particolari date sulle cause da ciascuno di essi saranno esposte sugli stati a tal uopo stabiliti.

103. I processi verbali ordinati coll' articolo precedente verranno sottoscritti dal giudice istruttore, qualora intervenga alla visita, dal giudice di circondario e dal suo cancelliere; saranno *vistati* dal sindaco locale.

104. I processi verbali delle visite delle prigioni saranno redatti in doppio originale. Di essi uno sarà depositato nella cancelleria del giudicato di circondario, e l' altro sarà rimesso ne' primi dieci giorni del successivo mese al proccurator generale del Re presso la gran Corte criminale della provincia.

105. I giudici di circondario dovranno altresì nel termine indicato nell' articolo precedente rimettere copia degli enunciati processi verbali a' giudici istruttori de' rispettivi distretti.

TITOLO III.

DE' TRIBUNALI CIVILI.

CAPITOLO I.

Dell'ordine di servizio ne' tribunali civili composti di più Camere.

SEZIONE I.

Del servizio alternativo nelle Camere.

106. Le Camere de' tribunali civili che ne hanno più di una, saranno tra loro distinte colla designazione di *prima*, *seconda*, *ec.* A tal effetto sull'ingresso della sala di udienza di ciascuna Camera rimarrà sempre una tabella nella quale sarà indicato il suo numero.

107. Le Camere saranno riformate in ogni anno.

108. Per esecuzione dell'articolo precedente, in ogni anno qualche giudice passerà da una Camera all'altra. Questo si praticherà consecutivamente in modo che i giudici facciano, tra il volgere di alcuni anni, il servizio in tutte le Camere.

109. La disposizione contenuta nell'articolo precedente potrà estendersi ancora ai vicepresidenti.

110. Il presidente, il proccuratore del Re ed i vicepresidenti stabiliranno di accordo tra loro un tale cambiamento o giro di giudici nel modo che crederanno conveniente per l'or-

dine di servizio, e per accelerare la spedizione degli affari.

111. Il cambiamento o giro enunciato ne' precedenti articoli sarà fissato otto giorni prima delle vacanze autunnali di ciascun anno. Il proccuratore del Re ne trasmetterà lo stato, per mezzo del proccurator generale del Re presso la rispettiva gran Corte civile al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia per le superiori risoluzioni. Il proccurator generale potrà unirvi le sue osservazioni, quando ne abbia alcuna a fare.

112. Dopochè il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia avrà manifestato le sue disposizioni sullo stato contenente il giro anzidetto, il presidente ed il proccuratore del Re formeranno un notamento de' giudici, secondo la distribuzione che de' medesimi sarà stata fatta nelle diverse Camere del tribunale. Questo notamento avrà il nome di *lista di servizio*; ed è destinato a regolar l'ordine col quale i giudici debbono prestare il loro servizio in ciascuna Camera del tribunale.

113. Le disposizioni degli articoli 108, 110 a 112 sono applicabili a' giudici sopranumerarj ne' tribunali civili presso i quali esistano.

114. Il giudice destinato con sentenza del tribunale relatore in qualche causa appartenente alla Camera dalla quale sarà uscito per cambiamento, ritornerà nella medesima nel giorno stabilito per farvi il rapporto di cui era incaricato.

115. La nota de' componenti le Camere sarà affissa nella cancelleria ed alla porta della sala di udienza di ciascuna Camera.

SEZIONE II.

Del servizio de' giudici alla udienza.

116. Le disposizioni contenute ne' capitoli VI, VII ed VIII di questo titolo relativamente al modo di tenersi le udienze, alla distribuzione, alla istruzione ed alla decisione delle cause, regoleranno tutto ciò che ha rapporto all' ordine di servizio de' giudici alla udienza.

CAPITOLO II.

Dell' ordine di servizio de' tribunali civili composti di una sola Camera.

117. Sono applicabili a' tribunali civili composti di una sola Camera le disposizioni contenute ne' due articoli precedenti.

CAPITOLO III.

Delle vacanze.

118. I tribunali civili, oltre a' giorni non giuridici ed a' feriali de' quali si parla negli articoli 1018, 1019 e 1020, avranno le seguenti vacanze, cioè:

1.° dal primo all' ultimo giorno del mese di maggio inclusivamente;

2.° dal primo giorno del mese di ottobre fino al dì due di novembre inclusivamente;

3.° dal dì ventiquattro di dicembre sino al dì primo di gennajo inclusivamente;

4.° dall' ultima domenica di carnevale sino a tutto il primo giorno di quaresima inclusivamente;

5.° finalmente dalla domenica delle palme fino al martedì dopo pasqua inclusivamente.

119. Nel corso delle vacanze indicate ne' numeri 1.° e 2.° dell' articolo 118 di questo regolamento vi sarà una Camera detta *di ferie* per la spedizione degli affari urgenti. Il servizio di questa Camera sarà regolato a norma del capitolo XIII di questo titolo.

CAPITOLO IV.

Del riaprimento de' tribunali dopo le vacanze autunnali.

120. La cerimonia del riaprimento del tribunale avrà luogo nel primo giorno giuridico dopo le ferie autunnali. Una tal cerimonia nei tribunali composti di più Camere seguirà a Camere riunite.

121. Il proccuratore del Re o uno de' suoi sostituti pronunzierà un discorso sul modo onde sarà stata amministrata la giustizia civile nell' anno precedente in tutta la giurisdizione del tribunale, noterà gli abusi che vi si sieno introdotti; e farà le requisitorie che giudicherà convenienti a norma delle leggi, affine di assicurare il servizio e la disciplina del tribunale. In questo discorso egli ricorderà agli avvocati ed ai patrocinatori la serie interessante de' loro doveri; ed esprimerà il suo dispiacere per la perdita che il foro abbia fatta nel corso del-

l' istesso anno di persone distinte per sapere, per talenti, per utili lavori e per una lodevole condotta.

122. Sarà rimessa copia di questo discorso al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

123. Il tribunale è nell' obbligo di deliberare sulle requisitorie che gli saranno presentate dal procuratore del Re o dal suo sostituto.

124. Sarà rimessa ancora al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia copia delle requisitorie del pubblico ministero, e delle deliberazioni che il tribunale avrà preso sul tenore delle stesse.

CAPITOLO V.

Del rango che i componenti i tribunali serbano tra esso loro.

125. Indipendentemente dalla lista di servizio, la di cui formazione e rinnovazione è prescritta coll' articolo 112 di questo regolamento pe' tribunali civili composti di più Camere, sarà tenuta presso ogni tribunal civile una *lista di rango*, nella quale i componenti dello stesso saranno iscritti coll' ordine seguente.

COMPONENTI IL COLLEGIO.

1.° *Il presidente*:

2.° *i vicepresidenti nell' ordine della loro anzianità come vicepresidenti*:

3.° *tutti i giudici nell' ordine della loro anzianità come giudici:*

4.° *tutti i giudici sopranumerarj, se ve ne abbiano, nell' ordine della loro anzianità, come giudici sopranumerarj.*

MINISTERO PUBBLICO.

1.° *Il procuratore del Re:*

2.° *i sostituti del procuratore del Re se ve ne sono, nell' ordine della loro anzianità come sostituti.*

CANCELLERIA.

Il cancelliere:

I vicecancellieri, *I sostituti cancellieri,* *nell' ordine della loro anzianità come vicecancellieri o sostituti cancellieri.*

126. La lista indicata nell' articolo precedente è destinata a regolare il posto che prenderanno i componenti il tribunal civile nelle pubbliche cerimonie, o allorchè si riuniscono tra loro.

127. In qualunque caso di vacanza di un posto di giudice, quegli che vi è surrogato, sarà incardinato, quando il tribunale abbia più Camere, a quella di esse, nella quale la vacanza è avvenuta; tranne se il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia credesse utile al bene del servizio di dar luogo in questa occasione anche nel corso dell' anno, a qualche traslocazione da una Camera all'altra. Que-

ste variazioni saranno segnate dal presidente e dal procuratore del Re nella lista di servizio.

128. Ogni giudice di recente nominato occuperà l'ultimo luogo nella lista di rango. Se poi il giudice è trasferito da un collegio ad un altro, il suo luogo nella lista di rango sarà regolato secondo le norme fissate nell' articolo 125 di questo regolamento.

129. Se più individui sieno nominati giudici in uno stesso tribunal civile e col medesimo decreto, l' ordine col quale vi saranno riportati i loro nomi, deciderà della precedenza che ciascuno di essi dovrà avere sull' altro, ugualmente che del posto che debbono rispettivamente occupare sulla lista di rango. Se poi la nomina avverrà nello stesso giorno, ma con decreti separati, la precedenza sarà tra loro determinata dall' età.

130. Le disposizioni contenute negli articoli precedenti di questo capitolo non derogano ai particolari stabilimenti risguardanti il rango dei magistrati eletti nella prima organizzazione della magistratura attuale.

CAPITOLO VI.

De' presidenti, de' vicepresidenti e de' giudici de' tribunali civili, e del modo di supplirli.

SEZIONE I.

Del modo di supplire i presidenti ed i vicepresidenti de' tribunali civili.

131. Il presidente di un tribunale civile composto di più Camere presederà abitualmente a quella delle Camere ch' egli sceglie: presederà alle altre, sempre che lo reputerà conveniente.

132. Le altre Camere del tribunale saranno presedute da' rispettivi vicepresidenti.

133. Il presidente o vicepresidente nella sua Camera adempirà a tutte quelle funzioni, che saranno specificate ne' seguenti articoli di questo regolamento.

134. Tutte le istanze dirette ad ottenere il permesso di citare a breve termine in qualsiasi materia, surroga di giudici per atti d'istruzione, o altre misure di urgenza, saranno presentate al presidente o vicepresidente della Camera cui la causa sarà spettata in sorte; salvo ciò che è stabilito nell' articolo 242 di questo regolamento.

135. Il presidente di un tribunal civile composto di più Camere in caso di assenza o altro impedimento sarà rimpiazzato, per tutto ciò che concerne il completo servizio dell' u-

dienza della Camera e l' andamento delle cause alla stessa appartenenti, da quello tra i giudici incardinati alla sua Camera, ch' è il primo nell' ordine di rango.

In tutte le altre sue particolari attribuzioni il presidente sarà supplito dal più antico de' vicepresidenti.

136. I presidenti degli altri tribunali civili ed i vicepresidenti nelle Camere sono rimpiazzati in caso di assenza, mancanza o altro impedimento da quello tra i rispettivi giudici, che è il primo nell' ordine di rango.

137. Allorchè mancano all' udienza i presidenti o vicepresidenti rimarranno vote le sedie destinate pe' medesimi.

138. Il giudice che supplisce le funzioni di presidente o vicepresidente non potrà mai assumere il titolo di vicepresidente. Egli firmerà gli atti colla indicazione: = *di giudice esercente le funzioni di presidente o vicepresidente.*

SEZIONE II.

Del modo di supplire i giudici de' tribunali civili.

139. Nel caso di assenza, mancanza, o di altro impedimento assoluto o relativo di un votante di tribunal civile o di camera, se il tribunale è composto di più camere, saranno osservate per la correlativa supplenza le disposizioni comprese nella legge sull' ordinamento giudiziario, e ne' decreti e regolamenti posteriormente emessi.

140. Allorchè il giudice di circondario ed il suo supplente sieno impediti, o quando con uno di essi non possa compiersi il numero legale de' votanti, interverrà nel tribunale il giudice istruttore del distretto capoluogo della provincia, nel modo che sarà indicato ne' due seguenti articoli.

141. Il proccuratore del Re presso il tribunal civile richiederà al proccurator generale del Re presso la gran Corte criminale l'intervento del giudice istruttore alle udienze del tribunal civile.

142. Il proccurator generale non potrà negare l'intervento del giudice istruttore alle udienze del tribunal civile, che nel solo caso in cui la distrazione del medesimo rechi grave pregiudizio al servizio della giustizia penale.

143. I giudici istruttori, i giudici di circondario ed i loro supplenti chiamati ad intervenire nel tribunal civile per compiere il numero legale de' votanti, non potranno essere destinati relatori, nè delegati ad alcun atto d'istruzione. Il loro uffizio è limitato unicamente a compiere il numero de' votanti.

144. Il giudice istruttore che interverrà nel tribunale, prenderà rango tra i componenti del collegio secondo l'antichità della sua nomina; le funzioni però di presidente saranno disimpegnate dal giudice decano del collegio istesso.

145. Quegli tra i giudici che per malattia o altro impedimento non potesse rendersi al tribunale, dovrà avvertirne subito il presidente, affinchè il medesimo possa farlo supplire

a norma delle disposizioni con tenute negli articoli precedenti.

CAPITOLO VII.

Delle udienze de' tribunali civili.

SEZIONE I.

Della fissazione del numero delle udienze de' tribunali civili.

146. Ogni tribunal civile negli otto giorni successivi a quello in cui dopo le vacanze autunnali ne avrà avuto luogo il riaprimento, dovrà formare il notamento delle udienze che darà nel corso nel successivo anno. Questo notamento sarà chiamato *calendario del tribunale*.

147. Ogni tribunal civile darà nel corso dell' intero anno cenquaranta udienze, comprese quelle de' mesi feriali di maggio e di ottobre.

148. Le udienze saranno distribuite in modo che per ciascuna settimana de' mesi non feriali ve ne sieno almeno tre.

149. Nel caso in cui in qualche giorno destinato per udienza abbia luogo una vacanza straordinaria per gala di corte o per altro motivo, l' udienza sarà di dritto rimessa al giorno seguente.

150. Per la formazione de' calendarii pe' tribunali civili saranno osservate le norme e gli stabilimenti in vigore.

151. Il progetto di ciascun calendario sarà sottoposto all' approvazione del Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia per mezzo del proccurator generale del Re presso la rispettiva gran Corte civile. Questo magistrato darà il suo parere sulle riforme che gli sembreranno di poter meritare.

152. Il calendario delle udienze di ogni tribunale civile, dopochè sarà stato approvato dal Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, sarà pubblicato per le stampe e rimarrà affisso nella cancelleria del tribunale ed alla porta della sala di udienza.

153. Nel caso in cui si aumentasse la mole degli affari, il presidente ed il proccuratore del Re potranno stabilire di tenersi per un tempo determinato qualche udienza di più in ogni settimana. Eglino dovranno immediatamente informare il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia di una tale risoluzione e de' motivi che vi avranno dato luogo.

154. Ne' tribunali civili composti di più Camere la disposizione dell' articolo precedente sarà applicabile a ciascuna di esse. Oltre al presidente ed al proccuratore del Re, dovranno prendere parte nella deliberazione anche i vicepresidenti.

155. Il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia potrà ancora in caso di bisogno aumentare per tutto quel tempo che crederà necessario, il numero delle udienze del tribunale e di ciascuna o di tutte le Camere, qualora lo stesso ne abbia più di una, secondo le

norme fissate nell' articolo 153 di questo regolamento.

Ne' tribunali civili composti di più Camere il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, allorchè rileverà che esiste nelle diverse Camere sproporzione di cause pendenti, darà quelle provvidenze che stimerà opportune, onde la sorte de' litiganti non sia disuguale nelle diverse Camere.

156. Qualora in una causa concorrano gravi motivi di urgenza, e non possa perciò attendersi il corso ordinario delle udienze, il presidente, dopo di avere inteso il pubblico ministero, potrà fissare una udienza straordinaria, onde la medesima vi possa essere trattata. Questa facoltà ne' tribunali civili composti di più Camere sarà esercitata da ciascun vicepresidente per le cause incardinate a quella Camera cui egli è destinato a reggere. Il vicepresidente renderà informato il presidente del tribunale della risoluzione ch' egli avrà data su tale oggetto.

157. La disposizione del presidente o di alcuno de' vicepresidenti per l' udienza straordinaria sarà affissa alla porta del tribunale, onde il pubblico sia informato della stessa per tutto ciò che gli potrà occorrere.

158. In niun caso potranno essere trattate nelle udienze straordinarie cause per le quali non vi sia stata una espressa assegnazione per le medesime, ed intimata alla controparte.

SEZIONE II.

Dell' apertura e durata dell' udienza, e del modo d' impiegare il tempo destinato per la stessa.

§. I.

Dell' apertura dell' udienza.

159. L' apertura di ogni udienza si farà da ottobre a tutto aprile alla ore nove antimeridiane, e per gli altri mesi alle otto.

160. I giudici pria di passare alla Camera del consiglio per dar principio al loro lavoro, dovranno riunirsi nel locale destinato per le udienze pubbliche. Ivi il presidente annunzierà al pubblico, che comincia la sessione del tribunale. Di ciò sarà fatta menzione nel primo foglio di udienza.

161. Il tribunale non potrà dar principio alla sua udienza pubblica, se non è presente alla stessa il procuratore del Re o alcuno de' suoi sostituti.

162. Nel caso che il ministero pubblico non si presenti all' udienza benchè chiamato, il tribunale disporrà che ne sieno fatte le veci dall' ultimo giudice o da quello tra i giudici destinato dal Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia ad adempire le funzioni di ministero pubblico. Sarà redatto processo verbale della mancanza del ministero pubblico, che verrà rimesso dal presidente al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

163. Qualora per effetto delle disposizioni contenute nella prima parte dell' articolo precedente manchi il numero legale de' votanti, il presidente avrà cura di procurarne, per quanto è possibile, immediatamente la supplenza a norma di quello è stabilito nella sezione seconda del precedente capitolo.

164. Nel caso preveduto dall' articolo 182 delle *leggi della procedura ne' giudizj civili* il tribunale non ha bisogno di preventiva autorizzazione del proccurator generale del Re presso la gran Corte civile. Questo magistrato però in vista del rapporto che gli perverrà su tale oggetto dal proccuratore del Re, approverà la condotta del tribunale, o pure gli farà quelle osservazioni che stimerà opportune. Nell' uno e nell' altro caso egli darà notizia di tutto l' occorso al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

§. II.

Della durata delle udienze.

165. Ogni udienza sarà di cinque ore. È riserbato alla prudenza del presidente o di colui che ne fa le veci, di prorogarne la durata, qualora lo creda necessario al bene della giustizia e del pubblico servizio.

166. L'ora del travaglio s'intenderà cominciata nel momento in cui il tribunale o ciascuna delle sue Camere si troverà in istato di potersi mettere in attività.

167. Se per un accidente qualunque l'udienza non può affatto aprirsi, o si apre assai tardi, dovrà immediatamente esserne informato il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

168. I giudici non potranno ritirarsi dal tribunale, se prima il presidente o vicepresidente della rispettiva Camera non ne abbia dichiarata sciolta la sessione, e non sieno state pubblicate le dispositive delle sentenze, il tenor delle quali sarà stato riportato sul primo foglio di udienza.

169. Nel primo foglio di udienza, di cui sarà parlato qui appresso, sarà fatta esatta menzione dell'ora in cui si è dato principio all' udienza, e di quella in cui sarà finita.

§. III.

Del modo d' impiegare il tempo destinato per le udienze.

170. Il tempo destinato per le udienze non potrà mai essere impiegato in occupazioni estranee al disbrigo delle cause, o in sessioni generali del tribunale.

171. Il tempo fissato per ciascuna udienza sarà distribuito in due parti. Di esse la prima che ne' casi ordinarj non potrà mai eccedere il corso di due ore, sarà destinata per la Camera del consiglio, affin di esaminare e decidere le cause che non saranno state decise alle udienze precedenti, e quelle che di loro natura non son portate all' udienza, ma alla sola Camera del consiglio: l' altra poi sarà desti-

nata all' udienza pubblica propriamente detta; per ricevervi le conclusioni de' patrocinatori, sentire le aringhe degli avvocati e decidere a' termini della legge, qualora vi sia luogo.

172. In qualunque caso di contravvenzione agli articoli di questo paragrafo e de' paragrafi precedenti sarà formato dal presidente o vicepresidente processo verbale di cui sarà rimessa copia al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

SEZIONE III.

Della polizia dell' udienza.

173. La polizia dell' udienza appartiene esclusivamente al presidente del tribunale; e quindi a lui appartiene nelle udienze pubbliche il mantenimento della disciplina per la decenza, l'ordine e la regolarità del servizio. Ne' tribunali civili composti di più Camere appartiene a ciascun vicepresidente la polizia dell' udienza della rispettiva Camera.

174. Il presidente o vicepresidente procurerà di troncare e rigettare le quistioni oziose che condurrebbero a prolungare inutilmente la discussione all' udienza; e limiterà ancora il tempo delle aringhe.

175. Egli ricondurrà al dovere le parti o i loro difensori che si allontanassero dal rispetto dovuto alle leggi ed alle autorità.

176. Nel corso della udienza niuno potrà prendere la parola, se prima non ne abbia ottenuto il permesso dal presidente o vicepresidente. La

parola sarà sempre diretta al presidente o al vicepresidente.

177. Niuno nell' atto che si tiene l' udienza, se non è interessato nella causa già chiamata, potrà dimandar la parola al presidente o al vicepresidente.

178. Nel corso dell' udienza a niuno è permesso intromettersi fra' ranghi de' giudici, per parlare a qualcuno di essi, al presidente o vicepresidente.

179. Niuno potrà avere accesso alla Camera del consiglio nell' atto che i giudici vi sono riuniti, e si occupano del disbrigo delle cause.

180. Gli avvocati ed i patrocinatori parleranno in piedi.

181. Gli agenti del ministero pubblico potranno arringare seduti. Allorchè però pronunziano le conclusioni, dovranno rimanere in piedi.

182. È vietato a chiunque di entrare con armi proprie o improprie nelle sale di udienza, o in altri luoghi ne' quali i magistrati saranno raccolti per l' esercizio delle loro funzioni. I soli militari che trovansi di servizio nel locale del tribunale, conserveranno le loro armi.

183. Ogni tribunale civile e, qualora lo stesso sia composto di più Camere, ciascuna di esse avrà una forza pubblica la quale servirà per mantenere il buon ordine durante il tempo delle udienze.

184. Nel corso della udienza la forza pubblica che vi assiste, dipenderà dagli ordini del presidente o di colui che ne sta facendo le veci, e non potrà ritirarsi, se non è conge-

data dal presidente o vicepresidente della rispettiva Camera.

185. All' ingresso della sala di udienza rimarrà sempre affissa una tabella nella quale saranno trascritti gli articoli 174, 175 e 177 delle *leggi penali*, gli articoli 183 a 187 delle *leggi della procedura ne' giudizj civili*, e gli articoli 173 a 185 di questo regolamento.

CAPITOLO VIII.

Della istruzione e decisione delle cause.

SEZIONE I.

Della forma degli atti giudiziarj, e delle produzioni.

186. Gli atti giudiziarj saranno in doppio.

187. Ciascuna parte ritiene presso di se gli atti originali le di cui copie saranno state a sua istanza intimate alla controparte, e le copie che ad istanza di questa le saranno state intimate, salvo sempre le disposizioni comprese nelle *leggi della procedura ne' giudizj civili* sulla comunicazione de' documenti originali dal reo convenuto all' attore.

188. La collezione delle carte che per ogni causa ciascuna parte ritiene presso di se, avrà il nome di *produzioni*.

189. Le carte ed i documenti compresi nelle produzioni dovranno essere disposti e cuciti in modo che ne sia facile la lettura. I patrocinatori procureranno che le carte stesse, o al-

meno quelle che dipendono dal loro ministero, abbiano un margine sufficiente.

190. I fogli delle produzioni saranno numerati dal primo all' ultimo. In piè dell' ultimo foglio i patrocinatori dovranno disegnare il numero de' fogli de' quali le medesime sono composte.

191. Ciascun volume di produzioni dovrà essere corredato di una sopravveste nella quale sarà colla maggiore esattezza possibile indicato:

1.° il nome, cognome e la qualità della parte cui le produzioni appartengono;

2.° se sia attore, reo convenuto, interveniente in causa ec.;

3.° il nome ed il cognome del patrocinatore della parte;

4.° il nome, cognome e la qualità della controparte;

5.° se la stessa sia in giudizio nella qualità di attore, reo convenuto ec.;

6.° il numero del ruolo generale, secondo il quale trovasi iscritta la causa;

7.° la disegnazione del tribunale che dee pronunziare;

8.° e finalmente l'indicazione della Camera, se il tribunale è composto di più Camere.

192. Le produzioni dovranno essere ancora corredate di un distinto indice di tutte le carte che in esse son comprese.

193. Tutte le carte comprese nelle produzioni sieno originali, sieno copie, dovranno essere scritte correttamente e di carattere chiaro ed intelligibile.

194. I patrocinatori sono risponsabili della esecuzione dell' articolo precedente per tutti gli atti appartenenti al loro ministero.

195. Qualora le carte intimate manchino di uno de' requisiti prescritti dagli articoli 189, 190, 192 e 193 di questo regolamento, i patrocinatori saranno per la prima volta condannati dal tribunale ad una multa non minore di ducati due, nè maggiore di ducati sei.

196. In caso di recidiva i patrocinatori, oltrè alla sanzione penale stabilita nell' articolo precedente, saranno acremente ripresi dal presidente nella pubblica udienza, e potranno essere ancora sottoposti ad altre misure di disciplina.

197. I patrocinatori avranno altresì cura di segnare ne' documenti alligati alle produzioni, per mezzo di linee, virgolette o in qualunque altra maniera, quelli articoli o quelle espressioni nelle medesime comprese, che crederanno poter essere di base a'diritti che sostengono.

198. I patrocinatori dovranno alligare alle produzioni un' atto, nel quale sia chiaramente espresso

1.° il nome, il cognome, la qualità, ed il domicilio della parte che si difende;

2.° l' atto di citazione, in virtù del quale, sia per l' attore o per lo reo convenuto, si sono presentati all' udienza;

3.° il numero del ruolo generale;

4.° l' estratto delle dimande;

5.° l' esposizione sommaria de' motivi su' quali le medesime son fondate.

Questo atto sarà denominato *conclusione*.

199. Le conclusioni saranno datate, e sottoscritte da' patrocinatori.

SEZIONE II.

Della inscrizione delle cause nel ruolo generale.

200. In ogni cancelleria di tribunal civile vi sarà un libro nel quale saranno registrate con un numero d' ordine progressivo tutte le cause che dovranno trattarsi innanzi allo stesso. Questo libro sarà chiamato *ruolo generale delle cause*. Sarà numerato e cifrato in ciascuna pagina dal presidente del tribunale.

201. Il ruolo generale sarà diviso nelle seguenti colonne :

1.° numero del ruolo ;

2.° data della posizione della sua causa a ruolo , e dell' atto di citazione ;

3.° nome e cognome dell' attore e sua qualità , del patrocinatore di esso , del reo convenuto e della sua qualità ;

4.° oggetto della controversia ;

5.° osservazioni.

Ne' tribunali civili composti di una sola Camera , dopo la colonna segnata col numero 4.° ve ne sarà un' altra per indicar l' indole della causa , se ordinaria o sommaria. Nella colonna delle osservazioni saranno notati in fronte di ciascuna causa cronologicamente tutti gli accidenti , le sentenze , le riproduzioni ec. relative alla stessa.

Ne' tribunali composti di più Camere , prima della colonna segnata col numero 3.° ve ne sarà un' altra per indicar la Camera cui ciascuna causa sarà addetta.

202. Il ruolo generale delle cause sarà corredato di un indice alfabetico sotto il rapporto degli attori e de' rei convenuti.

203. Le cause saranno registrate nel ruolo generale a misura che ne sarà richiesta la iscrizione.

204. Per richiedere la iscrizione di una causa al ruolo generale, sarà sufficiente di presentare al cancelliere del tribunal civile l' originale o la copia intimata dell' atto di citazione.

205. Il cancelliere non potrà ritardare per qualunque motivo e sotto qualsivoglia pretesto la iscrizione della causa al ruolo generale; salvo ciò che sarà detto nell' articolo 207 di questo regolamento.

206. Il cancelliere dovrà segnare in margine dell' originale o della copia intimata dell' atto di citazione il numero, secondo il quale la causa sarà stata iscritta nel ruolo generale. L' originale o la copia intimata dell' atto di citazione sarà immediatamente restituita alla parte che l' avrà presentato.

207. Ciascuna causa non dovrà essere iscritta che una volta sola al ruolo generale. Iscritta in esso la causa ad istanza di uno degl' interessati, non si darà luogo ad ulteriore iscrizione, qualunque sia la qualità della parte che la chiede, ed il motivo che ne allega. Il cancelliere però dovrà, qualora ne sia richiesto, segnare sull' originale o sulla copia legale dell' atto di citazione il numero, secondo il quale è stata iscritta la causa al ruolo generale.

208. Per effetto della disposizione contenuta nell' articolo precedente tutti gl'incidenti che potranno insorgere nel corso di un giudizio, di qualsivoglia natura essi mai sieno, e qualunque ne sia l' oggetto, saranno sempre regolati, per ciò che concerne la distribuzione di cause, collo stesso numero di ruolo, col quale sarà stata iscritta la causa principale.

209. Ogni causa che per un motivo qualunque è riprodotta alla udienza, riprende il numero che aveva nel ruolo generale, nè occorre alcun' altra iscrizione nello stesso. Essa vi sarà solamente notata per memoria sotto la data corrente, segnando in margine l'antico numero, e pe' Collegi composti di più Camere, quella di esse cui trovasi incardinata. Per questi Collegi un tale notamento seguirà altresì sul ruolo particolare della Camera.

210. I patrocinatori saran tenuti di richiedere la iscrizione delle cause nel ruolo generale al più tardi due giorni prima del termine a comparire indicato nell' atto della citazione. In caso di contravvenzione i patrocinatori saranno condannati a' danni ed interessi in favore de' loro clienti, se vi ha luogo.

211. Il tribunale ricuserà l' udienza alle parti le quali omettessero di osservare la formalità della iscrizione della causa al ruolo generale ne' casi in cui la medesima è per legge richiesta.

SEZIONE III.

Della distribuzione delle cause, e loro classificazione.

§. I.

Della distribuzione delle cause.

212. Ne' tribunali civili composti di più Camere la distribuzione di tutte le cause tra le medesime sarà fatta a sorte; salvo ciò che sarà detto negli articoli 219, 221 e 222 di questo regolamento. Ogni disposizione in contrario è rivocata.

213. In ciascuna udienza del tribunale il cancelliere esibirà al presidente nella sua Camera il ruolo generale delle cause.

214. Il presidente dietro l'esibizione del ruolo generale procederà immediatamente alla distribuzione delle cause tra le diverse Camere del tribunale.

215. In mancanza del presidente, il vicepresidente più antico in ordine di nomina ne adempirà le funzioni nella propria Camera relativamente alla distribuzione delle cause.

216. Affin di assicurare la esatta esecuzione dell' articolo 212 di questo regolamento, il presidente alla pubblica udienza dovrà pria di ogni altro dividere le cause iscritte nel ruolo generale, seguendo esattamente l' ordine col quale vi sono disegnate, in porzioni uguali al numero delle Camere delle quali il tribunal civile è composto. Indi verserà in un' urna formata

all' uopo de' cartellini di ugnale dimensione ravvolti in forma cilindrica, in ognuno de' quali sarà scritto il numero appartenente a ciascuna Camera del tribunale. Ciò eseguito, il presidente stesso dovrà di persona eseguirne l'estrazione. Le cause comprese nella prima porzione apparterranno alla Camera designata nel cartellino che verrà il primo estratto dall' urna: quelle comprese nella seconda porzione spetteranno alla Camera indicata nel secondo cartellino estratto, e così in appresso: salva però la disposizione contenuta nell' articolo 155 di questo regolamento.

217. Qualora nel ruolo generale si trovi iscritto un numero di cause minore di quello delle Camere del tribunale, il sorteggio seguirà nello stesso modo che è stato prescritto nell' articolo precedente, senza però che abbia preventivamente luogo la divisione delle cause in porzioni eguali al numero delle Camere.

218. Il presidente dovrà segnare di proprio carattere nel ruolo generale la Camera cui ciascuna causa sarà spettata in sorte.

219. Le cause decise nel tribunale civile di Napoli, che dietro annullamento pronunziato dalla Corte suprema di giustizia sono nuovamente rinviate al tribunale istesso, saranno esenti dalla distribuzione per sorte. Le cause decise da una Camera apparterranno di diritto in grado di rinvio a quella che la segue in ordine di numero.

220. I giudici che si trovassero impediti a giudicare nella Camera cui compete la decisione della causa dietro l' annullamento pronun-

ziato dalla Corte suprema di giustizia, saranno suppliti da altri giudici dello stesso tribunale. Questi saranno i più antichi in ordine di rango, che non sieno impediti a giudicare.

221. Ne' tribunali composti di più Camere, nelle cause che debbono trattarsi dietro ricorso per ritrattazione di sentenza, sarà eseguita la disposizione dell' articolo 219 di questo regolamento.

222. Nel sorteggio delle cause nelle quali sarà interessato alcun giudice del tribunale o agente del ministero pubblico presso lo stesso, non sarà compresa la Camera nella quale lo stesso si troverà incardinato.

223. La tabella delle cause distribuite sarà affissa in cancelleria nello stesso giorno in cui avrà luogo la distribuzione al più tardi nella mattina seguente.

224. I cancellieri passeranno immediatamente a' vicecancellieri o sostituti cancellieri il notamento delle cause spettate in sorte o appartenenti alle rispettive Camere.

225. Ciascuna Camera avrà un registro corredato di un numero di ordine progressivo, nel quale verrà riportato il notamento delle cause ad essa appartenenti. Questo libro conterrà, oltre alle colonne segnate co' numeri 1.°, 2.°, 3.°, 4.° e 5.° dell' articolo 201, un' altra nella quale sarà indicata l' indole della causa, se ordinaria o sommaria. Questa colonna dovrà preceder quella segnata col numero 5.° Nella colonna delle osservazioni in fronte di ciascuna causa saranno notati cronologicamente tutti gli accidenti, le sentenze, le riproduzioni, ec.

*

relative alla stessa. Questo registro sarà denominato *ruolo particolare di Camera.*

226. Nel termine indicato dall'articolo 223 di questo regolamento dovrà essere riportato sul ruolo particolare di ciascuna Camera il notamento delle cause che le saranno spettate. Questo notamento dovrà essere ancora nel termine stesso affisso alla sala di udienza della medesima.

227. Qualora avvenga che una medesima causa, dopo di essere stata distribuita a norma delle disposizioni precedenti, sia per effetto di novella iscrizione o per qualunque altro motivo bussolata per una seconda volta e distribuita ad altra Camera, i patrocinatori delle parti contendenti o uno di essi, chiamato l'altro, dovranno presentarsi al presidente del tribunale, cui faranno avvertire questa circostanza. Il presidente disporrà che la causa sia trattata in quella Camera cui trovavasi per la prima volta distribuita.

228. La disposizione del presidente nel caso preveduto nell'articolo precedente sarà data a voce e senza alcuna formalità giudiziaria: solamente ne sarà fatta menzione nel ruolo generale in margine della iscrizione o delle iscrizioni della causa di cui trattasi.

229. Le quistioni di connessità o pendenza di lite per cause appartenenti a diverse Camere saran decise da quella di esse, che ha il numero del ruolo più antico.

230. I patrocinatori delle parti contendenti dovranno provocare la risoluzione di questa quistione tre giorni almeno prima che sia porta-

ta all' udienza la causa, per la quale si oppone la connessità o la pendenza di lite.

231. A tale effetto il presidente o vicepresidente della Camera destinata a decidere le quistioni di connessità o di pendenza di lite accorderà al patrocinatore della parte istante un'assegnazione a giorno fisso.

232. La Camera, secondo le diverse circostanze, rigetterà l' eccezione proposta di connessità o pendenza di lite, rinvierà all' altra Camera la decisione della causa che nella distribuzione l' è spettata, o ordinerà che la causa incardinata all'altra Camera sia anche portata alla sua decisione.

233. Scorso il termine indicato nell' articolo 230, i patrocinatori non potranno più elevare alcuna quistione di connessità o pendenza di lite.

234. La sentenza che la Camera profferirà nel soggetto caso non sarà spedita. Il cancelliere in vista della dispositiva inserita nel primo foglio di udienza, farà menzione della risoluzione della Camera in margine della iscrizione o delle iscrizioni delle cause per le quali la sentenza è stata pronunziata.

§. II.

Della classificazione delle cause.

235. La classificazione delle cause riguarda la loro distinzione in ordinarie e sommarie. Essa sarà fatta in ogni giorno giuridico.

236. Ne' tribunali civili composti di una sola Camera il presidente seguirà la classificazione delle cause sul ruolo generale. Ne' tribunali civili composti di più Camere il presidente e ciascuno de' vicepresidenti eseguiranno una tale classificazione de' ruoli particolari delle rispettive Camere.

237. Il presidente ed i vicepresidenti segneranno di loro proprio carattere la classificazione delle cause sul ruolo generale o su' ruoli particolari delle Camere.

SEZIONE IV.

Della formazione del ruolo settimanile.

238. Tutte le cause saranno trattate secondo l' ordine col quale sono iscritte nel ruolo generale; salvo ciò che sarà detto negli articoli 248 e 252 di questo regolamento.

239. I termini delle citazioni essendo determinati dalla legge, i presidenti o vicepresidenti non potranno abbreviarli che ne' soli casi dalla legge espressamente indicati. Eglino dovranno citare l' articolo della legge, in virtù del quale è accordata l' abbreviazione de' termini.

240. L' abbreviazione de' termini è essenzialmente diversa dall' assegnazione a un giorno fisso. L' abbreviazione de' termini rende la causa capace di essere portata all' udienza in un tempo più breve. L' assegnazione a giorno fisso ha due effetti; uno cioè dell' abbreviazione de' termini, l' altro della dispensa dall' ordine del ruolo.

241. Le disposizioni dell' articolo 239 sono applicabili alle assegnazioni a giorno fisso.

242. Le assegnazioni a giorno fisso e le altre misure di urgenza saranno date dal presidente o vicepresidente della Camera cui la causa sarà spettata in sorte. Saranno accordate dal presidente nel solo caso in cui la causa non sia stata ancora distribuita. Ove ciò avvenga, egli dovrà indicare la Camera nella quale dee trattarsi la causa. La designazione della Camera sarà fatta per turno fra tutte le Camere del tribunale. I presidenti terranno un registro particolare della distribuzione di tale cause.

243. Allorchè nella spedizione delle cause, dall' opposizione di una delle parti, dalle rimostranze del pubblico ministero o d' altronde il tribunale riconosca essere stata la causa assegnata a giorno fisso, o accordata altra misura di urgenza fuori de' casi stabiliti dalla legge, la farà cancellare dal ruolo settimanile, e disporrà che sia portata all' udienza secondo l' ordine del suo numero.

244. Dal ruolo generale ne' tribunali composti di una Camera sola, e dal ruolo particolare di ciascua Camera ne' tribunali che ne hanno più di una, saranno tolte secondo il loro ordine d' iscrizione le cause che debbono trattarsi in ogni udienza della settimana seguente: l' elenco di queste cause sarà chiamato *ruolo settimanile*. Esso sarà formato nel primo giorno giuridico di ciascuna settimana dal presidente o vicepresidente di ciascuna Camera, inteso il proccuratore del Re o colui che lo rappresenta nella Camera, e verrà immediata-

mente affisso nella cancelleria del tribunale e nella sala di udienza della Camera, per notizia del pubblico e degli uffiziali giudiziarj.

245. Il ruolo settimanile dovrà essere diviso in due parti: la prima di esse sarà destinata alle cause sommarie, e l'altra alle cause ordinarie.

246. Il ruolo settimanile dovrà comprendere un determinato numero di cause sommarie ed ordinarie che, secondo un calcolo di approssimazione, potranno trattarsi in tutto il corso della settimana. Esse saranno distribuite per ciascun giorno di udienza, sempre però secondo l'ordine col quale trovansi iscritte nel ruolo generale.

247. Il ruolo settimanile sarà rinnovato nel primo giorno giuridico di ogni settimana.

248. Oltre al ruolo settimanile, vi sarà per ciascuna udienza un ruolo particolare per le cause, per le quali il presidente o vicepresidente avrà accordato delle assegnazioni a giorno fisso. Questo ruolo sarà detto di *urgenza*: e sottoscritto dal presidente o vicepresidente verrà pubblicato pria che cominci l'udienza nella quale debbono le corrispondenti cause essere trattate.

249. Le cause comprese nel ruolo di urgenza sono dispensate dall'ordine del ruolo; salva sempre la disposizione contenuta nell' articolo 243 di questo regolamento.

250. Il ruolo di urgenza sarà considerato formar parte integrale della prima parte del ruolo settimanile.

251. Le cause nelle quali si sarà data una provvidenza interlocutoria o preparatoria, seguita che sarà la istruzione, saranno giudicate secondo l' ordine stesso di ruolo generale una volta ottenuto, salvo i casi di assegnazione a giorno fisso. Lo stesso si praticherà ancora per tutte le quistioni incidenti che elevar si possono in seguito di decisione già data, e per le cause che sono portate all' udienza in grado di opposizione.

252. Le cause nelle quali sono interessate le pubbliche amministrazioni, i comuni e gli stabilimenti pubblici, dovranno essere spedite come urgenti, semprecchè la dimanda per la dichiarazione di urgenza sia appoggiata sopra motivi di utilità generale o di particolare economia delle pubbliche amministrazioni, de' comuni e degli stabilimenti pubblici. Rimane però affidata la valutazione di tali motivi alla prudenza ed al giudizio discrezionale de' presidenti e de' rispettivi Collegi.

SEZIONE V.

Della iscrizione al ruolo degli affari particolari che debbono essere trattati nella Camera del consiglio del tribunale, e della loro distribuzione.

253. Oltre al ruolo delle cause stabilito coll' articolo 200 di questo regolamento, ve ne sarà ancora un altro per tutti gli affari di competenza del tribunale, che per espressa disposizione di legge debbono essere trattati nella Camera del consiglio dello stesso. Questi affari

dovranno essere spediti appena che ne sarà compiuta la istruzione.

254. Il ruolo indicato nell' articolo precedente sarà diviso nelle seguenti colonne:

1.° numero del ruolo;

2.° data della posizione dell' affare a ruolo;

3.° nome e cognome dell' istante e sua qualità;

4.° oggetto della dimanda;

5.° osservazioni.

Ne' tribunali civili composti di più Camere, prima della colonna segnata col numero 5.° ve ne sarà un' altra per indicar la Camera cui ciascuno affare sarà addetto.

255. La disposizione contenuta nell' articolo 253 di questo regolamento, essendo diretta unicamente a regolare l' economia del servizio de' tribunali, non importa alcun obbligo alle parti di pagare il diritto di ruolo fissato nel Real Decreto de' 13 di gennajo 1817.

256. Gli articoli 200, 202 e 203 di questo regolamento sulla forma del ruolo generale e sul modo d' iscrivere in esso gli affari, sono applicabili al ruolo indicato nell' articolo 253 di questo regolamento.

257. Gli articoli 212 a 218 e 222 di questo regolamento per la distribuzione delle cause a sorte tra le diverse Camere del tribunale sono ancora applicabili agli affari enunciati nella presente sezione.

258. Ne' tribunali civili ripartiti di più Camere ciascuna di esse avrà un registro nel quale verrà riportato il notamento degli affari anzidetti che le saranno spettati in sorte. Questo

registro sarà corredato di un numero d' ordine progressivo, e sarà denominato *ruolo particolare per gli affari da trattarsi in Camera di consiglio.*

259. Sono applicabili a' ruoli particolari degli affari da trattarsi in Camera di consiglio le disposizioni contenute negli articoli 223, 224, 226 e 227 di questo regolamento.

260. Nella colonna destinata alle osservazioni nel ruolo stabilito coll' articolo 253 di questo regolamento saranno notati in fronte di ciascun affare cronologicamente tutti gli accidenti, le deliberazioni ec. ec. relative allo stesso.

SEZIONE VI.

Del deposito delle produzioni in cancelleria per la spedizione delle cause.

261. I patrocinatori dovranno esibire nella cancelleria le loro rispettive produzioni tre giorni almeno prima che le cause sieno portate all' udienza.

262. Per le cause per le quali siasi ottenuta un' assegnazione a giorno fisso o altra misura di urgenza, i patrocinatori dovranno fare il deposito delle loro produzioni ventiquattr' ore prima che la causa sia portata all' udienza, o per lo meno, nelle cause urgentissime, nell' atto stesso in cui presentano al cancelliere la corrispondente ordinanza del presidente per la collocazione della causa nel ruolo di urgenza.

263. I patrocinatori in caso di contravvenzione a' due precedenti articoli saranno sotto-

posti ad una multa non minore di ducati tre, nè maggiore di ducati nove. In caso di recidiva, oltre alla multa poco anzi indicata, i patrocinatori potranno, secondo la diversità e la gravità delle circostanze, essere ancora sospesi dalle loro funzioni in via di disciplina per un tempo non minore di un mese, nè maggiore di sei mesi.

264. I patrocinatori dovranno alligare alle produzioni una memoria di ragioni pe' loro clienti in carta semplice per ciascheduu giudice.

265. Il cancelliere distribuirà immediatamente tra i giudici le copie delle memorie, e presenterà al presidente del tribunale le produzioni che saranno state esibite in cancelleria.

266. Quando il tribunale è composto di più Camere, il cancelliere ed i vicecancellieri o sostituti cancellieri, avuto riguardo alla già seguita distribuzione delle cause, presenteranno al presidente ed a ciascuno de' vicepresidenti le produzioni delle cause che sono incardinate alle loro rispettive Camere.

267. Il presidente e vicepresidenti destineranno per ciascuna causa un giudice commessario.

268. Il cancelliere ed i vicecancellieri o sostituti cancellieri terranno un registro di questa distribuzione, su del quale ciascun giudice accuserà la ricezione delle produzioni che gli saran passate. Allorchè il giudice restituirà le produzioni, ne sarà preso notamento nel registro anzidetto.

SEZIONE VII.

Della chiamata delle cause all' udienza, della lettura delle conclusioni, e della discussione delle cause all' udienza.

§. I.

Della chiamata delle cause all' udienza.

269. In ciascun giorno di udienza sarà chiamato quel numero di cause, che si troverà fissato per quella giornata nel ruolo settimanile.

270. Le cause saran chiamate all' udienza una dopo l' altra, sotto gli ordini del presidente o vicepresidente, dall' usciere che è di servizio. Questa chiamata sarà fatta secondo il rispettivo lor giro di ruolo settimanile, senza che si possa derogare sotto alcun pretesto al loro ordine di precedenza, e cominciando sempre dal ruolo di urgenza.

271. Le cause le quali non avran potuto chiamarsi in una udienza, sono di diritto rinviate all' udienza seguente, e saranno le prime in ordine di chiamata.

272. Chiamata in ordine di ruolo la causa, se alcun patrocinatore o difensore non si presenta, il tribunale ordinerà che sia cancellata dal ruolo di udienza. Questa dichiarazione del tribunale non è soggetta alla formalità del registro.

273. La rimessione al ruolo di udienza per una causa che n' è decaduta, avrà luogo in vi-

sta di una ordinanza del presidente o vicepresidente della Camera cui appartiene, colla quale viene ciò prescritto.

274. Tutte le spese che potranno occorrere per l' ordinanza indicata nell' articolo precedente, saranno a carico del patrocinatore della parte attrice, il quale potrà anche esser condannato in favore della stessa a tutti i danni ed interessi che possono derivarne.

275. Qualora avvenga che la causa sia chiamata all' udienza pria che sieno spirati i termini dalla legge stabiliti, il tribunale di ufizio o ad istanza delle parti, ordinerà che la stessa sia cancellata dal ruolo della settimana e riportata in quel ruolo settimanile cui potrà appartenere a motivo della scadenza de' termini anzidetti.

276. Il patrocinatore costituito e chiamato il quale abbia giusti e ragionevoli motivi per non comparire all' udienza, sarà obbligato di dedurli distintamente in iscritto al presidente o vicepresidente della Camera cui la causa appartiene. Egli dovrà ciò eseguire pria che sia chiamata la causa all' udienza. Il presidente o vicepresidente comunicherà un tal foglio al tribunale o alla Camera, la quale, trovando giusti e ben fondati i motivi allegati, ordinerà che la causa sia trasferita ad una delle prossime due udienze. Se i motivi saran trovati frivoli o cavillosi, la causa sarà chiamata all' udienza e giudicata secondo le circostanze in contumacia o in contraddizione.

277. I cancellieri, i vicecancellieri o i sostituti cancellieri restituiranno a' patrocinatori

le rispettive produzioni nel corso della prima parte del tempo fissato per ciascuna udienza, a' termini dell' articolo 171 di questo regolamento.

278. I patrocinatori potranno aggiungere o derogare alle conclusioni già esibite nelle produzioni secondo le circostanze, sempre però in conformità delle disposizioni contenute negli articoli 285 e 286 di questo regolamento.

279. Allorchè, chiamata la causa all' udienza, i difensori di amendue le parti chieggano di accordo una dilazione, il tribunale, trovandone fondata la dimanda, rimetterà la causa ad altra udienza.

280. Scorso il primo differimento, non se ne potrà accordare altro, malgrado la concorde dimanda de' patrocinatori delle parti contendenti: la causa sarà considerata come decaduta dal ruolo, e non potrà più rimettersi che in conformità degli articoli 273 e 274 di questo regolamento.

281. Nel caso in cui nel giorno stabilito dal tribunale i difensori di entrambe le parti non si presentino, o presentandosi ricusino di conchiudere, la causa sarà cancellata dal ruolo settimanile; e non vi potrà più esser rimessa che ne' termini e nel modo prescritto dagli articoli 273 e 274 di questo regolamento.

§. II.

Della lettura delle conclusioni e della discussione delle cause all' udienza.

282. Per ciascuna causa che sarà chiamata all' udienza, i patrocinatori dovranno leggere, datare le loro conclusioni e consegnarle al cancelliere. Il presidente dovrà immediatamente cifrarle, onde dopo la di loro lettura non sieno suscettive di alcuna alterazione.

283. Il patrocinatore di una delle parti contendenti, il quale abbia mancato di recarsi all' udienza al momento in cui la causa sarà stata chiamata, potrà presentare le sue conclusioni pria che il tribunale abbia dichiarata sciolta la sessione di quel giorno; purchè però i giudici non abbiano ancora decisa la causa anzidetta.

284. I patrocinatori o altri difensori non saranno ammessi a disputare, se non avranno lette e rimesse le loro conclusioni al cancelliere.

285. Non sarà ricevuta veruna conclusione la quale non contenga dimande precise e specifiche.

286. Non sarà ammessa alcuna dimanda o eccezione la quale sia stata per la prima volta dedotta nelle sole conclusioni date all' udienza, se prima non sia stata comunicata alla controparte nel modo prescritto dal rito. È riserbato alla prudenza de' magistrati il decidere in merito senza tener conto della nuova di-

manda o eccezione, o ordinare che sia prima intimata alla controparte.

287. Non sarà ricevuta nè tenuta presente alcuna scrittura o altro documento che non sia stato antecedentemente comunicato alla parte avversa ne' modi indicati dal rito. Allorchè la causa è in grado di appello presso il tribunal civile, questa comunicazione ufiziale non sarà necessaria, se in prima istanza sia stato il documento intimato alla parte avversa, o ne sia fatta espressa menzione nella sentenza impugnata.

288. La comunicazione di cui si parla nell' articolo precedente, potrà aver luogo anche dopo la lettura delle conclusioni, purchè i giudici non sieno riuniti per la decisione della causa.

289. Nel caso preveduto nell' articolo precedente i giudici potranno fare del documento esibito un elemento della loro discussione, rigettarlo, o pronunziare una sentenza preparatoria che dia luogo ad una seconda discussione.

290. Il tribunale, dopochè avrà avuto luogo la lettura delle conclusioni, potrà o ammettere nel momento i patrocinatori o gli avvocati alla discussione della causa, o differire la discussione anzidetta sia per altra ora della udienza stessa, sia ad una delle prossime tre udienze. Potrà ancora il tribunale far seguire nel momento la discussione della causa e rimetterne la decisione ad una delle prossime tre udienze.

Il tribunale, allorchè conoscerà che possa

nel tempo stesso pronunziare sull' incidente di una causa la quale sarà stata portata all' udienza , e sul merito di essa , disporrà che i patrocinatori debbano conchiudere tanto sull' incidente , quanto sul merito della causa.

291. Il rinvio non però ad una delle seguenti tre udienze non potrà aver luogo , che ne' soli casi in cui il tribunale si trovi di avere molte cause arretrate , e quella di cui trattasi , non sia di una facile risoluzione.

292. Nel tempo stabilito per la discussione il giudice destinato commessario darà in pubblico ed a voce que' rischiarimenti di fatto che saranno necessarj per la intelligenza della causa. Adempiuto a ciò , saranno intese le aringhe de' patrocinatori o degli avvocati , e le conclusioni del ministero pubblico , qualora intervenga nella causa.

293. Le conclusioni del ministero pubblico, allorchè interviene ne' giudizj come parte aggiunta , saranno date immediatamente dopo le aringhe degli avvocati o de' patrocinatori , e prima del rapporto nel caso in cui lo stesso abbia luogo.

294. Terminata la disputa , udito , quando occorre , il ministero pubblico , la discussione è dichiarata chiusa.

295. Il tribunale dovrà o deliberare all' udienza all' istante , o nella Camera del consiglio , o rinviare l' esame e la decisione della causa ad una delle prossime tre udienze , a' termini di ciò che è stato detto negli articoli 290 e 291 di questo regolamento. Di tutto ciò sarà fatta espressa menzione nel primo fo-

glio di udienza. In niun caso però l'esame di una causa potrà essere differito al di là della terza udienza, quando non sia stata sottoposta a rapporto o ad istruzione per iscritto.

296. Il tribunale, qualora rinvii l'esame della causa ad una delle udienze al di là della terza dopo la lettura delle conclusioni, dovrà ne' termini e nel modo prescritto dalle *leggi della procedura ne' giudizj civili* destinare un giudice relatore.

297. Per le cause antiche o d'indole complicata, sarà osservato quello è prescritto nel Real Decreto de' 6 marzo 1828.

298. Allorchè una causa per la moltiplicità o per la difficoltà delle quistioni legali non possa, dopochè n' è cominciata la votazione, completamente decidersi in una udienza, potrà il tribunale prolungarne la discussione all'udienza seguente.

299. Nel primo foglio di udienza sarà fatta menzione del solo rinvio del compimento della discussione all' udienza seguente.

300. Le disposizioni degli articoli precedenti non alterano nella menoma parte la facoltà accordata a' tribunali di sottoporre le cause ad istruzione per iscritto, salvo quello è stabilito nell' articolo 297.

301. Sarà tenuto un registro particolare in ciascuna Camera del tribunale delle cause che debbono essere spedite per relazione, secondo il loro ordine di ruolo.

302. Nel caso in cui abbia luogo il rinvio di una o più cause ad una delle prossime tre udienze, il tribunale dovrà determinare in

quale udienza ciascuna di esse sarà arringata o decisa. Di tutto ciò sarà fatta menzione nel primo foglio di udienza. Sarà formata una nota di tali cause dal cancelliere, vicecancelliere o sostituto cancelliere che assiste all' udienza del tribunale o della Camera, ed affissa alla porta della sala di udienza immediatamente dopo lo scioglimento della sessione.

303. Quando il bisogno lo richiegga, il tribunale o ciascuna Camera di esso potrà, inteso il ministero pubblico, destinare tutta l' udienza di uno o più giorni della settimana per le sole cause di urgenza.

304. Allorchè il presidente o vicepresidente vedrà che la causa è sufficientemente rischiarata, dovrà far cessare le dispute.

§. III.

Del numero de' giudici necessario per la decisione delle cause.

305. Il numero de' votanti per le sentenze de' tribunali civili è determinato dal Real Decreto de' 12 settembre 1828.

306. Per le cause sottoposte a relazione o ad istruzione per iscritto non è necessario che intervengano que' medesimi giudici, innanzi a' quali per la prima volta furono lette le conclusioni. Lette nuovamente le conclusioni, le cause saranno nuovamente arringate, e quindi decise nei modi stabiliti.

SEZIONE VIII.

Del modo di votare, e della pubblicazione delle dispositive delle sentenze.

307. Compiuta la discussione all' udienza, passeranno i giudici a deliberare o nell' udienza stessa o nella Camera del consiglio.

308. Il tempo della discussione tra i giudici sarà diviso tra le cause urgenti, sommarie ed ordinarie in modo che, ripartite le produzioni fra i giudici, ciascuno di essi debba seguire nel proporre le cause l' ordine del ruolo settimanile.

309. Il tribunale non potrà occuparsi della decisione delle cause di una udienza, se prima non sieno decise tutte quelle appartenenti all' udienza precedente così ordinarie, come sommarie; salva la disposizione sul rinvio ad una delle prossime tre udienze.

310. Il giudice destinato commessario o relatore proporrà la causa.

311. Non si comincerà a votare alcuna causa se prima non sieno bene stabiliti i fatti e le circostanze della causa, e non sieno fissate le quistioni che debbono decidersi.

312. Il giudice destinato commessario o relatore sarà il primo a votare. Gli altri giudici voteranno in giro, secondo il loro ordine di rango, incominciando dall' ultimo.

313. Il presidente, allorchè si trovi commessario o relatore di una causa, non manifesterà la sua opinione che in ultimo luogo.

314. Nel caso in cui la deliberazione abbia

luogo all' udienza, ciascuno de' giudici dovrà avvicinarsi all' orecchio del presidente e manifestargli il suo voto.

315. Niun giudice potrà essere interrotto da altro giudice o dal presidente nel momento in cui esprime il suo voto.

316. È vietato al presidente ed a' giudici di manifestare o far travedere la loro opinione pria del momento in cui ciascuno di essi dee esprimere il suo voto.

317. Il presidente è specialmente incaricato di vegliare alla esatta osservanza degli articoli 310 a 316 di questo regolamento. Egli richiamerà all' ordine quelli tra i giudici che si permettessero di trasgredirne il tenore.

318. Compiuta la votazione, il presidente raccorrà i voti, e concepirà la dispositiva della sentenza secondo quella opinione che si troverà di avere ottenuto la pluralità assoluta de' voti.

319. La dispositiva della sentenza non sarà riportata nel primo foglio di udienza, nè pubblicata, se prima non sia stata approvata da' giudici.

320. Approvata la dispositiva, il cancelliere o quegli che lo rimpiazza, dovrà scriverla nel primo foglio di udienza, di cui sarà parlato negli articoli 334 e seguenti di questo regolamento.

321. Il presidente personalmente o per mezzo del cancelliere dovrà pubblicare all' udienza il tenore delle dispositive delle sentenze.

322. Questa pubblicazione conterrà il numero del ruolo della causa, i nomi ed i cogno-

mi delle parti contendenti, e la dispositiva della sentenza.

323. La pubblicazione delle dispositive dovrà aver luogo in quella medesima udienza, nel corso della quale le cause saranno state decise. Se però alcuna dispositiva delle cause decise non possa per la sua difficoltà formarsi e trascriversi nel corso della udienza istessa sul primo foglio di udienza, la trascrizione e la pubblicazione di essa dovrà immancabilmente aver luogo nella seguente udienza. In questo caso, nel primo foglio di udienza, senza notarsi che la causa sia stata decisa, vi sarà solamente espresso che la pubblicazione della dispositiva della sentenza è rinviata alla seguente udienza.

324. Il presidente prima della pubblicazione delle dispositive farà chiamare all' udienza dall' usciere di servizio i rispettivi patrocinatori o avvocati delle parti contendenti.

325. Nell' atto della pubblicazione delle dispositive non è necessaria la presenza de' patrocinatori o avvocati delle parti, nè quella dell' uffiziale del ministero pubblico.

326. Le dispositive delle sentenze, dopochè saranno state pubblicate all' udienza, sono intangibili; e non potranno ricevere la più leggiera aggiunzione, variazione o modificazione, anche quando vi fosse il consenso del presidente e di tutti i giudici.

327. Nel fine di ciascuna sessione del tribunale, il primo foglio di udienza sarà sottoscritto dopo l' ultimo atto che in esso si contiene, dal presidente e dal cancelliere.

SEZIONE IX.

Della redazione de' motivi delle sentenze.

328. Allorchè in seguito della deliberazione, i motivi o le considerazioni di una sentenza non saranno state redatte all' udienza o nella Camera del consiglio, il presidente destinerà per la esecuzione di un tal lavoro uno tra i giudici che sono concorsi nell' opinione adottata, o che sia il giudice destinato commessario o relatore, o altri.

329. In niun caso la redazione delle considerazioni potrà essere affidata ad un giudice che abbia manifestato una opinione contraria a quella che è stata seguita dal collegio.

330. Il giudice cui è stata affidata la redazione delle considerazioni, dovrà presentarne al presidente il progetto al più tardi nel quinto giorno che succede a quello in cui sarà stata pubblicata la dispositiva della sentenza. Nelle cause urgenti la redazione de' motivi dovrà trovarsi eseguita per l' udienza successiva a quella in cui saranno state decise.

331. Il progetto di redazione sarà letto agli altri giudici, e dopochè ne sarà rimasto approvato il tenore, sarà rimesso alla cancelleria.

332. Il tempo che potrà occorrere per l' esame delle considerazioni delle sentenze, non potrà giammai esser compreso in quello fissato per le udienze a norma degli articoli 165 e 171 di questo regolamento.

333. Nel caso d' impedimento del giudice destinato redattore delle considerazioni della

sentenza, il presidente dovrà incaricare altro giudice per la esecuzione di un tal lavoro. Nella designazione di questo giudice il presidente seguirà la norma indicata negli articoli 328 e 329 di questo regolamento.

SEZIONE X.

De' fogli di udienza, e del registro de' voti segreti.

334. Ogni tribunale civile avrà due fogli di udienza.

335. Il primo sarà chiamato *primo foglio* o *processo verbale di udienza*: il secondo sarà detto *secondo foglio di udienza*, ovvero *minutario delle sentenze*.

336. Gli articoli 38, 39, 43, 44, 46, 47, 48, 53, 54 e 55 di questo regolamento sono applicabili ancora a' fogli di udienza de' tribunali civili; salvo ciò che sarà detto negli articoli 339, 340 e 342 dello stesso.

337. Quando il tribunale sia composto di più Camere, saranno applicabili a ciascuna di esse le disposizioni dell' articolo 334, e tutte le altre comprese in questa sezione sulla forma de' fogli di udienza, e del registro de' voti segreti.

338. Nel primo foglio di udienza dovranno enunciarsi i nomi ed i cognomi de' giudici che sono intervenuti all'udienza, e dell' agente del pubblico ministero.

339. Il primo foglio di udienza potrà essere scritto anche di carattere di un commesso della cancelleria, qualora la necessità lo esiga e sia approvato dal presidente.

340. Il primo foglio di udienza sarà in carta bollata: esso però non dovrà recare il menomo dispendio alle parti contendenti.

341. Il processo verbale di chiusura annuale del primo foglio di udienza sarà sottoscritto dal presidente e dal proccuratore del Re.

342. Pe' tribunali la disposizione dell' articolo 57 avrà luogo in ogni trimestre.

343. Le deliberazioni del tribunale prese nella Camera del consiglio sopra semplici petizioni saranno distese in piè delle stesse dopo l' ordinanza emessa dal presidente per la corrispondente comunicazione all' agente del ministero pubblico e per la destinazione di un giudice relatore, ed in seguito delle conclusioni dello stesso agente del ministero pubblico.

344. Alla fine di ogni anno saranno riunite in un sol volume tutte le deliberazioni delle quali si è parlato nell' articolo precedente. Questo volume sarà numerato dal primo all'ultimo foglio, e sarà corredato di un esatto indice alfabetico sotto il rapporto degl' istanti.

345. Oltre a' due fogli di udienza enunciati nell' articolo 334, vi sarà presso ogni tribunal civile un libro numerato e cifrato dal presidente nel quale i giudici potranno notare per esteso il loro voto particolare. Questo libro sarà in carta semplice, e sarà denominato *registro de' voti segreti.*

346. Esso non sarà rinnovato in epoca determinata, ma nella sola circostanza che sia interamente scritto.

347. Il registro de' voti segreti sarà custo-

dito gelosamente e sotto chiave dal presidente dello stesso o da chi ne fa le veci.

348. È vietato al presidente o vicepresidente di estrarre o fare estrarre, senza un' espressa e preventiva autorizzazione del Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, copie o estratti de' voti notati nel registro anzidetto.

349. Gli estratti o copie che saranno rilasciate, verranno certificate dal presidente o da chi ne fa le veci.

350. Il giudice il quale vorrà profittare della facoltà concedutagli coll' articolo 345 di questo regolamento, dovrà scrivere di suo proprio carattere, o fare scrivere dal cancelliere nel registro de' voti segreti l' opinione che avrà manifestata, ed indi dovrà sottoscriverla.

351. Il voto da inserirsi nel registro de' voti segreti dovrà essere motivato nel fatto e nel dritto.

352. Il giudice il quale voglia inserire il suo voto nel registro de' voti segreti, dovrà farne la dimanda al presidente nel momento in cui è stata definitivamente approvata e redatta la dispositiva della sentenza. In niun caso il presidente potrà negarsi di secondare la dimanda del giudice.

353. Il giudice dovrà trascrivere o far trascrivere la sua opinione sul registro de' voti segreti nella Camera del consiglio. Egli non potrà mai, e per qualsivoglia ragione, trasportare il registro in altro luogo, o nella sua particolare abitazione.

354. Le opinioni de' giudici inserite nel registro de' voti segreti non potranno mai servi-

re di documento alle parti contendenti, nè dar loro alcuno diritto.

355. Il cancelliere, vicecancelliere o sostituto cancelliere, appena avrà ricevuto approvato il progetto delle considerazioni di ciascuna sentenza, dovrà insieme colle corrispondenti dispositive farne seguire immediatamente la trascrizione sul secondo foglio di udienza, nel modo che è stato indicato nell' articolo 47 di questo regolamento.

356. Il presidente o vicepresidente, ed il cancelliere o vicecancelliere o sostituto cancelliere dovranno sottoscrivere ciascuna minuta di sentenza inserita nel secondo foglio di udienza. Questa sottoscrizione dovrà aver luogo al più tardi nel secondo giorno dopo quello in cui sarà pervenuto nella cancelleria il progetto approvato delle considerazioni della sentenza.

357. Il presidente prima di apporre la sua firma sopra ciascuna minuta di sentenza, dovrà attentamente esaminare se la trascrizione è in perfetta conformità delle considerazioni e della dispositiva.

358. La disposizione dell' articolo precedente non altera nella menoma parte nè la risponsabilità che il cancelliere ha nel soggetto caso, nè le pene che in caso di contravvenzione potessero essere pronunziate sia contra il cancelliere istesso, sia contra alcuno de' commessi della cancelleria, che hanno eseguita la trascrizione.

359. Se per un accidente straordinario il presidente o vicepresidente si trovasse nella impossibilità di sottoscrivere il secondo foglio

di udienza dovrà ciò eseguirsi dal primo de' giudici in ordine di rango, che ha preso parte nella causa.

360. Il cancelliere nel caso in cui si trovi impedito a sottoscrivere il secondo foglio di udienza, sarà supplito dal vicecancelliere, sostituto cancelliere o altro commesso della cancelleria destinato a rimpiazzarlo.

361. Ne' casi preveduti da' due precedenti articoli, quegli che sottoscrive la sentenza, dovrà enunciare il motivo per lo quale ha luogo la sua supplenza.

CAPITOLO IX.

Della estensione e spedizione delle sentenze.

362. Il modo, secondo il quale debbono essere distese le sentenze, e la forma della loro spedizione son regolati dagli articoli 233, 234 e 239 delle *leggi della procedura ne' giudizj civili.*

363. Le conclusioni che dovranno inserirsi nelle sentenze, conterranno le sole cose espresse ne' numeri 1.° 2.° 3.° e 4.° dell' articolo 198 di questo regolamento.

364. Le conclusioni del ministero pubblico, quando non sia parte principale, non dovranno, a' termini dell' articolo 238 delle *leggi della procedura ne' giudizj civili*, essere inserite nelle sentenze: ben vero il medesimo potrà depositarle in cancelleria donde le parti interessate potranno estrarne le copie.

365. Le conclusioni del ministero pubblico,

che debbono inscrirsi nelle sentenze nel caso in cui agisce come parte principale, conterranno il solo reassunto delle dimande fatte all' udienza, e non mai la serie de' ragionamenti fatti in appoggio delle stesse.

366. Nella cancelleria saranno conservate in fascicoli numerati le narrative che son servite alla redazione delle sentenze. Ciascuna di esse sarà cifrata dal patrocinatore instante e dal cancelliere. Alle narrative saranno unite le conclusioni presentate all' udienza e le conclusioni motivate del pubblico ministero, qualora ve ne sieno.

367. Le narrative delle sentenze saranno redatte colla maggior precisione ed esattezza possibile. Esse dovranno presentare, secondo l' ordine cronologico, la notizia di quei fatti solamente che han dato luogo alla causa. Niun documento o atto di citazione o di difesa vi potrà essere trascritto in tutto o in parte: si potranno inserire nelle narrative le sole particole di quei documenti o di quegli atti, sulla intelligenza delle quali le parti non sono di accordo.

368. I patrocinatori sono risponsabili della esecuzione dell' articolo precedente; ed i presidenti o vicepresidenti de' tribunali particolarmente ne cureranno nella discussione delle narrative l' esatto adempimento.

369. I presidenti ed i vicepresidenti potranno delegare le funzioni loro attribuite in fatto di redazione di narrative a quelli tra i giudici che sono stati commissarj o relatori nelle cause.

370. Le pene stabilite negli articoli 195 e 196 di questo regolamento saranno applicabili a' patrocinatori i quali nella redazione delle narrative contravvenissero alle disposizioni comprese nell' articolo 367. Sarà sempre a loro carico, e senza che possano pretendere da alcuna delle parti indennizzazione, la spesa di quei ruoli della spedizione della sentenza, che comprendono le narrative redatte in contravvenzione dell' enunciato articolo 367 di questo regolamento.

371. La disposizione dell' articolo 65 di questo regolamento è anche applicabile a' tribunali civili.

CAPITOLO X.

Degli accessi de' giudici de' tribunali civili.

372. I tribunali civili non si determineranno ad ordinare gli accessi de' giudici, che nel solo caso di positiva necessità, e quando non possa altrimenti pervenirsi allo scoprimento del vero.

373. Niuna sentenza di tribunal civile, che ordina l' accesso di un giudice, potrà essere eseguita se non sia assicurato il servizio del collegio durante l' assenza dello stesso.

374. I proccuratori del Re presso i tribunali civili faranno conoscere al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia tutte le sentenze colle quali i tribunali avranno ordinato l' accesso de' giudici. Essi gliene dovranno ri-

mettere copia volta per volta, ed appena che saranno state pronunziate.

375. In ogni sentenza colla quale sarà ordinato l' accesso di un giudice, dovranno essere indicate colla maggiore esattezza possibile:

1.° l' oggetto della controversia;

2.° il disimpegno da eseguirsi dal giudice che accede sul luogo controvertito;

3.° i motivi che han determinato il tribunale ad ordinare l' accesso;

4.° il bisogno di far procedere all' accesso uno de' giudici del tribunale;

5.° la distanza che passa tra la residenza del tribunale ed il luogo nel quale dee seguire l' accesso;

6.° per approssimazione il tempo necessario per gita, dimora e ritorno del giudice;

7.° il nome del giudice incaricato dell' accesso.

376. I proccuratori del Re faranno conoscere a posta corrente al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia il giorno della partenza del giudice per l' accesso, e quello del suo ritorno in residenza.

CAPITOLO XI.

Delle sessioni generali del tribunale.

377. I tribunali civili composti di una o più Camere non potranno riunirsi in sessione generale, che per effetto di una convocazione che ne sarà fatta dal presidente.

378. Il presidente riunirà il tribunale in sessione generale tutte le volte che lo giudicherà conveniente, sia per deliberare per oggetti di disciplina, di ordine e di servizio interno o di un interesse comune all' intero tribunale, sia per occuparsi di affari appartenenti alle sue attribuzioni o rimessi al suo esame dal Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

379. Il presidente convocherà ancora il tribunale sulla dimanda motivata che gliene sarà fatta dal procuratore del Re. La convocazione sarà fatta ne' tre giorni successivi alla requisitoria.

380. Allorchè il tribunale sarà riunito in sessione generale, il procuratore del Re sarà chiamato ed assisterà alla medesima. Egli però non sarà presente alle deliberazioni del collegio ne' casi che risguardino l' applicazione delle misure di disciplina.

381. Tutte le volte che vi sarà sessione generale del tribunale, il procuratore del Re dovrà renderne informato il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, manifestando l' oggetto di cui il tribunale si è occupato.

382. Il presidente non permetterà che sia messo in deliberazione un affare od oggetto diverso da quello, per lo quale il tribunale si è riunito in sessione generale.

383. Le sessioni generali del tribunale avranno sempre luogo nella Camera del consiglio ed a porte chiuse; salvo ciò che sarà detto nell' articolo 990 di questo regolamento.

384. La riunione del tribunale in sessione generale non potrà ordinariamente aver luogo

ne' giorni indicati dal calendario per lo disbrigo delle cause. Qualora il bisogno o circostanze particolari consigliassero l' opposto, le sessioni generali del tribunale dovranno essere combinate in modo che la spedizione ordinaria delle cause non ne risenta il menomo ritardo.

385. I sostituti al proccuratore del Re non daranno voto particolare nelle sessioni generali del tribunale, eccetto il solo caso in cui lo stesso debba occuparsi di oggetti rimessi al suo esame dal Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

386. Sarà tenuto un registro per tutte le deliberazioni che saran prese dal tribunale riunito in sessione generale per gli oggetti indicati nell' articolo 378 di questo regolamento.

387. Delle deliberazioni prese dal tribunale in sessione generale sarà rimessa copia a posta corrente al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

CAPITOLO XII.

Del modo, secondo il quale debbono essere trattati gli affari notariali innanzi a' tribunali civili.

388. I tribunali civili tratteranno in sessione generale gli affari risguardanti le funzioni de' notaj e delle camere notariali loro sottoposte dalla legge organica sull' ordinamento giudiziario pe' reali dominj al di qua del Faro; salvo ciò ch' è disposto nel Real Decreto de' 22 agosto 1822.

389. Sono applicabili nel soggetto caso gli articoli 377 , 379 , 381 , 383 , 384 , e 387 di questo regolamento.

390. Per gli affari enunciati nell' articolo 388 il tribunale sceglierà tra i suoi componenti una Commessione incaricata di preparare le materie che la legge ha sommesse alla sua deliberazione ; ed a questa Commessione il proccuratore del Re passerà le carte che vi abbiano rapporto.

391. Sarà tenuto un registro particolare per tutte le deliberazioni che saran prese dal tribunale per affari risguardanti il ramo notariale.

CAPITOLO XIII.

Della Camera delle ferie.

392. Ogni tribunal civile nel corso delle vacanze indicate ne' numeri 1.° e 2.° dell' articolo 118 di questo regolamento dovrà tenere almeno quattro udienze. Tali udienze dovranno essere combinate in modo che ve ne sia una per ogni settimana. Le cause portate ad una delle udienze di ferie , che non vi siano state decise, dovranno spedirsi dagli stessi giudici in un' altra udienza che terranno all' uopo nel giorno seguente , e senza che perciò possa soffrire alcuna riduzione il numero delle altre udienze di ferie.

393. Nelle udienze feriali il tribunale dovrà occuparsi unicamente delle cause urgenti , e delle cause sommarie , se non ve ne abbiano delle urgenti.

394. Ne' tribunali civili composti di una sola Camera, la Camera di ferie sarà composta del presidente e del numero ordinario de'giudici.

395. Ne' tribunali civili composti di più Camere, il servizio nel corso delle ferie si farà da una Camera composta di giudici prescelti a norma dell' articolo 396 di questo regolamento. Ad una tal Camera presederanno alternativamente il presidente ed i vicepresidenti.

396. Ne' tribunali civili composti di più Camere i giudici di accordo tra loro dovranno dividersi alternativamente fra essi ciascuna delle udienze de' mesi di maggio e di ottobre, in modo però che nel corso dell' anno tutti i giudici prestino, per quanto è possibile, servizio nella Camera delle vacanze.

397. Le funzioni del ministero pubblico saranno esercitate alternativamente dal proccuratore del Re e da' suoi sostituti.

398. La distribuzione de' magistrati che debbono attendere a ciascuna udienza della Camera delle ferie sarà eseguita nel primo giorno del mese precedente a quello delle vacanze. Essa sarà compresa in un elenco sottoscritto dal presidente e dal proccuratore del Re, che verrà affisso nella cancelleria del tribunale ed alla sala di udienza del tribunale.

399. L' elenco enunciato nell' articolo precedente dovrà indicare con precisione i giorni, ne' quali saran tenute le udienze della Camera di ferie.

400. Il presidente farà l' apertura della Camera di ferie, ed il proccuratore del Re vi assisterà.

In questa occasione sarà stabilito tutto ciò che potrà occorrere per la tenuta delle udienze della Camera di ferie.

In caso d' impedimento del presidente e del proccuratore del Re, essi saranno rispettivamente rimpiazzati da un vicepresidente e da un sostituto.

401. In tutti i casi ne' quali si troverà impedito colui che deve presedere nell' udienza della Camera di ferie, e non potrà compiersi il numero legale de' votanti, egli sarà rimpiazzato dal giudice che si troverà iscritto il primo nella lista di rango, ed in caso d' impedimento di costui, da quello tra i giudici che gli succede immediatamente appresso, purchè non sieno di servizio.

402. In mancanza di uno o più giudici, si chiameranno quei giudici che non sono di servizio, cominciando dall' ultimo in ordine di rango.

403. Lo stesso si farà tra i sostituti del proccuratore del Re, che debbono disimpegnare il ministero pubblico presso una udienza della Camera di ferie. La scelta però ne apparterrà esclusivamente al proccuratore del Re o a colui che legalmente lo rimpiazza.

404. Per ciascuna udienza della Camera di ferie vi sarà un ruolo particolare delle cause che saranno trattate nella stessa. Questo ruolo sarà formato e sottoscritto esclusivamente da quel magistrato che è chiamato a presederla.

405. Le cause che si portano all' udienza della Camera delle ferie, saranno prese tanto da quelle già iscritte nel ruolo generale, distribuite alle altre Camere, qualora il tribunale ne abbia più di una, quanto da quelle che sono iscritte nel ruolo generale durante il corso delle ferie.

406. Le cause che non saranno state giudicate nelle udienze della Camera delle ferie, saranno rimandate alle Camere cui prima appartenevano, quando se ne trovi eseguita la distribuzione; e nel caso opposto saranno distribuite a norma degli articoli 212 e seguenti, §. I, sezione III, capitolo VIII del terzo titolo di questo regolamento.

407. Per la Camera di ferie i permessi di citare a breve termine e le altre misure di urgenza saranno accordate esclusivamente dal magistrato, che dee presedere quella udienza delle ferie, nella quale dovranno trattarsi le cause, cui tali misure hanno rapporto.

408. Le disposizioni di questo regolamento per le udienze ordinarie saranno eseguite dalla Camera di ferie in tutti i casi ne' quali potrà farsene l' applicazione.

409. Ne' tribunali civili composti di più Camere i presidenti nel corso delle ferie saranno rimpiazzati per lo disimpegno delle loro particolari funzioni da coloro che son destinati a reggere le udienze della Camera di ferie. Ciascuno di essi ne adempirà le funzioni per quella settimana, nella quale ha luogo l' udienza, in cui egli dee presedere.

CAPITOLO XIV.

De' giudizj per via di sommaria esposizione.

410. I giudizj per via di sommaria esposizione, a' termini del titolo XVI, libro VI delle *leggi della procedura ne' giudizj civili*, saranno spediti in particolari udienze che saran tenute all'uopo dal presidente del tribunale, ed anche da' vicepresidenti, qualora lo stesso sia composto di più Camere. Queste udienze saran dette *udienze di rapporto*.

411. In ogni cancelleria di tribunal civile rimarrà affisso un elenco nel quale saranno indicati i giorni in cui avran luogo le udienze di rapporto, e le ore nelle quali si darà principio alle stesse. Questo elenco sarà rinnovato in ogni semestre, e sarà sottoscritto dal presidente.

412. Se il tribunale è composto di più Camere, vi sarà un elenco per ognuna di esse.

413. In niun caso il numero delle udienze di rapporto per ogni settimana potrà essere minore di due.

414. Le disposizioni degli articoli precedenti, per ciò che risguarda lo stabilimento dell' elenco ed il numero delle udienze di rapporto, non alterano nella menoma parte la facoltà conceduta al presidente o vicepresidenti del tribunale dall' articolo 891 delle *leggi della procedura ne' giudizj civili* per gli affari di positiva urgenza.

415. Tutte le domande per gli oggetti appartenenti alle udienze di rapporto saranno dirette al presidente del tribunale.

Ne' tribunali civili però composti di più Camere saranno dirette al presidente le sole dimande relative alle cause non ancora distribuite, o che, distribuite, sieno spettate in sorte a quella cui egli presiede. Le altre dimande saran dirette a' rispettivi vicepresidenti delle Camere alle quali le cause, cui le stesse han rapporto, trovansi incardinate.

416. Nelle udienze di rapporto il presidente ed i vicepresidenti saranno assistiti dal cancelliere, o da un vicecancelliere, o da un sostituto cancelliere.

417. Le decisioni che saranno profferite nelle udienze di rapporto, avranno il nome di *ordinanze*.

418. Ogni presidente o vicepresidente del tribunal civile avrà per le udienze di rapporto un registro nel quale saran notate, appena che saranno profferite e con ordine progressivo, le dispositive delle ordinanze e qualunque altra deliberazione possa mai prendere nel corso delle stesse. Questo registro sarà chiamato foglio per le udienze di rapporto.

419. Sono applicabili al foglio per le udienze di rapporto le disposizioni contenute negli articoli 39, 43, 44, 46, 48, 50, 54, 55, e 56 di questo regolamento.

420. È applicabile ancora al foglio per le udienze di rapporto la prima parte dell' articolo 325 di questo regolamento.

421. Sono applicabili per la redazione delle ordinanze de' presidenti o vicepresidenti gli articoli 53, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 359, 360 e 361 di questo regolamento.

422. Le minute delle ordinanze saranno scritte in fogli separati, onde su ciascuna di esse possa essere apposta la formalità del registro.

423. Ne' casi ne' quali il presidente o vicepresidente può, a ragione di motivi di urgenza, commettere l' esecuzione delle sue ordinanze sull' originale, dovrà immediatamente riportarsi la dispositiva della stessa sul foglio per le udienze di rapporto.

424. Le minute delle ordinanze rese in udienza di rapporto, che debbono essere depositate in cancelleria a' termini dell' articolo 893 delle *leggi della procedura ne' giudizj civili*, saranno ivi scrupolosamente conservate in fascicoli numerati corrispondentemente alle dispositive delle ordinanze.

425. Qualora dopo l' ordinanza, la causa sia portata pel merito innanzi al tribunale, si noterà nella colonna delle osservazioni del ruolo generale o del ruolo di Camera, in cui la causa sarà iscritta, l' ordinanza di rapporto pronunziata nella causa, ed il numero della stessa.

TITOLO IV.

DE' TRIBUNALI CIVILI INVESTITI DELLE FUNZIONI DI TRIBUNALI DI COMMERCIO.

426. I tribunali civili, allorchè son chiamati a' termini della legge organica sull' ordinamento giudiziario ad assumere le funzioni di tribunali di commercio, si uniformeranno a tutte le disposizioni stabilite per gli stessi, ed a tutte le disposizioni contenute nel capitolo se-

guente, tranne quelle comprese negli articoli 431 a 440, 453, e 455 di questo regolamento.

427. I tribunali civili dovranno altresì tenere nel caso preveduto nell' articolo precedente tutti i registri che saranno stabiliti pe' tribunali di commercio.

428. I tribunali civili giudicheranno le cause commerciali collo stesso numero di votanti, che è stabilito per le cause di loro ordinaria competenza.

429. Nel caso indicato nell' articolo 426 di questo regolamento, qualora nelle cause commerciali le leggi richiederanno l' intervento del ministero pubblico, ne saranno adempite le funzioni dal proccuratore del Re presso il medesimo tribunale civile o da alcuno de' suoi sostituti.

TITOLO V.

DE' TRIBUNALI DI COMMERCIO.

430. Le disposizioni contenute ne' capitoli II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XIII del titolo precedente sono applicabili a' tribunali di commercio; salvo ciò che sarà detto negli articoli seguenti.

431. Presso i tribunali di commercio non esistendo fissamente alcun agente del ministero pubblico, è affidato esclusivamente a' presidenti de'medesimi tutto ciò che per effetto delle disposizioni enunciate nel titolo precedente i presidenti de' tribunali civili debbono eseguire relativamente al servizio del tribunale, intesi, o di accordo co' proccuratori del Re; o

debbe essere eseguito dagli stessi proccuratori del Re.

432. Il discorso prescritto dall' articolo 121 di questo regolamento sarà fatto dal presidente del tribunale di commercio, o dietro sua particolare delegazione, da uno de' giudici. Egli non farà alcuna requisitoria, ma denunzierà gli abusi de' quali avrà ragione di dolersi, al proccurator generale del Re presso la gran Corte civile nella giurisdizione della quale il tribunale è collocato.

433. Il proccurator generale del Re presso la gran Corte civile dovrà rimettere al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia una copia del rapporto che avrà ricevuto dal presidente del tribunal di commercio, indicare le disposizioni che avrà dato sull' oggetto, qualora rientrino nella sua attribuzione, e provocare le altre che dipendono dall' autorità superiore.

434. Nella lista di rango de' tribunali di commercio saran compresi i supplenti nell' ordine della loro anzianità come supplenti.

435. Nel caso di assenza, mancanza o altro impedimento di un giudice del tribuuale di commercio, questi sarà rimpiazzato dal più antico de' supplenti in ordine di nomina, e questi mancando, da quello che gli succede nella lista di rango, e così in appresso.

436. Ne' tribunali di commercio, il numero di cinque votanti è di rigore. Questo numero potrà compiersi indistintamente co' giudici ordinarj e co' supplenti.

437. È lasciato alla prudenza del tribunale chiamare per le udienze quel numero maggiore di votanti che crederà opportuno, onde la spedizione degli affari non soffra ritardo.

438. Trovandosi presenti più di cinque votanti, si dovranno astenere gli ultimi in ordine di rango: se tra costoro vi ha il relatore, dovrà astenersi chi immediatamente lo precede nell'ordine istesso.

439. Il progetto del calendario di ciascun tribunale di commercio sarà parimente sottoposto al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia per mezzo del proccurator generale presso la rispettiva gran Corte civile.

440. I tribunali di commercio fisseranno le loro udienze in quei giorni che loro sembreranno più convenienti al bene del pubblico servizio; salva sempre però la disposizione contenuta nell' articolo 148 di questo regolamento.

441. Nel ruolo generale delle cause, in vece del patrocinatore dell' attore, vi sarà il nome del suo proccuratore, qualora ne abbia, e vi sarà soppressa la colonna segnata col numero 4.°

442. In generale le parti dovranno richiedere la iscrizione delle cause al ruolo generale nel termine indicato nell' articolo 210 di questo regolamento. Per quelle poi per le quali sarà stato accordato il permesso di citare a giorno ed ora fissa, la iscrizione dovrà aver luogo prima che la causa sia chiamata all'udienza.

443. Le cause commerciali essendo tutte sommarie, il ruolo settimanile de' tribunali di commercio non sarà diviso in due parti, secondo

ch' è detto nell' articolo 245 di questo regolamento ; e conterrà l' elenco delle cause destinate a trattarsi nella settimana seguente , secondo l' ordine progressivo col quale sono iscritte nel ruolo generale, purchè sieno scorsi i termini della citazione : salvo ciò che è stabilito negli articoli 248 , 249 , e 250 dello stesso regolamento per le cause , per le quali si sarà ottenuto il permesso di citare a breve termine , o con assegnazione a giorno fisso.

444. Le obbligazioni imposte negli articoli 189 a 199 , 261 , 262 , 264 , 276 , 278 a 281 , di questo regolamento , a' patrocinatori saranno adempite dalle rispettive parti contendenti o da' loro proccuratori. Son loro applicabili le multe comminate coll' articolo 32 di questo regolamento.

445. Sono altresì applicabili a' tribunali di commercio le disposizioni comprese negli articoli 35 , 36 e 51 di questo regolamento. Essi però dovranno decidere le cause al più tardi nella seconda udienza dopo quella in cui sono state lette le conclusioni.

446. Ne' tribunali di commercio la redazione delle sentenze , qualora non abbia avuto luogo nel corso della medesima udienza nella quale la causa è stata decisa , dovrà trovarsi adempiuta al più tardi due giorni dopo quello della pubblicazione della corrispondente dispositiva.

447. La redazione delle narrative è affidata a' cancellieri de' tribunali di commercio o de' tribunali civili investiti delle funzioni de' tribunali di commercio.

448. Le minute delle sentenze, che debbono inserirsi nel secondo foglio di udienza de' tribunali di commercio, dovranno contenere:

1.° i nomi e cognomi de' giudici e di colui che ha sostenuto le funzioni del ministero pubblico, qualora ve ne sia stata l'occasione;

2.° i nomi, cognomi, le professioni ed i domicilj delle parti;

3.° le loro conclusioni e l'esposizione sommaria degli articoli di fatto e di diritto;

4.° i motivi e la dispositiva delle sentenze.

449. È applicabile a' tribunali di commercio la disposizione contenuta nell'articolo 65 di questo regolamento.

450. Le disposizioni dell' articolo 238 delle *leggi della procedura ne' giudizj civili* sono applicabili ancora a' tribunali di commercio per le cause nelle quali interviene il ministero pubblico.

451. La vidimazione delle spedizioni delle sentenze apparterrà a' presidenti.

452. Il presidente non potrà riunire il tribunal di commercio in sessione generale, che per oggetti relativi al servizio interno, all' applicazione di pene disciplinari, o per affari sottoposti all'esame dello stesso per disposizione del Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

453. Il numero delle udienze nel tempo delle ferie di primavera e di autunno sarà almeno di otto per ciascun mese. Esse saranno combinate in modo che ve ne sieno due per ogni settimana.

454. Il servizio delle udienze nel corso delle ferie sarà alternato tra' giudici ed i supplenti in modo però che in ciascuna udienza vi sia almeno un giudice ordinario, sempre che altrimenti non possa succedere.

455. La corrispondenza tra 'l tribunale di commercio e le altre autorità apparterrà esclusivamente al presidente dello stesso.

456. Sono applicabili a' tribunali di commercio le disposizioni contenute nelle *leggi della procedura ne' giudizj civili* relativamente alla liquidazione delle spese di giudizio.

TITOLO VI.

DELLE GRAN CORTI CIVILI.

457. Tutte le disposizioni contenute nel titolo III di questo regolamento, ad eccezione di quelle comprese ne' capitoli XII e XIV dello stesso titolo, sono applicabili alle gran Corti civili; salvo ciò che sarà detto negli articoli seguenti.

458. Nella gran Corte civile di Napoli passeranno in ciascun anno due giudici da una Camera all' altra; e ciò per esecuzione del principio stabilito nell' articolo 107 di questo regolamento.

459. L' articolo 139 è applicabile alle gran Corti civili.

460. Nella gran Corte civile in Napoli però non potendosi compiere il numero legale de' votanti co' giudici di altre Camere, si richiederà il presidente della gran Corte crimina-

le della provincia a somministrare il numero de' giudici necessario a quella Camera che ne manca.

461. Il presidente della gran Corte civile in Napoli dovrà chiedere a quello della gran Corte criminale della provincia i supplenti non più tardi, per quanto è possibile, della vigilia dell' udienza in cui saranno essi necessarj.

462. Il presidente della gran Corte criminale non potrà negare i supplenti alla gran Corte civile, che nel solo caso di assoluta necessità.

463. La risposta del presidente della gran Corte criminale contenente il rifiuto, qualunque sia la ragione sulla quale verrà esso poggiato, dovrà essere sempre motivata. Il presidente della gran Corte civile per l' organo del procurator generale della medesima dovrà immediatamente rimetterne copia al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

464. Alla fine di ogni semestre il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia fisserà l' ordine col quale i giudici della gran Corte criminale dovranno supplire i giudici della gran Corte civile.

465. Il presidente della gran Corte criminale nella scelta de' giudici che debbono mandarsi a supplire nella gran Corte civile, dovrà seguire l' ordine col quale i medesimi son designati nella destinazione del Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

466. Nella gran Corte civile di Napoli, pe' giudizj di *presa a parte* o *azione civile* contro i giudici di circondario, contra i tribunali civili o contra qualcuno de' membri di essa,

la distribuzione a sorte, a' termini degli articoli 212 e seguenti di questo regolamento, cadrà fra le altre Camere, esclusa però quella che ne avrà ammesso il ricorso.

467. La formazione del progetto del calendario delle gran Corti civili avrà luogo otto giorni prima delle vacanze autunnali di ciascun anno, e sarà immediatamente rimesso al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia per le superiori risoluzioni.

468. Il numero di sette votanti richiesto nelle gran Corti civili è di rigore. In conseguenza quando in una gran Corte civile o in una Camera di esse sia presente un numero maggiore di giudici, si asterranno dal votare coloro che trovansi gli ultimi in ordine di rango. Nel caso però che taluno di questi sia commessario o relatore, egli voterà, e si asterrà un altro de' giudici che lo precede nell' ordine medesimo.

Tutti i giudici i quali intervengono all' udienza in ciascuna Camera delle gran Corti civili, dovranno notarsi presenti nel primo foglio di udienza. Allorchè poi si viene a votare, dovranno portarsi presenti i soli giudici che compiono il numero legale de' votanti, accennando che gli altri si sono astenuti, a norma delle disposizioni contenute nell' articolo precedente.

469. Nulla è innovato alle disposizioni finora emesse per lo servizio delle gran Corti civili residenti in Aquila, Catanzaro, e Trani.

TITOLO VII.

DE' GIUDICI ISTRUTTORI.

470. I giudici istruttori vigileranno sulla condotta de' giudici di circondario nell' amministrazione della giustizia correzionale e di polizia, e ne faranno rapporto a' procuratori generali del Re presso le gran Corti criminali.

471. Per effetto di questa vigilanza i giudici istruttori potranno ne' casi particolari ordinare a' giudici di circondario il disbrigo di cause correzionali o di polizia, e chieder conto dell' andamento e dell' esito delle medesime, senza sospenderne però il corso. In niun caso potranno farsene trasmettere gli atti.

472. I giudici istruttori ne' casi gravi proseguiranno essi le istruzioni de' processi cominciate da' giudici di circondario, e negli altri le commetteranno a' giudici di circondario del loro distretto.

473. Se il giudice istruttore troverà che in uno de' rapporti prescritti dall' articolo 83 di questo regolamento un giudice di circondario abbia equivocato nella classificazione de' reati, avrà cura di rendernelo avvertito e di farne rettificare l' errore.

474. I giudici istruttori si serviranno de' rapporti circa i delitti e le contravvenzioni, per esercitare la loro vigilanza su' giudici di circondario a norma dell' articolo 471 di questo regolamento: si serviranno del rapporto su i misfatti, per commettere le istruzioni o ritenerle a' termini del successivo articolo 472.

Nel caso che i giudici istruttori riterranno per loro le istruzioni, richiameranno gli atti dai giudici di circondario, i quali, fino a che non avranno ordine d' invio, proseguiranno le istruzioni.

475. I giudici istruttori in un rapporto settimanile daranno parte al proccurator generale del Re presso la gran Corte criminale della provincia de' fatti criminosi avvenuti nel distretto, colle indicazioni delle istruzioni che han commesso, o si han riserbato nel corso della settimana. Il proccurator generale potrà ordinare a' giudici istruttori di richiamare ad essi la istruzione commessa. Degli affari urgenti daranno notizia al proccurator generale, senza attendere il periodo del rapporto settimanile.

476. I giudici istruttori, anche dopo aver commesso le istruzioni de' misfatti a' giudici di circondario, vigileranno sulla loro condotta; e potranno all' uopo comunicare a' medesimi le norme da seguire per lo scoprimento de' rei. Potranno ancora avocare a loro le istruzioni commesse, sempre che crederanno utile alla giustizia questa misura, e ne informeranno il proccurator generale del Re presso la gran Corte criminale.

477. Ad oggetto di non ritardare il disbrigo delle istruzioni, i giudici istruttori per le istruzioni, che commettono al giudice dello stesso circondario nel quale il fatto criminoso è avvenuto, daranno corso alle commesse senza attendere l' approvazione del proccurator generale. Questo magistrato però potrà sempre

rivocare le commesse ne' termini dell' articolo 475 di questo regolamento.

Per quelle istruzioni poi che i giudici istruttori credono utile di commettere al giudice di un circondario diverso da quello, nella cui giurisdizione il fatto criminoso è avvenuto, o di richiamare dal giudice cui si trova commessa, per ricommetterla ad altro giudice, dovranno prima di fare tali commesse chiedere ed attendere l'approvazione del proccurator generale.

478. I giudici istruttori impiegheranno la loro diligenza ad inquirere su' reati non riferiti da' giudici di circondario. Sono anche particolarmente incaricati ad inquirere su tutti gli abusi di autorità di qualunque specie, che si commettono nel loro distretto.

479. I giudici istruttori saranno in corrispondenza tra essi per somministrarsi scambievolmente tutte le notizie opportune per lo scoprimento de' reati, e per procurare l'arresto de'rei.

480. I giudici istruttori potranno uscire dalla loro residenza per lo distretto, sempre che negli affari d'importanza il bene del servizio ne gli consiglierà. Prima però di abbandonar la residenza, ne dovranno dar parte al proccuratore generale presso la gran Corte criminale, indicandogli il luogo per lo quale si dirigeranno: potranno però partire senza attenderne il riscontro.

481. I giudici istruttori nella città di Napoli saranno nell'obbligo di fare in ogni giorno al proccurator generale presso la gran Corte criminale i rapporti indicati negli articoli 83 ed 85 del capitolo V del titolo II.

482. Sono applicabili a' giudici istruttori gli articoli 90 , 91 , 92 , 94 e 95 di questo regolamento.

483. I giudici istruttori rimetteranno a' procuratori generali del Re presso le rispettive gran Corti criminali gli stati loro prescritti con istruzioni particolari.

484. I giudici istruttori in ciascun processo che loro perverrà , dovranno verificare se il numero de' fogli in esso scritti corrisponde a quelli indicati nella lettera d' invio. Eglino faranno brevemente menzione della esecuzione di questa verifica in piè dell' ultimo foglio scritto del processo , e ne cifreranno tutte le pagine.

485. È rigorosamente inculcato agli ufiziali di polizia giudiziaria che compilano istruzioni , di serbare il segreto delle pruove raccolte.

486. I funzionarj che compilano istruzioni dovranno far precedere ad ogni processo criminale il correlativo compendio. Questo compendio dovrà contenere :

1.° l' istoria breve e distinta del fatto criminoso;

2.° la indicazione succinta delle pruove raccolte , de' fonti dai quali son tratte , e de' corrispondenti fogli del processo ;

3.° la indicazione se rimane altro a fare per lo migliore sviluppo del vero , e nell' affermativa , i motivi pe' quali non vi si sia proceduto.

TITOLO VIII.

DELLE GRAN CORTI CRIMINALI.

CAPITOLO I.

Dell' ordine di servizio nelle gran Corti criminali; delle vacanze; del rango che i componenti le stesse serbano tra esso loro; de' presidenti, vicepresidenti e giudici; e del modo di supplirli.

487. Le disposizioni contenute ne' capitoli I, II, III, IV, V e VI del titolo III di questo regolamento sono rispettivamente applicabili alle gran Corti criminali composte di una o più Camere; salvo ciò che sarà detto negli articoli seguenti, e salvo quello è stabilito nell' arcolo 470.

488. Nelle gran Corti criminali composte di più Camere passeranno in ogni anno de' giudici da una Camera all' altra.

489. Il progetto per lo cambiamento o giro de' giudici sarà formato nella prima quindicina del mese di ottobre, ed immediatamente trasmesso al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia per le superiori risoluzioni.

490. Giunta l'epoca del passaggio de' giudici da una Camera all' altra, quei tra loro che si ritrovavano in una Camera nella quale sia cominciata qualche pubblica discussione, dovranno ritornarvi per assistere sino al compimento della medesima.

491. Le gran Corti criminali non godranno delle vacanze indicate ne' numeri 1.° e 2.° dell' articolo 118 di questo regolamento.

492. Nel primo giorno giuridico di ogni mese di novembre il proccurator generale presso la gran Corte criminale, o alcuno de' suoi sostituti, dovrà pronunziare un discorso in conformità di ciò che trovasi stabilito nell' articolo 121 di questo regolamento.

493. Gli articoli 464 e 465 di questo regolamento sono applicabili alle gran Corti criminali ed a' tribunali civili pe' supplenti che debbono esserne somministrati alle stesse.

494. Nelle gran Corti criminali potranno intervenire, affin di compiersi il numero legale de' votanti, oltre i giudici de' tribunali civili a' termini delle leggi e de' regolamenti in vigore, anche i proccuratori del Re ed i presidenti degli stessi tribunali. I presidenti non saranno chiamati che in ultimo luogo.

495. In qualunque caso il numero de' componenti il tribunal civile, o giudici, o proccuratore del Re, o presidente, che andranno a votare nelle gran Corti criminali, non potrà mai eccedere quello fissato dalla legge organica sull' ordinamento giudiziario.

496. I giudici istruttori residenti ne' capoluoghi delle provincie potranno essere chiamati a supplire nelle gran Corti criminali anche per le cause nelle quali hanno fatto atti d' istruzione nel caso in cui il tribunal civile non possa dare un numero sufficiente di votanti.

497. Il giudice istruttore promosso a giudice

di gran Corte criminale potrà votare nelle cause, nelle quali prima della sua promozione abbia compilata la istruzione.

498. Affin di conciliare l' esecuzione degli articoli 494 e 495 di questo regolamento col servizio de' tribunali civili, i presidenti de' medesimi regoleranno colla loro prudenza l' orario delle udienze in modo che i proccuratori del Re possano esser liberi dalla occupazione della udienza in ora opportuna, quando occorra che debbano andare a supplire nelle gran Corti criminali.

499. Qualora occorra chiamare nelle gran Corti criminali un numero di magistrati civili, tale che non possa in alcun modo reggersi il tribunal civile, il presidente di questo collegio procurerà di anticipare o abbreviare la durata della udienza, secondo le circostanze, affinchè possano i votanti esser liberi in ora non molto avanzata. In questo caso egli dovrà renderne informato il pubblico mediante un avviso che sarà affisso, il più presto che sia possibile, alla porta della sala di udienza ed all' ingresso della cancelleria.

500. I presidenti ed i proccuratori del Re presso la gran Corte criminale e presso il tribunal civile dovranno fra loro concertarsi intorno alle misure economiche che in caso di bisogno converrà prendere, onde il servizio dell' una e dell' altro resti sempre assicurato.

501. Il proccuratore del Re presso il tribunal civile, allorchè interviene nella gran Corte criminale, sederà alla destra del presidente

della stessa : se v' interverrà insieme col presidente civile, questi sederà alla destra, ed egli alla sinistra.

502. Allorchè nel collegio manca il presidente della gran Corte criminale, la sedia di costui rimarrà vota : il presidente ed il proccuratore del Re occuperanno rispettivamente il posto di sopra indicato, ed il giudice criminale più antico per ordine di nomina disimpegnerà le funzioni di presidente.

CAPITOLO II.

Della distribuzione delle cause, dell' ordine col quale debbono essere spedite e della formazione del ruolo.

503. Il proccurator generale del Re presso la gran Corte criminale appena avrà ricevuto dai giudici istruttori o da' giudici di circondario i rapporti de' reati commessi nella provincia, dovrà comunicarli al collegio.

504. Il presidente della gran Corte in vista degli enunciati rapporti farà la distribuzione degli affari tra i giudici, e riterrà per se quelli che crede.

505. Nelle gran Corti criminali composte di più Camere il presidente distribuirà gli affari solamente tra le Camere. La distribuzione degli affari tra i giudici appartenenti alle Camere nelle quali non risiede il presidente, sarà fatta da' rispettivi vicepresidenti o da coloro che ne faran le veci.

506. Ne' casi di assenza, mancanza o altro impedimento di un giudice commessario, il presidente o vicepresidente, allorchè le cause allo stesso assegnate debbono essere portate all' udienza della gran Corte criminale, destinerà altro giudice che ne adempia interinamente le funzioni.

507. Ciascun giudice dovrà tenere un notamento particolare delle cause ad esso delegate.

508. Le gran Corti criminali avranno cura di spedire, per quanto è possibile, prima le cause de' rei presenti, ed indi quelle de' rei assenti.

509. Le gran Corti criminali dietro le requisitorie de' proccuratori generali presso le medesime potranno per urgenti motivi chiedere l'autorizzazione del Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, perchè l' istruzione di una causa passi da un giudice istruttore ad un altro. Nella deliberazione debbono essere enunciate le cause che hanno indotto il proccurator generale e la gran Corte a chiedere tale autorizzazione, e debbe essere enunciato il giudice cui si vuol delegare la istruzione.

510. Non si potrà mai commettere direttamente una istruzione o una parte di essa ad un giudice di circondario, spogliandone il giudice istruttore. I giudici di circondario debbono ricevere sempre la commessa da' giudici istruttori.

511. Il presidente ed i giudici destinati commessarj dovranno interessarsi pel disbrigo degli affari: a tal effetto dovranno al bisogno

mettersi di accordo col proccurator generale per le misure convenienti.

512. Sono applicabili a' giudici delle gran Corti criminali ed a' proccuratori generali presso le medesime le disposizioni contenute negli articoli 602 e 611 di questo regolamento per la ricezione e restituzione delle carte o processi dalla cancelleria. Il registro sarà unico.

513. Nelle gran Corti criminali il ruolo delle cause che vi dovranno essere trattate in pubblica discussione, sarà formato in ogni quindici giorni.

514. Il presidente ed il proccurator generale presso la gran Corte criminale si concerteranno per la formazione del ruolo. In esso, avuto riguardo alla disposizione contenuta nell'articolo 508 di questo regolamento, saranno iscritte tutte le cause per le quali siensi spedite le cedole di assegnazione pe' testimonj da citarsi, essendo già esauriti tutti i termini, o che per la vicinanza de' luoghi si possono citare comodamente pria del giorno che sarà fissato nel ruolo.

515. Qualora nella formazione del ruolo vi sia per qualche causa diversità di opinioni tra 'l presidente ed il proccurator generale, interverrà il commessario per dirimere la quistione; ed ove il commessario sia lo stesso presidente, interverrà il giudice più anziano.

516. Il ruolo sarà firmato dal presidente, e vidimato dal proccurator generale.

517. Il presidente ed il proccurator generale nel determinare i giorni per la discussione delle cause avranno cura di regolar le cose in mo-

do , che le cause per le quali si prevede che la discussione possa occupare più di una seduta , non sieno cumulate colle altre di breve discussione , affinchè non si producano spese inutili per trattenimento di testimonj.

518. Il ruolo sarà pubblicato almeno due giorni prima che cominci la quindicina cui lo stesso ha rapporto. Ne sarà affissa copia nella sala di udienza , nella cancelleria e nell' officio del proccurator generale.

CAPITOLO III.

Delle udienze delle gran Corti criminali.

519. Le gran Corti criminali terranno le loro sedute in tutti i giorni , tranne

1.° le domeniche ;

2.° le feste di doppio precetto ecclesiastico ;

3.° i giorni di gala della real Corte , ne' quali ricorrono i nomi e le nascite delle LL. MM. il Re , e la Regina , e delle LL. AA. RR. il Duca e la Duchessa di Calabria.

Il giovedì di ciascuna settimana sarà feriale per le gran Corti criminali , purchè nel corso della stessa settimana non vi sia stata altra festa di doppio precetto o di gala , o non debba continuarsi qualche pubblica discussione. In questo ultimo caso se la discussione ha fine prima della settimana , la feria del giovedì sarà rimpiazzata nella settimana stessa : non mai potrà rimpiazzarsi nella settimana seguente.

520. La durata delle sedute delle gran Corti criminali sarà per lo meno di cinque ore. Il

presidente potrà prorogarne la durata , qualora lo richiegga il bene della giustizia ed il pubblico servizio.

521. Nella tabella prescritta coll' articolo 185 di questo regolamento saranno trascritti gli articoli 543 a 547 delle *leggi della procedura ne' giudizj penali*, gli articoli 174, 175 e 177 delle *leggi penali* , e gli articoli 173 a 185 di questo regolamento.

522. Gli articoli 159, 160 , 161, 166, 167 , 168 , 169, 170, 172 , e la sezione III del capitolo VII del titolo III di questo regolamento sono ancora applicabili alle gran Corti criminali.

523. Nel caso che qualche impreveduta circostanza obblighi a protrarre la discussione di una causa tal che si venga a complicare con altre cause, si avrà cura di regolar la udienza in modo che le altre cause di minore importanza , per le quali sono venuti i testimonj , non sieno ritardate con detrimento degl' interessi del tesoro.

524. Qualora nel giorno della pubblica discussione manchi il difensore degli accusati o di alcun di essi , il presidente ne destinerà nel momento un altro di ufizio , onde alcuno non rimanga indifeso. Il difensore destinato in tal modo non potrà rifiutarsi senza giusta ragione di assumere la difesa. In caso di contravvenzione egli sarà sottoposto alle pene disciplinari. Il presidente qualora trovi sussistenti le scuse allegate , dovrà immediatamente destinare un altro difensore all' accusato.

525. Il difensore il quale senza giusta causa non si presenta alla udienza nel giorno destinato per la pubblica discussione, potrà essere condannato ad una multa non minore di ducati dieci, nè maggiore di ducati cento. Sarà condannato altresì alle spese inutili del giudizio; e ciò oltre alla pene disciplinari secondo le *leggi della procedura ne' giudizj penali*.

526. Qualora un dibattimento non possa cominciarsi nel giorno fissato, dovrà essere redatto un processo verbale nel quale saranno spiegati i motivi del differimento. La gran Corte destinerà altro giorno, e la corrispondente decisione sarà notificata alle parti ed a' loro rispettivi difensori.

527. Tutte le volte che alcuna delle cause messe a ruolo non potesse nel giorno stabilito esser discussa e decisa, sia per colpa del patrocinatore, sia pel non intervento di alcuno de' giudici, le gran Corti criminali dovranno nel giorno medesimo esprimere in un verbale i motivi del ritardo colle circostanze particolari, sulle quali dovrà richiamarsi l' attenzione del Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia per li analoghi provvedimenti. Il processo verbale firmato dal presidente e dal procurator generale verrà spedito al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia colla maggiore celerità.

528. Gli agenti di qualunque pubblica amministrazione, allorchè assistono alla udienza per sostenere i diritti della medesima, prenderanno posto come parte civile.

529. Gl' imputati non potranno far uso di uniformi, distintivi o altre insegne, allorchè sono alla pubblica discussione, nè di titoli di onorificenza in tutti gli atti di procedura.

530. I verbali della pubblica discussione cominceranno sempre colla indicazione dell' ora in cui si dà principio alla stessa, e termineranno colla indicazione dell' ora nella quale il presidente avrà sciolta l' udienza, o si sarà compiuta la discussione.

531. Il cancelliere, appena sarà compiuta la pubblica discussione, dovrà far sottoscrivere da' giudici e dal pubblico ministero presenti il processo verbale che sarà redatto a ragion della stessa. Qualora a ciò manchi, egli sarà multato per la prima volta in ducati venti, e per la seconda sarà sospeso per quel tempo che sarà stabilito dal Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia: in caso di recidiva il cancelliere potrà essere ancora destituito.

532. Appena sarà aperta la pubblica discussione di una causa, il giudice destinato commessario dovrà farne il rapporto alla pubblica udienza.

533. Le deliberazioni delle gran Corti criminali relative alla sottoposizione all' accusa saranno prese, per quanto è possibile, sempre col numero di cinque votanti. Nel solo caso di mancanza o di altro impedimento di giudici vi potranno intervenire tre votanti. Nel primo foglio di udienza dovranno essere spiegati colla maggiore esattezza i motivi pe' quali le deliberazioni anzidette saran prese col numero di tre e non già di cinque votanti.

CAPITOLO IV.

De' fogli di udienza, e del modo di votare, e della redazione delle decisioni.

534. Sono applicabili alle gran Corti criminali le disposizioni contenute nelle sezioni VIII, IX e X del capitolo VIII titolo III di questo regolamento; salvo ciò che sarà detto negli articoli seguenti.

535. Il primo foglio di udienza è destinato a contenere le sole dispositive delle decisioni e delle deliberazioni che saranno pronunziate dalle gran Corti criminali nelle materie di lor competenza: in fine dell' udienza sarà sottoscritto dal presidente, dai giudici, e dal cancelliere.

536. Il secondo foglio di udienza è un registro nel quale sono inserite, una dopo l' altra, tutte le minute delle decisioni diffinitive delle gran Corti criminali.

537. I fogli di udienza delle gran Corti criminali saranno in carta semplice.

538. Il cancelliere farà pervenire al procurator generale una copia del primo foglio di udienza nel corso dell' istesso giorno dell'udienza.

539. Ne' primi dieci giorni di ciascun mese, il procurator generale manifesterà al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia se nel mese precedente siesi adempiuto alla precedente determinazione.

540. L' articolo 76 di questo regolamento è applicabile alle decisioni delle gran Corti criminali.

541. Le dispositive delle decisioni prese in seguito della pubblica discussione, saranno lette all' udienza pubblica in continuazione della deliberazione.

542. Nelle decisioni delle gran Corti criminali sarà espresso se le medesime sieno state profferite all' unanimità, a maggioranza, o a parità di voti.

543. Nelle decisioni prese a pluralità o a parità di voti, debbonsi soltanto addurre gli argomenti dell' opinione che è stata adottata.

544. I giudici dissensienti, sia che la decisione sia resa con parità, o a pluralità di voti, noteranno sul registro de' voti segreti la propria opinione, a norma di ciò che è stabilito negli articoli 352 e 353 di questo regolamento.

545. La redazione delle decisioni dovrà farsi tra le ventiquattro ore dalla loro pubblicazione in udienza.

546. Per le sole cause interessanti e complicate può estendersi il tempo necessario per la redazione sino a tre giorni.

547. Il cancelliere, indipendentemente da ciò che è prescritto nell' articolo 309 delle *leggi di procedura ne' giudizj penali*, dovrà notare in margine delle minute delle decisioni il ricorso per annullamento, che avverso le medesime sarà stato prodotto nella Corte suprema di giustizia.

CAPITOLO V.

Degli accessi de' giudici delle gran Corti criminali.

548. Le gran Corti criminali non si determineranno ad ordinare l' accesso de' loro giudici sul luogo , che ne' soli casi di positiva necessità , e quando non possa altrimenti ottenersi lo scoprimento del vero.

549. Niun accesso de' giudici della gran Corte criminale potrà aver luogo senza la preventiva autorizzazione del Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

550. A tal effetto sarà rimesso al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia copia della decisione colla quale la gran Corte criminale avrà ordinato l'accesso sul luogo di uno de' suoi giudici.

551. Le decisioni per gli accessi de' giudici dovranno indicare colla maggiore esattezza :

1.° il fatto per la di cui verifica si richiede l' accesso ;

2.° l' influenza di questo fatto sulla convinzione de' giudici ;

3.° i motivi pe' quali non si può affidare nè al giudice del circondario nè al giudice istruttore;

4.° la distanza del luogo dell' accesso dalla residenza della gran Corte ;

5.° il tempo che approssimativamente si richiede per gita , dimora e ritorno del giudice ;

6.° se sono presenti in residenza tutti i componenti il collegio ;

7.° se l'assenza del giudice destinato a recarsi sul luogo, apporti in generale grave danno al disimpegno degli affari pendenti avanti il collegio ;

8.° il nome del giudice destinato per l'accesso.

552. Sono applicabili agli accessi de' giudici delle gran Corti criminali gli articoli 373 e 376 di questo regolamento.

CAPITOLO VI.

Della visita delle prigioni centrali.

553. Una commessione composta del presidente, del proccurator generale e di uno de' giudici della gran Corte criminale per turno dovrà eseguire nell' ultimo giorno di ciascun mese la visita delle prigioni centrali. La commessione sarà assistita dal cancelliere o vicecancelliere o sostituto cancelliere della gran Corte criminale.

554. Gli articoli 101 e 102 di questo regolamento sono applicabili alle visite delle prigioni centrali.

555. I processi verbali per la visita prescritta coll' articolo 553 saranno redatti in doppio originale.

556. I processi verbali saranno firmati dal presidente, dal giudice della gran Corte criminale e dal cancelliere, vicecancelliere o sostituto cancelliere ; e vistati dal proccurator generale presso la medesima.

557. Il presidente della gran Corte criminale proporrà alla medesima nella prima sessione che succede alla visita, i risultamenti della stessa, e le misure che la commessione crederà necessarie di adottare tanto sul disbrigo delle cause de' detenuti, quanto sul loro trattamento e sulla sicurezza delle prigioni.

558. La gran Corte criminale in seguito del rapporto del presidente darà tutte quelle disposizioni che crederà analoghe alle circostanze, e che rientrano nella sua competenza. Qualora occorrano delle disposizioni superiori, ne sarà fatto rapporto al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

559. Ne' primi dieci giorni successivi al mese in cui è stata eseguita la visita delle prigioni, il proccurator generale presso la gran Corte criminale rimetterà al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia i processi verbali indicati nell'articolo 555 di questo regolamento.

560. Nello stesso termine indicato nell' articolo precedente, il proccurator generale presso la gran Corte criminale farà conoscere al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia il risultamento della visita delle prigioni locali eseguita da ciascun giudice di circondario della provincia, e delle disposizioni date sull' oggetto.

CAPITOLO VII.

Della esecuzione delle decisioni delle gran Corti criminali.

561. Le decisioni delle gran Corti criminali dovranno eseguirsi a cura del pubblico ministero non prima delle ore ventiquattro, da che saran divenute esecutorie, nè più tardi delle ore quarantotto. Niuna esecuzione però a pena capitale avrà luogo ne' giorni di venerdì, e nei giorni indicati ne' numeri 1.°, 2.° e 3.° dell'articolo 519 di questo regolamento.

562. Il cancelliere della gran Corte criminale prenderà nota in piè di ciascuna decisione della esecuzione che sarà stata data alla stessa.

563. Gli ordini di escarcerazione saran passati al ministero pubblico per la corrispondente esecuzione firmati dal solo presidente.

CAPITOLO VIII.

Delle sessioni generali delle gran Corti criminali.

564. Sono applicabili alle sessioni generali delle gran Corti criminali le disposizioni contenute nel capitolo XI del titolo III di questo regolamento.

TITOLO IX.

DELLE GRAN CORTI SPECIALI.

565. Le disposizioni contenute nel titolo precedente, ad eccezione di quelle comprese nel capitolo VIII, sono applicabili alle gran Corti speciali; salvo ciò che sarà detto negli articoli seguenti.

566. Per le provincie di Napoli e di Terra di lavoro dove le gran Corti criminali son composte di due Camere, il numero de' votanti sarà compiuto col chiamarsi da una Camera all'altra i giudici che occorrono, secondo l'ordine con cui seggono nelle rispettive Camere, cominciando dal presidente della medesima.

Per tutte le altre provincie saranno aggiunti a' giudici delle gran Corti, prima il procuratore del Re presso il tribunal civile, indi il presidente, e poi i giudici dello stesso tribunale.

In ogni caso in cui il numero de' votanti nelle gran Corti speciali debbe esser completato, non potranno mai intervenirvi più di tre de' componenti il tribunal civile.

567. Le decisioni delle gran Corti speciali dovranno eseguirsi a cura del pubblico ministero tra ventiquattro ore da che saranno divenute esecutorie; salvo sempre ciò che è stabilito nella seconda parte dell' articolo 561 di questo regolamento.

TITOLO X.

DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA.

CAPITOLO I.

Dell' ordine di servizio nella Corte suprema di giustizia ; delle vacanze ; del rango che i consiglieri della Corte suprema serbano tra loro ; de' presidenti , vicepresidenti e consiglieri , e del modo di supplirli ; delle udienze della Corte suprema di giustizia.

568. Le disposizioni contenute ne' capitoli I , II , III , IV , V , VI e VII del titolo III di questo regolamento sono applicabili alla Corte suprema di giustizia; salvo ciò che sarà detto negli articoli seguenti.

569. Le Camere della Corte suprema di giustizia non saranno tra loro distinte nel modo indicato nell' articolo 106 di questo regolamento : una di esse sarà detta *Camera civile* , e l' altra *Camera criminale.*

570. Nella stessa Corte suprema di giustizia passeranno in ciascun anno tre consiglieri da una Camera all' altra.

571. Nel corso delle vacanze indicate nei numeri 1.° e 2.° dell' art. 118 di questo regolamento , la Camera criminale della Corte suprema di giustizia darà due udienze per ciascuna settimana. Gli articoli 392 e 394 ec.

questo regolamento sono applicabili alla Camera civile della medesima.

572. Per la supplenza de' consiglieri assenti, mancanti o altrimenti impediti si eseguirà la norma stabilita nell' articolo 139 di questo regolamento.

573. Le Camere della Corte suprema di giustizia terranno seduta alternativamente in tutti i giorni giuridici; salvo ciò che è stabilito nell' articolo 571 di questo regolamento.

574. La formazione del progetto di calendario della Corte suprema di giustizia avrà luogo nella seconda quindicina del mese di ottobre: esso sarà immediatamente rimesso al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia per le superiori risoluzioni.

575. Saranno trattate in udienza straordinaria tutte le cause che nella Corte suprema di giustizia debbono essere decise a Camere riunite.

576. La Corte suprema di giustizia non potrà dar principio alla pubblica udienza se non è presente alla stessa il pubblico ministero.

CAPITOLO II.

Della istruzione e decisione delle cause nella suprema Corte di giustizia.

577. Sono applicabili alla Corte suprema di giustizia gli articoli 186, 189, 190, 193 a 196 di questo regolamento per gli atti riguardanti le cause civili che debbono trattarsi innanzi alla medesima.

578. I patrocinatori e gli avvocati delle parti potranno osservare nella cancelleria della Corte suprema, e senza soggiacere ad alcuna spesa, gli atti originali appartenenti alle cause, il patrocinio delle quali è loro affidato, tranne i casi di eccezione espressamente stabiliti dalla legge. Tali atti non potranno mai esser loro consegnati, nè trasferiti fuori della cancelleria.

579. Il cancelliere della Corte suprema veglierà attentamente alla esecuzione della disposizione compresa nella seconda parte dell' articolo precedente.

580. Per ciascuna causa civile sarà formato un processetto, nel quale si conterranno con ordine cronologico il ricorso per annullamento accompagnato dalla corrispondente sentenza o decisione impugnata, e dalla quietanza del ricevitore de' ducati quaranta depositati per la multa o corrispondente documento di esenzione dal deposito, e le risposte vicendevoli delle parti contendenti, qualora ve ne sieno. Questo processetto rimarrà presso la cancelleria della Corte suprema di giustizia.

581. Il cancelliere della Corte suprema di giustizia dovrà prendere esatto notamento di tutte le memorie, dimande, o altre carte che gli saranno presentate. A tal effetto egli terrà due registri, uno cioè per le materie civili, e l' altro per le materie penali.

582. Le memorie, dimande o altre carte saranno annotate ne' rispettivi registri, secondo l' epoca della loro presentazione; e saranno

immediatamente alligate agli atti a' quali han rapporto.

583. Nel margine delle carte originali il cancelliere noterà il numero e la data del registro : rilascerà altresì all' esibitore , qualora ne sia richiesto , una ricevuta in cui sarà enunciato la qualificazione delle carte o documenti presentati ed il corrispondente numero del registro. Tutto ciò sarà da lui sottoscritto.

584. Oltre a' registri enunciati nell' articolo 581 per l' annotazione delle carte , saranno tenuti nella cancelleria della Corte suprema di giustizia due altri registri.

Nel primo di essi saranno notati tutti gli affari appartenenti al ramo civile , secondo l' epoche , che giungono per ministero delle parti , o che sono rimessi dal Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia ; nell' altro , tutti gli affari appartenenti al ramo penale , secondo le stesse epoche. In questi registri sarà indicato ancora per ciascuna causa il nome del relatore che verrà designato , e tutti i movimenti delle stesse sino alla decisione diffinitiva. Le cause civili dovranno essere notate nel primo di questi registri collo stesso ordine col quale sono segnate nel ruolo generale.

585. Le memorie e dimande qualunque che dovranno presentarsi innanzi alla suprema Corte di giustizia , saranno dirette al presidente ed a' consiglieri della medesima. Esse non potranno essere altrimenti presentate , che per l' organo della cancelleria.

586. Niuna dimanda o documento sarà proposto alla pubblica udienza senza passar prima al relatore ed all' uffiziale del ministero pubblico.

587. Nella cancelleria della Corte suprema di giustizia vi sarà ancora il ruolo generale delle cause civili.

588. Il ruolo generale delle cause civili sarà segnato e vistato in ciascuna pagina dal presidente della Corte suprema di giustizia.

589. Il ruolo generale sarà diviso nelle seguenti colonne:

1.° numero d'ordine nel ruolo generale;

2.° epoca della intimazione del ricorso alla controparte, della sua presentazione in cancelleria, e della iscrizione al ruolo generale;

3.° nomi e cognomi del ricorrente e sua qualità, dell' avvocato di esso, del reo convenuto e della sua qualità;

4.° oggetto della controversia;

5.° epoca in cui la causa si riproduce;

6.° osservazioni.

590. Gli articoli 202 a 211 di questo regolamento sono applicabili pel ruolo generale delle cause civili nella Corte suprema di giustizia. Gli originali però o le copie intimate de' ricorsi per annullamento non saranno restituiti alle parti che gli avranno presentati.

591. Il cancelliere della Corte suprema non potrà ricevere alcun ricorso per annullamento nelle materie civili senza iscriverlo nel tempo stesso nel ruolo generale, previo il corrispondente pagamento de' diritti.

592. Nella suprema Corte di giustizia saranno considerate come cause urgenti :

1.° le quistioni relative a' conflitti giurisdizionali ;

2.° le dimande di rinvio per motivo di sicurezza pubblica o di sospetto legittimo ;

3.° le quistioni relative alle competenze delle gran Corti criminali e speciali ;

4.° le cause di ricusa ;

5.° le cause commerciali ;

6.° le cause d' impedimento a' matrimonj ;

7.° ed in generale tutti quegli affari , la spedizione de' quali è espressamente con preferenza stabilita dalla legge.

593. Per ciascun affare il presidente destinerà un relatore tra i componenti la Corte suprema. Egli riterrà per se quelli affari che crede.

594. Per le cause civili però non saranno destinati i relatori che in conseguenza di analoghe dimande che le parti più diligenti dirigeranno al presidente.

595. In ogni giorno di udienza il cancelliere della Corte suprema presenterà al presidente della stessa nella propria Camera gli atti relativi alle cause notate per lo ramo penale nel registro enunciato nell' articolo 584 di questo regolamento. Presenterà altresì gli atti relativi al ramo civile , per li quali esisteranno le dimande per la destinazione de' relatori.

596. Nella Corte suprema di giustizia il presidente potrà delegare a' vicepresidenti delle Camere la designazione de' relatori. Ove ciò av-

venga, i vicepresidenti nella designazione de' consiglieri relatori adopreranno la formola: *per delegazione del presidente al consigliere A..... Il vicepresidente.....*

597. La designazione de' relatori sarà fatta dal presidente o vicepresidente: essa sarà scritta sul ricorso per annullamento o sulla requisitoria dell' uffiziale del pubblico ministero.

598. Il cancelliere rimetterà a' relatori le carte appartenenti a ciascuna causa, a' termini di ciò che è disposto negli articoli seguenti.

599. Gli atti relativi alle cause civili ordinarie rimarranno nella cancelleria per lo spazio di un mese, il quale comincerà a decorrere dal giorno in cui ne sarà stato presentato il ricorso, affinchè la controparte abbia tempo di fare gli atti di difesa convenienti.

600. Gli atti relativi alle cause criminali ed alle cause urgenti saranno passate immediatamente a' rispettivi relatori.

601. Nella cancelleria della Corte suprema sarà tenuto un notamento particolare delle cause urgenti.

602. L' invio delle carte dalla cancelleria a' relatori, ed il ritorno delle medesime da' relatori alla cancelleria sarà assicurato per mezzo di due registri che a tale oggetto saran tenuti nella cancelleria, uno cioè per le cause civili, e l' altro per le cause criminali. In questi registri i relatori ed il cancelliere accuseranno la ricezione delle carte.

603. Il rapporto dovrà essere in iscritto, e conterrà:

1.° la esposizione intera della dispositiva della sentenza o decisione impugnata, con quelle sole dilucidazioni di fatto che servono a renderne compiuta la intelligenza;

2.° l' esposizione de' motivi di annullamento, e per ciascuno di essi l' enunciazione de' fatti su' quali è appoggiato: qualora però in contravvenzione delle disposizioni contenute nella legge organica sull' ordinamento giudiziario, il mezzo attacca direttamente le quistioni di fatto decise nella causa, il relatore si limiterà ad enunciarlo nel suo rapporto senza presentare alcun rischiaramento;

3.° l' indicazione de' principali documenti da' quali dipendono i mezzi proposti e la loro soluzione.

604. I rapporti saranno sottoscritti da' relatori.

605. I relatori esamineranno prima gli affari urgenti, ed indi gli ordinarj.

606. Negli affari urgenti i relatori dovranno formare i rapporti nel termine di otto giorni, e per gli affari ordinarj nel termine di quindici giorni.

I rapporti per le quistioni di competenza delle gran Corti speciali dovranno formarsi nel termine di quattro giorni.

607. I relatori subito che avranno formato i rapporti, dovranno rimetterli in cancelleria unitamente alle carte alle quali appartengono.

608. Sarà passata copia di ciascun rapporto di causa a' componenti la Corte suprema, che debbono pronunciare su di essa, ed a quello tra gli agenti del pubblico ministero, che do-

vrà conchiudervi o requirere. Il cancelliere farà passare tali copie due giorni almeno pria di quello in cui la causa è portata all'udienza.

609. Il cancelliere, appena avrà ricevuto da' relatori i rapporti cogli atti, dovrà passarli all' officio del ministero pubblico e ritirarne ricevo. Tutto ciò sarà notato su i registri indicati nell' articolo 584 di questo regolamento.

610. Dopochè i consiglieri relatori avranno restituito in cancelleria gli atti co' rapporti, le cause alle quali gli stessi appartengono, si avranno come in istato di decisione.

611. Gli uffiziali del ministero pubblico dovranno restituire gli atti in cancelleria due giorni almeno prima di quello fissato per la discussione delle cause.

612. Nel primo giorno di udienza di ciascun mese il cancelliere presenterà al presidente l' elenco degli affari distribuiti e non restituiti in tempo da' relatori. Questi dovranno spiegarsi su i motivi del ritardo. Sarà accordata una dilazione che si riputerà conveniente, spirata la quale senza che gli atti sieno restituiti, il presidente dovrà designare altro relatore.

613. Nel primo giorno giuridico di ciascuna settimana il cancelliere passerà al presidente ed al proccurator generale riuniti in sessione, in due note, l' elenco di tutte le cause pendenti che sono in istato di essere decise, dividendo le urgenti dalle ordinarie.

Le cause dovranno essere collocate in questo elenco, secondo l' ordine col quale sono iscritte ne' registri enunciati nell' articolo 584 di questo regolamento.

614. Il presidente di accordo col proccurator generale, seguendo sempre colla maggiore esattezza possibile l' ordine col quale le cause sono iscritte ne' registri enunciati nell' articolo precedente, formerà l' elenco delle cause civili e delle cause criminali che debbono trattarsi in ciascuna udienza della settimana seguente. L' elenco di queste cause sarà chiamato *ruolo settimanile.*

615. Nel caso in cui per qualche causa vi sia divergenza di opinioni tra il presidente ed il proccurator generale, sarà immediatamente chiamato per dirimere la quistione uno de' vicepresidenti o de' consiglieri più antichi in ordine di nomina.

616. Il ruolo settimanile sarà diviso in due parti: la prima di esse sarà destinata alle cause urgenti, e l' altra alle cause ordinarie.

617. Niuna causa urgente la quale si trovi in istato di essere decisa, potrà essere rinviata al ruolo della settimana seguente.

618. Per la formazione del ruolo settimanile saranno applicabili alla Corte suprema di giustizia gli articoli 238, 246, 247, e 251 di questo regolamento; salvo ciò ch' è stabilito negli articoli precedenti.

619. Il ruolo sarà sottoscritto dal presidente e vidimato dal proccurator generale.

620. Una copia del ruolo sarà immediatamente affissa alla cancelleria, un' altra alla sala di udienza della Corte suprema, e la terza finalmente all' officio del ministero pubblico.

621. Se vi è qualche causa urgente la quale non può tollerare le dilazioni indicate negli

articoli precedenti, potrà, a domanda del ministero pubblico e d' ordine del presidente, essere anche trattata fuori l' ordine del ruolo.

622. Il cancelliere, appena avrà ricevuto dall' officio del ministero pubblico gli atti, dovrà passarli a' rispettivi consiglieri relatori per proporsi alla Corte.

623. Sono applicabili alla Corte suprema di giustizia gli articoli 269, 270, e 271 di questo regolamento.

624. Chiamata in ordine di ruolo la causa, il relatore dovrà fare in pubblico il corrispondente rapporto. Egli non dovrà palesare la sua opinione.

625. Al rapporto del relatore succederanno le aringhe de' difensori o degli avvocati, e le conclusioni del ministero pubblico.

626. In niun caso l' impedimento o la mancanza degli avvocati o difensori delle parti, o di uno di essi all' udienza potrà far sospendere la decisione della causa.

627. Sono altresì applicabili alla Corte suprema di giustizia gli articoli 295, 298, 299, 302, e 304 di questo medesimo regolamento.

628. È vietato a' relatori ne' loro rapporti, ed agli avvocati ne' loro scritti e nelle loro aringhe d' interloquire sulle quistioni di fatto. Il presidente ed il procurator generale sono incaricati di richiamare all' ordine ogni trasgressione in questo genere; ed ogni consigliere è autorizzato a farlo per mezzo del presidente.

629. I ricorsi in materia penale dovranno esser decisi tra un mese al più tardi dal giorno in cui saranno pervenuti al procurator gene-

rale per mezzo del Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

630. Ogni causa dovrà trovarsi al più tardi compiutamente decisa per la terza udienza che succede a quella in cui è stata introdotta.

CAPITOLO III.

Del modo di votare, e della pubblicazione delle dispositive delle decisioni; della redazione de' motivi delle decisioni; de' fogli di udienza e del registro de' voti segreti.

631. Sono applicabili alla Corte suprema di giustizia le disposizioni comprese nelle sezioni VIII, IX e X del capitolo VIII titolo III di questo regolamento; salvo ciò che sarà detto negli articoli seguenti.

632. Nella suprema Corte di giustizia dovrà votarsi individualmente per ciascun mezzo di annullamento.

633. Il numero di nove votanti richiesto nella Corte suprema di giustizia è di rigore.

634. Per effetto della disposizione contenuta nell' articolo precedente è applicabile alla Corte suprema l' articolo 468 di questo regolamento.

635. I fogli di udienza per le materie civili sono distinti e separati da quelli per le materie penali.

636. I fogli per le materie penali saranno redatti in conformità delle disposizioni contenute negli articoli 535, 536, 537 e 538 di questo regolamento.

637. Le minute delle decisioni della Corte suprema saranno sottoscritte da tutti coloro che vi hanno preso parte.

I componenti la Corte suprema incaricati della redazione delle decisioni, dovranno presentarne i progetti nelle cause urgenti al più tardi nel termine di tre giorni; e nelle ordinarie nel termine di sei giorni.

638. La redazione de' progetti delle decisioni dovrà contenere, oltre alle dispositive sopra ciascun mezzo, la esposizione sommaria de' fatti che vi son relativi, e le analoghe considerazioni.

639. In tutte le decisioni di annullamento della Corte suprema dovranno essere trascritti gli articoli della legge o del rito violato, in corrispondenza del fatto inalterabilmente stabilito nella sentenza o nella decisione impugnata.

640. Le conclusioni emesse in iscritto dal ministero pubblico saranno inserite nella spedizione della decisione: se sieno state orali, verrà solamente fatta menzione della loro uniformità o difformità dalla decisione.

641. Nelle cause civili le decisioni di rigetto della Corte suprema esprimeranno la condanna alle spese. La liquidazione ne sarà fatta dal cancelliere ne' termini e nel modo che è prescritto pe' tribunali ordinarj.

642. L'articolo 544 di questo regolamento è applicabile a' componenti la Corte suprema di giustizia.

CAPITOLO IV.

Delle sessioni generali della Corte suprema di giustizia.

643. Sono applicabili alla Corte suprema di giustizia le disposizioni contenute nel capitolo XI del titolo III di questo regolamento.

CAPITOLO V.

Del modo, secondo il quale la Corte suprema dee curare l'esecuzione dell'articolo 141 della legge sull'ordinamento giudiziario per lo miglioramento della legislazione.

644. La Corte suprema di giustizia, qualora nell'occuparsi alla spedizione di alcun affare sottoposto al suo esame, creda rilevare silenzio, oscurità, insufficienza di legge, o mancanza in essa di bontà relativa, dovrà volta per volta far riportare sopra appositi registri il tenore delle osservazioni che avrà praticate all'oggetto.

645. I registri enunciati nell'articolo precedente saranno cifrati dal presidente della Corte suprema, e di essi uno sarà destinato a contenere le osservazioni sulla legislazione civile, e l'altro le osservazioni sulla legislazione penale.

646. Le osservazioni anzidette dovranno essere sottoscritte da' componenti la Corte suprema, avendosi però cura di esprimere se in esse sien concorsi tutti i componenti o la maggior parte di essi.

647. Nel mese di gennaio di ciascun anno sarà rimessa al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia una copia delle osservazioni praticate dalla Corte suprema nel decorso dell' anno così per la legislazione civile, come per la legislazione penale.

648. Qualora nel decorso dell' anno la Corte suprema non abbia raccolta alcuna osservazione, avrà cura di renderne informato nello stesso mese di gennaio il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

TITOLO XI.

DEL MINISTERO PUBBLICO.

CAPITOLO I.

Del modo di rimpiazzare o supplire i procuratori generali del Re o i procuratori del Re, e gli avvocati generali o i sostituti; e del servizio degli ufiziali del ministero pubblico in generale.

SEZIONE I.

Del modo di rimpiazzare o supplire i procuratori generali del Re o i procuratori del Re, e gli avvocati generali o i sostituti.

649. Il procurator generale del Re o il procuratore del Re in tutti i casi di assenza, mancanza o altro impedimento, sarà rimpiazzato da quello tra gli avvocati generali o sostituti che

è il primo nell' ordine di nomina; e costui impedito, dall' altro che gli succede, e così in appresso: salvo sempre ciò che sarà detto nell'articolo 676 di questo regolamento.

650. Qualora mancassero o fossero impediti gli avvocati generali o sostituti, le funzioni del procurator generale del Re o del procuratore del Re saranno esercitate da quello tra i giudici che è l' ultimo nell' ordine di nomina; purchè il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia non destini per un tale oggetto altro individuo dello stesso collegio.

651. Il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia ne' casi di assenza, mancanza o altro impedimento di un avvocato generale o sostituto, potrà destinare uno tra i giudici che ne adempia le funzioni.

652. Il giudice ch' è destinato alle funzioni del pubblico ministero, dovrà occupare nella pubblica udienza la sede ch' è destinata al pubblico ministero, e non già alcuna di quelle che sono destinate pe' votanti.

SEZIONE II.

Del servizio degli ufiziali del ministero pubblico in generale.

653. Gli agenti del ministero pubblico presso le Corti o i tribunali dovranno vegliare attentamente, affinchè le leggi ed i regolamenti vi sieno eseguiti colla maggiore esattezza possibile. Eglino faranno perciò delle requisitorie

per l' osservanza delle leggi o de' regolamenti, sempre che lo giudicheranno necessario.

654. Le funzioni del ministero pubblico presso le Corti ed i tribunali sono esercitate direttamente da' proccuratori generali del Re, o proccuratori del Re, e per delegazione dagli avvocati generali o da' sostituti.

655. Nelle Corti e ne' tribunali divisi in più Camere, il proccurator generale del Re o il proccuratore del Re dovrà personalmente sostenere le funzioni del ministero pubblico in tutti gli affari che trattansi a Camere riunite.

656. Le attribuzioni accordate dalla legge al ministero pubblico per tutto ciò che riguarda la regolare esecuzione delle sentenze o decisioni, appartengono esclusivamente a' proccuratori generali del Re o proccuratori del Re.

657. Apparterrà altresì esclusivamente a' proccuratori generali del Re o proccuratori del Re la corrispondenza col Ministero di Stato di grazia e giustizia, o con altre autorità. Gli avvocati generali o sostituti, allorchè per gli affari loro delegati abbiano bisogno di dirigersi ad alcuna autorità, potranno preparare e cifrare le minute degli ufizj da scriversi.

658. Il proccurator generale del Re o il proccuratore del Re potrà commettere ad uno degli avvocati generali o sostituti l' esame di un affare che forma l' oggetto della corrispondenza col Ministero di Stato di grazia e giustizia.

659. L' avvocato generale o sostituto nel caso dell' articolo precedente passerà al proccurator generale del Re o proccuratore del Re il

suo parere motivato; e costui sarà tenuto di rimetterlo originalmente al Ministero di Stato di grazia e giustizia colle sue osservazioni, qualora ne abbia alcuna a fare.

660. La disposizione dell'articolo precedente dovrà necessariamente aver luogo nel caso in cui il proccurator generale del Re o il proccuratore del Re debba scrivere al Ministero di Stato di grazia e giustizia sopra affari delegati ad alcuno degli avvocati generali o sostituti. Il parere motivato dovrà esser presentato da quello degli avvocati generali o sostituti, cui trovasi delegato l'oggetto di cui è quistione.

661. Il proccurator generale del Re o il proccuratore del Re dovrà partecipare agli avvocati generali o sostituti tutte le disposizioni che gli saranno comunicate dal Ministero di Stato di grazia e giustizia; salvo ciò che sarà detto nell'articolo 664 di questo regolamento.

662. Questa comunicazione dovrà aver luogo al più tardi nella giornata seguente a quella dell'arrivo delle disposizioni ministeriali.

663. Gli avvocati generali o sostituti segneranno in piedi dell'originale dell'ufizio ministeriale di averne avuto comunicazione, ed esprimeranno la data della comunicazione.

664. Non sono comprese nella comunicazione pocanzi enunciata le disposizioni ministeriali riguardanti particolari incumbenze affidate alla persona del proccurator generale del Re o del proccuratore del Re, e gli ufizj riserbati.

665. Il modo, secondo il quale i proccuratori generali del Re ed i proccuratori del Re dovranno comunicare a' rispettivi collegi giudiziarj le disposizioni ministeriali, sarà regolato dagli articoli 696 a 707 di questo regolamento.

666. Gli agenti del ministero pubblico dovranno pronunziare verbalmente all' udienza pubblica le loro conclusioni o requisitorie.

667. Eglino potranno stampare le conclusioni o requisitorie che avranno dato. Gli avvocati generali ed i sostituti non avranno bisogno per ciò di preventiva autorizzazione dei rispettivi proccuratori generali del Re o proccuratori del Re.

CAPITOLO II.

Del modo secondo il quale debbe esser fatta da' proccuratori generali del Re o proccuratori del Re la delegazione degli affari e delle cause agli avvocati generali o sostituti, e degli effetti della medesima.

668. La formola che i proccuratori generali del Re o proccuratori del Re dovranno adoperare nella delegazione degli affari agli avvocati generali o sostituti, sarà la seguente: *Il proccurator generale del Re* o *il proccuratore del Re delega le funzioni del ministero pubblico per* . . . . . (s' indica l' oggetto) *all' avvocato generale* o *sostituto* N. N. Questa delegazione dovrà esser datata e sottoscrit-

ta dal proccurator generale del Re o proccuratore del Re.

669. Nell' officio del ministero pubblico vi sarà un registro nel quale saranno con numero d' ordine progressivo e per ragion di data notate tutte le delegazioni che il proccurator generale del Re o proccuratore del Re avrà fatto agli avvocati generali o sostituti. In questo registro sarà indicata altresì l' epoca in cui l' avvocato generale o sostituto avrà adempiuto alla delegazione ricevuta.

670. I proccuratori generali della Corte suprema di giustizia e delle gran Corti criminali faranno la delegazione delle funzioni del ministero pubblico agli avvocati generali o sostituti individualmente per ogni affare o causa.

671. I proccuratori generali del Re ed i proccuratori del Re presso le gran Corti o tribunali civili faranno a' loro sostituti la delegazione nel modo enunciato nell' articolo precedente, pe' soli affari che non appartengono al contenzioso de' rispettivi collegi. Per questi affari solamente avrà luogo negli officj de' proccuratori generali del Re o proccuratori del Re civili la disposizione dell' articolo 669 di questo regolamento.

672. Ne' tribunali e nelle gran Corti civili composte di più Camere il proccurator generale o il proccuratore del Re le distribuisce tra i suoi sostituti, designando per se quella Camera cui crede più necessario il suo intervento abituale. Questa distribuzione verrà come delegazione, a norma dell' articolo 669 di questo regolamento, per tutte le cause o affari

qualunque che saran trattati nelle rispettive Camere.

673. La distribuzione enunciata nell' articolo precedente avrà luogo in ogni anno. Il proccurator generale o proccuratore del Re nel tempo stabilito nell' articolo 111 di questo regolamento per lo cangiamento o giro di giudici, ne formerà il progetto, e lo rimetterà per le superiori risoluzioni al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

674. In ogni anno un sostituto passerà da una Camera all' altra.

675. La distribuzione delle Camere tra il proccurator generale del Re o proccuratore del Re ed i sostituti sarà compresa in un elenco di cui una copia sarà affissa nell' officio del ministero pubblico, ed un' altra nella cancelleria del tribunale.

676. Le funzioni del ministero pubblico saranno disimpegnate presso ciascuna Camera da quello degli ufiziali del ministero pubblico, che vi si trova incardinato, o da quello che è chiamato a rimpiazzarlo, a norma dell' articolo 650; salvo ciò che sarà detto nell' articolo seguente.

677. Il proccurator generale del Re o proccuratore del Re potrà intervenire alle cause spettate in sorte alle Camere alle quali assistono i suoi sostituti, purchè ne abbia fatta la dichiarazione nel momento in cui il presidente ha fatto la distribuzione a sorte delle cause.

678. La richiesta del proccurator generale sarà notata dal cancelliere sul ruolo generale

delle cause in margine di quelle cui la stessa ha rapporto, onde sia a notizia di colui che presiede la rispettiva Camera, e de' patrocinatori delle parti contendenti.

679. In caso di mancanza o temporaneo impedimento di un avvocato generale o sostituto, il proccurator generale o proccuratore del Re potrà ritenere per se, o ricommettere ad altro ufiziale del ministero pubblico o giudice destinato ad assumerne le funzioni, tutti o parte degli affari al medesimo delegati.

680. Qualora avvenga la elezione di un avvocato generale o sostituto, il proccurator generale o proccuratore del Re potrà delegare allo stesso gli affari già commessi al suo predecessore, delegarli ad altro avvocato generale o sostituto, o ritenerli per se.

681. Il proccurator generale o proccuratore del Re non potrà, dopo di aver delegata la cognizione di un affare ad un avvocato generale o sostituto, avocarne a se l'esame, o rivocarne la delegazione. Nel solo caso d'impedimento dell'avvocato generale o sostituto, sopravvenuto dopo la delegazione, il proccurator generale o proccuratore del Re può ritenere la causa o l'affare per se, o delegarlo ad altro sostituto.

682. Le disposizioni comprese ne' tre precedenti articoli pe' tribunali o gran Corti civili, sono applicabili a' soli affari che non appartengono al contenzioso de' rispettivi collegi. Per le cause si seguiranno le disposizioni comprese negli articoli 676 e 677 di questo regolamento.

683. Ne' tribunali o gran Corti civili, in caso di vacanza del proccurator generale o proccuratore del Re, o di un sostituto, quegli che vi è surrogato, sarà incardinato, quando il tribunale abbia più Camere, a quella di esse nella quale la vacanza è avvenuta; tranne se il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia credesse utile al bene del servizio di dar luogo in questa occasione anche nel corso dell'anno a qualche traslocazione da una Camera all'altra. Queste variazioni saranno segnate nell'elenco indicato nell'articolo 675 di questo regolamento.

CAPITOLO III.

Disposizioni particolari per la comunicazione al ministero pubblico delle cause che si trattano ne' tribunali e nelle gran Corti civili.

684. Oltre alle cause enunciate nell'articolo 177 delle *leggi della procedura ne' giudizj civili*, nelle quali il ministero pubblico debbe esser necessariamente sentito, il proccurator generale o proccuratore del Re potrà chiedere la comunicazione di tutte le altre cause per le quali crederà necessario il suo intervento.

685. Una tal comunicazione potrà esser dimandata nel momento in cui si procede alla formazione del ruolo settimanile, o alla udienza. In questo caso la dimanda di comunicazione sarà fatta da quello tra gli uffiziali del mi-

nistero pubblico , che si troverà di assistere alla udienza.

686. Qualora la dimanda per la comunicazione della causa sia fatta nel momento della formazione del ruolo settimanile sarà dovere del cancelliere di avvertirne i rispettivi patrocinatori mediante un affisso che apporrà all' ingresso della cancelleria.

687. La comunicazione delle produzioni al ministero pubblico avrà sempre luogo per mezzo della cancelleria.

688. L' invio delle produzioni dalla cancelleria al ministero pubblico , e la di loro restituzione , sarà assicurato mediante un registro che sarà tenuto all' uopo nella cancelleria.

689. In generale la comunicazione delle produzioni al ministero pubblico tanto nel caso che ne sia fatta la dimanda nella formazione del ruolo settimanile, quanto per le cause enunciate nell' articolo 177 delle *leggi della procedura ne' giudizj civili*, dovrà aver luogo otto giorni prima del deposito delle produzioni in cancelleria , a norma dell' articolo 261 di questo regolamento. Nelle cause però nelle quali siensi abbreviati i termini o accordate altre misure di urgenza , la comunicazione delle produzioni al ministero pubblico avrà luogo il più presto che sia possibile.

690. Nel caso di contravvenzione all' articolo precedente i patrocinatori saranno condannati ad una multa non minore di ducati tre , nè maggiore di ducati dodici. In caso di recidiva, oltre a questa sanzione penale , i patrocinatori

saranno anche sottoposti a rigorose misure di disciplina.

691. Allorchè la comunicazione delle produzioni al ministero pubblico sia dimandata all' udienza o ordinata di ufizio dal tribunale, questo dovrà designare la giornata nella quale la causa sarà riprodotta all' udienza.

692. Il tempo per lo quale il ministero pubblico può ritenere presso di se le produzioni, è regolato nell' articolo 178 delle *leggi della procedura ne' giudizj civili*. Nelle cause però nelle quali sieno stati abbreviati i termini o accordate altre misure di urgenza, gli ufiziali del ministero pubblico dovranno restituire le produzioni in cancelleria colla massima sollecitudine possibile.

693. Nel giorno destinato per la chiamata della causa all' udienza, sarà la medesima trattata e decisa ne' termini e nel modo indicato da questo regolamento, quantunque il ministero pubblico, o che venga rappresentato dal proccurator generale nella propria Camera o in altra, o da alcuno de' suoi sostituti, non presenti le sue conclusioni.

694. La mancanza delle conclusioni nel caso preveduto nell' articolo precedente sarà considerata come un rifiuto, e ne sarà fatta menzione nella sentenza che sarà emessa dal tribunale. Il presidente renderà informato di questo fatto il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

695. Nelle materie civili, allorchè il ministero pubblico interviene in una causa, conviene non solo che questo intervento vi sia e-

spresso , ma ancora che nella sentenza la quale vi ha rapporto , sia indicato il tenore delle conclusioni che per esso sono state presentate, o marcandone in generale la uniformità colla decisione , se tale uniformità ha avuto luogo , o marcandone la differenza col risultamento delle sue dimande.

CAPITOLO IV.

Delle disposizioni ministeriali che l' agente del ministero pubblico dee comunicare al collegio cui assiste , e del modo di questa comunicazione.

696. I proccuratori generali o proccuratori del Re dovranno comunicare a' rispettivi collegi giudiziarj tutte le disposizioni che loro saranno partecipate dal Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia , allorchè riguardano affari di giurisdizione o di economia de' detti collegi.

697. Non sono comprese nell' articolo precedente le disposizioni che il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia partecipa ai proccuratori generali o proccuratori del Re per affari risguardanti direttamente il solo ministero pubblico , e quelle enunciate nell' articolo 664 di questo regolamento.

698. La comunicazione enunciata nell' articolo 696 avrà luogo ne' termini e nel modo che sarà quì appresso indicato.

699. Il proccurator generale o proccuratore del Re formerà una requisitoria nella quale dovrà enunciare il giorno in cui gli è perve-

nuto il rescritto o l' officio, e la dimanda per la corrispondente comunicazione. A questa requisitoria egli dovrà alligare una copia certificata da lui conforme del rescritto o dell' uffizio ministeriale.

700. Il proccurator generale o proccuratore del Re dovrà depositare queste requisitorie nella cancelleria al più tardi ne' due giorni successivi a quello in cui gli sarà pervenuto il rescritto o l' uffizio ministeriale. Ne' casi di urgenza questo deposito dovrà aver luogo immediatamente dopo l' arrivo delle disposizioni ministeriali.

701. Il cancelliere alla prima sessione del collegio, la quale succede al giorno in cui avrà avuto luogo il deposito della requisitoria del pubblico ministero, dovrà renderne informato il presidente, cui presenterà la requisitoria originale.

702. Il presidente in vista della requisitoria dovrà disporre immediatamente che sia data lettura al collegio del rescritto o dell' uffizio ministeriale.

703. In piè della requisitoria del pubblico ministero sarà fatta menzione della seguita lettura: questa menzione sarà datata e sottoscritta dal cancelliere. Sarà fatta la stessa menzione sul primo foglio di udienza.

704. Nel caso in cui il collegio sia diviso in più Camere, il cancelliere farà estrarre in carta semplice copia delle requisitorie del pubblico ministero, e de' rescritti o uffizj ministeriali alle medesime alligati, onde ne passi

una a ciascun vicecancelliere o sostituto cancelliere.

705. I viceprcsidenti ed i vicecancellieri o sostituti cancellieri adempiranno nelle Camere alle quali assistono, le disposizioni comprese negli articoli 701, 702 e 703 di questo regolamento.

706. Le requisitorie del pubblico ministero colle copie de' rescritti e delle ministeriali saranno conservate in fascicoli numerati nell' archivio della cancelleria.

707. Il cancelliere prenderà nota de' rescritti e delle ministeriali nel registro degli atti del Governo, che debbe esser tenuto in ogni cancelleria.

CAPITOLO V.

Degli stati che gli agenti del ministero pubblico debbono rimettere al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

708. Ogni procurator generale o procuratore del Re presso un tribunale od una gran Corte civile ne' primi dieci giorni di ciascun mese invierà al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia uno stato delle cause che il collegio cui appartiene, avrà decise nel mese precedente. Questo stato sarà redatto secondo la forma in vigore.

709. Ne' primi dieci giorni delle ferie enunciate ne' numeri 1.° e 2.° dell' articolo 118 di questo regolamento i procuratori generali del Re presso le gran Corti civili rimetteranno al

Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia uno stato generale concernente il lavoro eseguito dal cominciamento delle ferie precedenti fino alle nuove ferie. Questo stato indicherà :

1.° il numero delle cause rimaste pendenti nel giorno precedente a quello in cui son cominciate le ferie ;

2.° il numero delle cause iscritte al ruolo o riprodotte all' udienza dal primo giorno delle ferie precedenti sino al giorno enunciato nell' antecedente numero ;

3.° il totale delle cause enunciate ne' numeri precedenti ;

4.° il numero delle sentenze profferite nel corso del tempo enunciato nel numero 2.° di questo articolo, specificando il numero delle preparatorie , interlocutorie e diffinitive ;

5.° il numero delle cause che restano a spedirsi ;

6.° i motivi che han fatto ritardare la spedizione delle cause arretrate ;

7.° il numero delle sentenze redatte , indicando quante di esse appartengono alle cause arretrate , e quante alle correnti ;

8.° i nomi de' giudici incaricati della redazione delle sentenze o decisioni colla indicazione del numero di esse che ciascun giudice ne ha redatte ;

9.° il numero delle sentenze rimaste a redigersi , colla stessa indicazione ;

10.° i motivi di ritardo della redazione delle sentenze , e delle decisioni delle cause ;

11.° le osservazioni.

710. Sono considerate arretrate pe' tribunali di Napoli le cause che si trovano iscritte nel ruolo generale da sei mesi o più, e da soli due mesi per quelli delle altre provincie.

711. I procuratori del Re presso i tribunali civili nel tempo indicato nell' articolo 709 di questo regolamento rimetteranno al procuratore generale della gran Corte civile dalla quale dipendono, uno stato simile a quello che i procuratori generali delle gran Corti civili debbono inviare al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia. I procuratori generali li spediranno al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia colle osservazioni, qualora ne abbiano a fare.

712. I procuratori generali delle gran Corti civili negli ultimi due giorni di ciascun periodo feriale designato ne' numeri 1.° e 2.° dell' articolo 118 di questo regolamento dovranno rimettere al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia uno stato delle quistioni di diritto più interessanti, che saranno state risolute nella decisione delle cause sottoposte all' esame de' rispettivi collegi. Questo stato dovrà enunciare:

1.° il numero d' ordine progressivo;

2.° i nomi e cognomi delle parti contendenti;

3.° la data della decisione;

4.° l' enunciazione delle quistioni di diritto decise, colla indicazione della risoluzione affermativa o negativa;

5.° l' indicazione degli articoli di legge citati testualmente, o per analogia;

6.° le osservazioni.

713. Lo stato indicato nell' articolo prece dente sarà diviso in tre parti: la prima di esse sarà destinata alle quistioni di diritto relative alle *leggi civili*; la seconda a quelle sulle *leggi di procedura ne' giudizj civili*; e la terza finalmente conterrà le quistioni di diritto relative alle *leggi di eccezione per gli affari di commercio*.

714. La scelta delle quistioni che dovranno inserirsi nello stato prescritto dall' articolo 712, sarà fatta di accordo dal presidente, dal vicepresidente o giudice più antico in ordine di nomina, e dal proccurator generale della gran Corte civile.

715. I giudici destinati redattori delle decisioni somministreranno al proccurator generale le redazioni delle quistioni di diritto, e le altre notizie che debbono enunciarsi nello stato anzidetto.

716. I proccuratori del Re presso i tribunali civili rimetteranno ne' primi dieci giorni successivi ad ogni quadrimestre al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia uno stato degli affari iscritti nel ruolo stabilito nell' articolo 253 di questo regolamento, che sono stati disbrigati nel precedente quadrimestre.

717. Lo stato indicato nell' articolo precedente dovrà enunciare:

1.° il numero d' ordine progressivo;

2.° i nomi e cognomi delle parti;

3.° il giorno in cui l' affare è stato iscritto al ruolo;

4.° il giorno in cui il ministero pubblico avrà manifestato le sue conclusioni, e se queste conclusioni sieno uniformi o difformi dalla deliberazione ;

5.° il giorno in cui il tribunale avrà deliberato ;

6.° l' oggetto della deliberazione, e l' indicazione degli articoli di legge o regolamenti, in vigor di cui ha luogo la deliberazione ;

7.° le osservazioni.

718. I proccuratori generali delle gran Corti criminali rimetteranno al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia gli stati prescritti da particolari istruzioni.

719. Il proccuratore generale del Re presso la Corte suprema di giustizia rimetterà ne' primi dieci giorni di ciascun mese due stati, uno cioè per le cause civili, e l'altro per le cause criminali.

720. Lo stato delle cause civili conterrà :

1.° il numero d' ordine progressivo ;

2.° i nomi ed i cognomi delle parti contendenti ;

3.° il numero, secondo il quale la causa trovasi iscritta nel ruolo generale, ed il giorno della sua iscrizione ;

4.° il giorno, in cui la causa è stata portata all' udienza ;

5.° la data della decisione della causa e corrispondente pubblicazione della dispositiva alla udienza ;

6.° la specie della decisione, se diffinitiva o altrimenti ;

7.° il nome del consigliere incaricato della redazione de' motivi della decisione;

8.° la data del passaggio della redazione de' motivi delle decisioni alla cancelleria;

9.° i motivi di ritardo della decisione della causa, e della redazione de' motivi della decisione;

10.° se le conclusioni del ministero pubblico sieno state uniformi o difformi dalla decisione, e se sieno state orali o redatte in iscritto.

721. Lo stato delle cause criminali sarà redatto a norma di ciò ch' è stabilito in particolari istruzioni.

722. Lo stato enunciato coll' articolo 709 di questo regolamento è applicabile alla Corte suprema di giustizia.

723. Nella seconda quindicina di ciascun mese il proccurator generale del Re presso la Corte suprema di giustizia rimetterà al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia copia di tutte le decisioni che saranno state profferite nel corso del mese precedente. Le copie delle decisioni saran divise in due serie, una civile, e l' altra criminale.

724. Il proccurator generale del Re presso la Corte suprema di giustizia allegherà a ciascuna serie uno stato conforme a quello stabilito nell' articolo 712 di questo regolamento per tutte le decisioni nella medesima comprese.

725. Gli stati enunciati negli articoli precedenti di questo capitolo saranno firmati da' cancellieri, e vidimati da' presidenti e da' proccuratori generali o proccuratori del Re.

CAPITOLO VI.

Delle consulte del ministero pubblico.

726. Il proccurator generale o proccuratore del Re, e gli avvocati generali o sostituti si riuniranno in sessione nel locale destinato all' uffizio del ministero pubblico per discutere oggetti di competenza del pubblico ministero, o ad esso rimessi per esame dal Ministero di grazia e giustizia.

Questa riunione sarà chiamata *consulta del ministero pubblico.*

727. Il segretario dell' uffizio del ministero pubblico assisterà alle consulte dello stesso, e vi redigerà il processo verbale.

728. La riunione enunciata nell' articolo 726 si farà dal proccurator generale o proccuratore del Re, sempre che la crede necessaria, o sarà richiesta da alcuno degli avvocati generali o sostituti. Essa dovrà immancabilmente aver luogo almeno una volta in ogni mese.

729. Le sessioni tra gli ufiziali del ministero pubblico han per oggetto di comunicarsi a vicenda i proprj lumi sopra un medesimo affare o causa. Quindi nel caso di dispareri, l' avvocato generale o sostituto cui l' affare è delegato, se non concorre nel parere de' più, dovrà rinunziare alla delegazione, o seguire l' opinione manifestata da' più. In caso di parità l'avvocato generale o il sostituto riterrà la delegazione, seguendo la propria opinione.

730. Il proccurator generale o il proccuratore del Re potrà prendere comunicazione di un af-

fare delegato ad un avvocato generale, o sostituto, di una causa allo stesso appartenente, in qualunque stato essa si trovi, e comunicare allo stesso le sue osservazioni circa l' ulteriore avviamento o risoluzione dell' affare o della causa. Ciò non importa nell' avvocato generale o sostituto l' obbligo di seguire l' opinione che gli vien manifestata dal proccurator generale o proccuratore del Re.

731. Nell' uffizio del ministero pubblico vi sarà un registro nel quale verranno esattamente indicate le discussioni che avranno luogo nel seno delle consulte del ministero pubblico su gli affari in esse trattati, ed i pareri emessi sopra de' medesimi.

732. Il segretario dell' officio del ministero pubblico darà in fine di ogni sessione delle *consulte* lettura delle discussioni e delle deliberazioni o pareri appartenenti alle stesse. Dopochè ne sarà stata approvata la redazione, sarà questa trascritta sul corrispondente registro indicato nell' articolo precedente, e firmato dal proccuratore generale o proccuratore del Re e dagli avvocati generali o sostituti.

733. Il registro enunciato nell' articolo 731 sarà numerato e cifrato in ciascuna pagina dal proccurator generale o proccuratore del Re.

734. Ogni proccurator generale o proccuratore del Re che abbia avvocati generali o sostituti, dovrà rimettere nel corso de' primi dieci giorni del mese successivo ad ogni trimestre al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia uno stato indicativo del lavoro che la *consulta del ministero pubblico* avrà fatto nel

trimestre scaduto. Questo stato sarà corredato di un numero di ordine progressivo, e dovrà enunciare:

1.° il nome dell' ufiziale del ministero pubblico, che avrà riferito nella consulta l' oggetto messo in discussione;

2.° le quistioni di dritto esaminate;

3.° la risoluzione affermativa o negativa della pluralità degli ufiziali;

4.° l' indicazione degli articoli su de' quali è stata poggiata la risoluzione;

5.° l' opinione particolare del procurator generale o procuratore del Re, nel caso che non concorre in quella manifestata dagli altri ufiziali del ministero pubblico;

6.° gli articoli di legge su de' quali la stessa è fondata;

7.° le osservazioni.

CAPITOLO VII.

Degli offici de' procuratori generali o procuratori del Re.

SEZIONE I.

Del numero e della qualificazione degl' impiegati negli offici de' procuratori generali o procuratori del Re.

735. Ogni procurator generale o procuratore del Re per lo disimpegno delle funzioni ad esso particolarmente affidate avrà nella sua dipendenza un officio corredato di un numero d'impiegati con soldo.

736. Il primo tra gl' impiegati dell' officio del ministero pubblico avrà il titolo di Segretario.

737. In ogni officio de' proccuratori generali di gran Corte criminale vi sarà ancora un vicesegretario.

738. Il numero degl' impiegati con soldo in ciascun officio de' proccuratori generali o proccuratori del Re sarà determinato dal Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia sulle quantità de' fondi rispettivamente assegnati.

739. Qualora il bisogno lo esiga, negli officj de' proccuratori generali, o de' proccuratori del Re, oltre agl' impiegati con soldo, vi potranno essere ancora degli alunni senza soldo. Il di loro numero sarà parimente determinato dal Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

740. I segretarj e gli altri impiegati con soldo o senza negli officj del ministero pubblico saranno proposti da' rispettivi proccuratori generali o proccuratori del Re.

741. I segretarj degli officj de' proccuratori generali o proccuratori del Re saranno nominati dal Re: gli altri impiegati saranno approvati dal Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

742. La proposizione degl' impiegati con soldo dovrà farsi sempre previo esame, nel modo che sarà stabilito per gl' impiegati delle cancellerie.

743. Gli aspiranti alle piazze con soldo dovranno esaminarsi su gli oggetti di servizio del pubblico ministero, e su quella parte delle

leggi della procedura ne' giudizj civili o *penali* che riguarda lo stesso.

744. Gli officj de' proccuratori generali o proccuratori del Re si apriranno in tutti i giorni, eccetto le feste di doppio precetto, alle otto antimeridiane; e gl' impiegati vi si dovranno ritrovare al più tardi mezz' ora dopo la loro apertura.

745. In caso d' impedimento eglino dovranno darne l' avviso a' proccuratori generali o proccuratori del Re per mezzo de' segretarj.

746. Le ore del travaglio non saranno minori di sei ore.

747. Allorchè manca il segretario, le funzioni ne saranno disimpegnate da quello tra gl' impiegati, che verrà prescelto dal proccurator generale o proccuratore del Re.

SEZIONE II.

Della corrispondenza de' proccuratori generali o proccuratori del Re.

748. I proccuratori generali o proccuratori del Re corrisponderanno per affari di servizio con tutti i funzionarj dell' ordine giudiziario, e con tutte le altre autorità residenti nella provincia.

749. I proccuratori generali o proccuratori del Re corrisponderanno direttamente col Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia per tutti gli affari che sono di loro particolare competenza, o di quella de' collegi giu-

diziarj, presso de' quali esercitano le funzioni del ministero pubblico.

750. È loro vietato di corrispondere direttamente con qualunque altro Ministero; salvo i casi ne' quali vi sieno espressamente autorizzati, come nell' articolo 164 numero 9.° delle *leggi della procedura ne' giudizj civili.*

751. Eglino non potranno dare esecuzione ad alcun ordine ministeriale, che non sia loro comunicato per l' organo del Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

752. Affin di conservare l' uniformità delle massime in giurisprudenza tra gli agenti del ministero pubblico ne' diversi collegi giudiziarj, i proccuratori generali o proccuratori del Re potranno corrispondere tra loro e manifestarsi le proprie opinioni sopra le quistioni di diritto o altri oggetti di loro attribuzione.

753. In esecuzione dell' articolo precedente i proccuratori del Re presso i tribunali civili si dirigeranno a' rispettivi proccuratori generali presso le gran Corti civili, come i giudici di circondario nelle materie civili si dirigeranno a' proccuratori del Re presso i tribunali civili, e nelle materie penali, a' proccuratori generali del Re presso le gran Corti criminali. I proccuratori generali del Re presso le gran Corti criminali o civili, ed il proccurator generale presso la Corte suprema di giustizia dovranno dirigersi al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

754. I proccuratori del Re presso i tribunali civili faran conoscere a' proccuratori genera-

li presso le gran Corti civili le soluzioni dei dubbj, che avranno comunicate a' giudici di circondario o conciliatori.

755. Il proccurator generale presso la gran Corte civile sarà tenuto di far conoscere al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia il dubbio elevato, sia dal giudice di circondario, o conciliatore, sia dal proccuratore del Re, la di costui opinione se mai l'abbia manifestata, e le osservazioni che avrà comunicate allo stesso. Questa disposizione si estende ancora al proccurator generale del Re presso la gran Corte criminale pe' dubbj proposti da' giudici di circondario nelle materie penali.

756. Le opinioni degli agenti del pubblico ministero non dovranno altrimenti considerarsi che come semplici istruzioni e consigli. In niun caso esse potranno essere obbligatorie pe' funzionarj cui son dirette, o pe' rispettivi collegi giudiziarj.

757. Gli articoli 90, 91, 92, e 95 di questo regolamento sono applicabili agli officj de' proccuratori generali o proccuratori del Re.

758. I rescritti e gli uffizj ministeriali per disposizioni generali saranno conservati in fascicoli per semestre e per ordine cronologico. Ad evitarne la dispersione, se ne terrà un registro nel quale saranno per ordine cronologico letteralmente copiati.

759. È parimente applicabile a' proccuratori generali o proccuratori del Re l'articolo 484 di questo regolamento per la verifica de' pro-

cessi che in qualunque modo pervengono ne' loro rispettivi officj. Questa disposizione non si estende alle produzioni presso i tribunali o gran Corti civili.

760. I proccuratori generali o proccuratori del Re rimetteranno al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia copia di tutte le deliberazioni, sentenze o decisioni che saranno pronunciate da' rispettivi collegi in giudizj di ricusa.

SEZIONE III.

De' registri che debbono tenersi negli officj de' proccuratori generali o proccuratori del Re.

761. Negli officj de' proccuratori del Re presso i tribunali civili saranno tenuti i seguenti registri, cioè:

1.° il registro de' rescritti e degli uffizj del Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia per le disposizioni generali;

2.° il registro di corrispondenza attiva con tutte le autorità, tranne i conciliatori e le Camere notariali;

3.° il registro per la corrispondenza co' conciliatori;

4.° il registro per la corrispondenza colle Camere notariali;

5.° il registro degli affari pendenti;

6.° il registro de' processi;

7.° il registro degl' interventi;

8.° il registro del personale de' giudicati di circondario;

9.° il registro degli ufiziali ministeriali ed impiegati dipendenti dal tribunale;

10.° il registro per la verifica degli atti dello stato civile;

11.° il registro de' permessi di stampa per le allegazioni;

12.° il registro delle delegazioni a' sostituti;

13.° il registro delle discussioni nelle consulte del pubblico ministero;

14.° il giornale per la spedizione de' rapporti e lettere di corrispondenza;

15.° il registro d' inventario.

I registri segnati co' numeri 13.° e 14.° saran tenuti ne' soli officj di quei proccuratori del Re che hanno sostituti.

762. Negli officj de' proccuratori generali delle gran Corti civili saranno tenuti gli stessi registri indicati nell' articolo precedente, tranne quelli segnati co' numeri 3.°, e 4.°; e salvo le modificazioni contenute ne' due articoli seguenti.

763. Il registro segnato col numero 3.° dell'articolo 761 riguarderà la corrispondenza che i proccuratori generali delle gran Corti civili debbono avere co' proccuratori del Re presso i tribunali civili per gli affari di competenza de' conciliatori.

764. Il registro segnato col numero 8.° dello enunciato articolo 761 si estenderà al personale de' tribunali e degli ufiziali ministeriali dipendenti dalla gran Corte civile.

765. Negli officj de' proccuratori generali delle gran Corti criminali saranno tenuti i seguenti registri:

1.° il registro de' processi correzionali e di polizia inviati da' giudici di circondario;

2.° i registri segnati co' numeri 1.°, 2.°, 5.°, 6.°, 7.°, 9.°, 11.°, 12.°, 13.°, 14.°, e 15.° dell' articolo 763 di questo regolamento: il registro segnato col numero 9.° riguarderà i funzionarj dipendenti dalla gran Corte criminale;

3.° il registro de' mandati di arresto;

4.° il registro de' detenuti;

5.° il registro per l' esecuzione delle decisioni.

766. Nell' officio del proccurator generale presso la Corte suprema di giustizia saran tenuti i seguenti registri, cioè:

1.° il protocollo generale che contiene l'immissione cronologica di tutti gli affari risultanti dalla corrispondenza indicata in reassunto;

2.° i registri segnati co' numeri 1.°, 2.°, 5.°, 6.°, 7.°, 8.°, 9.°, 11.°, 12.°, 13.°, 14.° e 15.° dell' articolo 761 di questo regolamento: il registro segnato col numero 8.° si estende al personale di tutte le autorità giudiziarie;

3.° il registro generale delle cause criminali;

4.° il registro generale delle cause civili;

5.° il registro del passaggio de' processi criminali alla cancelleria;

6.° il registro del passaggio degli atti in materia civile alla cancelleria;

7.° Il registro de' rapporti al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia per gli affari generali.

767. Tutti i registri che, a norma degli articoli precedenti di questa sezione, debbono tenersi negli officj del ministero pubblico, saranno corredati di un perfetto indice alfabetico.

SEZIONE IV.

Della norma da tenersi per la consegna delle carte ed altri oggetti appartenenti agli officj del pubblico ministero.

768. I proccuratori generali o proccuratori del Re terranno un registro nel quale saranno inventariate la collezione delle leggi, i registri, le circolari, le lettere e carte officiali che loro son dirette, e le minute di quelle che hanno spedite durante l' esercizio delle loro funzioni. Questo registro sarà detto *registro d' inventario*.

769. I proccuratori generali o proccuratori del Re, allorchè lasceranno in una provincia le funzioni del pubblico ministero, qualunque ne sia il motivo, dovranno fare a' loro successori la consegna di tutte le carte e di tutti gli oggetti appartenenti a' loro officj; salvo ciò che sarà detto nell' articolo 774 di questo regolamento. Quando i successori non sieno in residenza, la consegna delle carte sarà fatta a colui che, a' termini degli articoli 649 e 650 di questo regolamento, è chiamato ad

assumere le funzioni di proccurator generale o di proccuratore del Re.

770. Sarà redatto processo verbale della seguita consegna. In esso saranno enunciati tutti i registri, carte ed effetti qualunque, che verranno consegnati.

771. Il processo verbale di consegna sarà redatto in doppio originale, e verrà sottoscritto da coloro fra' quali ha luogo l' atto della consegna. Uno di essi rimarrà depositato nell' officio del ministero pubblico, e l' altro servirà di discarico al proccurator generale o proccuratore del Re che ha fatta la consegna.

772. In caso di mancanza di carte o di altri oggetti, ne sarà fatta menzione nel verbale di consegna; e ne sarà reso conto al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

773. I registri dell' officio del ministero pubblico saranno nell' atto della consegna verificati e chiusi.

774. Nel caso di morte di un proccurator generale o proccuratore del Re, quegli che nel momento, a norma degli articoli 650 e 651 di questo regolamento, è chiamato ad assumerne interinamente le funzioni, dovrà pria di ogni altro, in unione del presidente del collegio, verificare, seguendo il registro d' inventario, le carte e gli altri oggetti esistenti nell' officio, e chiuderne i registri. Si farà un elenco esatto degli oggetti che si ritroveranno mancanti. Di tutto ciò sarà redatto processo verbale.

775. Quelli tra gli agenti del ministero pubblico, i quali omettessero l' adempimento delle disposizioni comprese negli articoli di questa sezione, saranno risponsabili delle mancanze che potranno scoprirsi degli oggetti appartenenti agli officj del pubblico ministero.

TITOLO XII.

DELLE CANCELLERIE.

CAPITOLO I.

Del personale delle cancellerie.

SEZIONE I.

Del numero degl' impiegati e della loro qualificazione.

776. In ogni cancelleria di giudicato di circondario, oltre al cancelliere, vi sarà un sostituto cancelliere.

777. Vi sarà altresì quel numero d' impiegati che il cancelliere, di accordo col giudice, crederà necessario per lo servizio della cancelleria.

778. L' articolo precedente è applicabile alle cancellerie de' giudicati d' istruzione.

779. Nella fissazione del numero degl' impiegati nelle cancellerie de' giudicati d' istruzione, dovrà aversi particolarmente considerazione alla quantità de' fondi assegnati per lo mantenimento de' medesimi.

780. Uno degl' impiegati della cancelleria del giudicato d' istruzione funzionerà ne' casi di bisogno come sostituto cancelliere presso il giudice istruttore : questo impiegato dovrà esser proposto dal cancelliere , nominato dal giudice istruttore , ed approvato dalla gran Corte criminale della provincia.

781. In ogni cancelleria di collegio giudiziario composto di una sola Camera , oltre al cancelliere ed al vicecancelliere , qualora la legge lo abbia stabilito , vi sarà un sostituto cancelliere.

782. Nelle cancellerie de' collegi giudiziarj divisi in più Camere , vi saranno tanti sostituti cancellieri , per quante sono le Camere.

783. Vi sarà altresì in ogni cancelleria di collegio giudiziario un determinato numero d'impiegati di diverse classi , che verrà fissato dal Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia , in seguito del parere del rispettivo collegio , a norma delle disposizioni contenute nella legge organica sull' ordinamento giudiziario.

784. Vi potrà altresì essere un determinato numero di commessi giurati per supplire il cancelliere , vicecancelliere o sostituto cancelliere nell'assistere i giudici , onde legittimare gli atti d'istruzione ed i processi verbali dipendenti dal ministero de' giudici.

785. I commessi indicati nell' articolo precedente saran prescelti tra gl' impiegati della cancelleria che più si saranno distinti per probità e per istruzione ; verranno proposti dal cancelliere , nominati dal collegio , ed approvati

dal Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

736. Oltre agl' impiegati con soldo, vi potranno essere nelle cancellerie de' collegi giudiziarj anche degli alunni. Il di loro numero sarà determinato dal Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

SEZIONE II.

Della nomina degl' impiegati nelle cancellerie.

787. Nelle cancellerie de' giudicati di circondario i sostituti cancellieri saranno proposti da' cancellieri, nominati da' giudici di circondario, ed approvati da' proccuratori del Re criminale e civile.

788. I proccuratori del Re criminale e civile, allorchè crederanno dover disapprovare la nomina di un sostituto cancelliere, ne manifesteranno i motivi al giudice di circondario, il quale procederà ad una novella elezione nel modo indicato nell' articolo precedente.

789. Gl' impiegati nelle cancellerie de' giudicati di circondario e d' istruzione saranno prescelti da' rispettivi cancellieri. Eglino però non potranno essere ammessi a servire nella cancelleria senza la preventiva autorizzazione del giudice.

790. Ne' casi di vacanza o di sospensione a tempo indeterminato di un cancelliere di giudicato di circondario, i proccuratori del Re criminale e civile, allorchè crederanno che il

sostituto cancelliere non possa utilmente rimpiazzarlo, potranno proporre al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia un cancelliere interino, finchè non sia diffinitivamente provveduto alla mancanza del cancelliere.

791. I proccuratori del Re criminale e civile nella proposta di un cancelliere interino avranno cura, per quanto è possibile, di farne cadere la scelta tra i sostituti cancellieri de' circondarj della provincia o altri impiegati ne' diversi officj giudiziarj.

792. Qualora un sostituto cancelliere sia chiamato alle funzioni di cancelliere interino, i proccuratori del Re criminale e civile disporranno che lo stesso sia supplito da altri, durante la sua assenza, nel giudicato cui appartiene. Questi verrà prescelto nel modo indicato nell'articolo 787 di questo regolamento.

793. Ogni qualvolta dovrà aver luogo la destinazione interina preveduta nell'articolo 790, il proccurator generale della gran Corte criminale dovrà rimetterne al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia una deliberazione in cui saranno enunciati i motivi della supplenza interina, le qualità e le circostanze del soggetto che a tal uopo si propone.

794. Il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia potrà, prima o dopo di aver ricevuto il rapporto del proccurator generale, destinare altra persona che crederà idonea a rimpiazzare interinamente ne' casi di sopra espressi il cancelliere del giudicato di circondario.

795. Gl' impiegati nelle cancellerie de' collegi saranno proposti da' rispettivi cancellieri, nominati da' collegi, ed approvati dal Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, salvo ciò che sarà detto nell' articolo seguente.

796. Il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia potrà, nel caso in cui non vi sieno altri concorrenti, far destinare senza alcun esperimento di esame in un impiego vacante una persona che abbia sostenuto l' esame pubblico per carica giudiziaria, ed abbia in esso mostrato capacità sufficiente da ben sostenere le funzioni dell' impiego vacante.

797. Niuno, non esclusi gli alunni, potrà essere ammesso a travagliare in una cancelleria di collegio senza la preventiva autorizzazione del Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

798. I cancellieri non potranno proporre gl' impiegati di cancelleria, che tra coloro i quali avranno subito un esame ne' termini e nel modo che sarà qui appresso indicato.

799. Niuno potrà essere nominato vicecancelliere o sostituto cancelliere senza un preventivo esame.

800. Chiunque aspira ad una piazza vacante d' impiegato in una cancelleria di collegio giudiziario, dovrà presentarne la dimanda al rispettivo presidente.

801. Il presidente passerà la dimanda al cancelliere, onde sieno presi i dovuti rischiarimenti sulle qualità morali dell' aspirante.

802. Il presidente, il proccurator generale o proccuratore del Re, ed il cancelliere riuniti in sessione discuteranno, dopochè saranno state raccolte le opportune indagini, se la dimanda dell'aspirante sia ammissibile. Il cancelliere vi avrà voto deliberativo.

803. Ammessa la dimanda dell' aspirante, sarà lo stesso sottoposto ad asame. Se più persone abbiano dimandata la medesima piazza, si farà il concorso tra loro.

804. L' esame o il concorso sarà pubblico ed in presenza del presidente, de' vicepresidenti, del proccurator generale o proccuratore del Re, e di uno o due giudici, secondochè il collegio sarà composto di una o più Camere. Assisteranno ancora all' esame gl' impiegati della cancelleria.

805. Gli aspiranti alla piazza di alunno dovranno esaminarsi sulla calligrafia e sulla lingua italiana.

806. A tale effetto eglino scriveranno sopra due quesiti che si daranno loro da' magistrati.

807. L' aspirante alla piazza di alunno qualora sia versato nelle cose legali potrà, ove il voglia, essere esaminato sulle medesime. In questo caso egli avrà un quesito in materia legale, oltre a' due indicati nell' articolo precedente.

808. Gli aspiranti alle piazze con soldo dovranno esaminarsi su gli oggetti di servizio della cancelleria e su quella parte delle *leggi della procedura* che riguarda la medesima.

809. I quesiti per la piazza con soldo saranno al numero di tre; e saranno più o me-

no difficili, secondo la maggiore o minore importanza dell' impiego che dee provvedersi.

810. Nell' esame o concorso per impiego con soldo saranno ammessi tanto gli estranei, quanto gli alunni e gl' impiegati che hanno soldo minore della piazza vacante.

811. Ogni magistrato che interviene all' esame, darà due o tre quesiti, secondo i diversi casi preveduti negli articoli 806, 807 ed 809 di questo regolamento.

812. I quesiti saranno scritti sopra pezzetti eguali di carta, che verranno raccolti in forma cilindrica e versati in un' urna all' uopo formata. Il di loro tenore dovrà esser preventivamente pubblicato.

813. Saranno estratti a sorte dall' urna due o tre quesiti, secondo le diverse circostanze, e comunicati a coloro che debbono subire l'esperimento dell' esame o del concorso.

814. Gli aspiranti dovranno rispondere a' quesiti in iscritto.

815. Il tempo accordato agli aspiranti per rispondere a' quesiti non potrà essere al di là di quattr' ore.

816. Nel corso dell' esame è vietato agli aspiranti di aver libri o essere in comunicazione con alcuno.

817. Le risposte che scriveranno gli aspiranti, saranno firmate da' medesimi in ciascuna pagina e cifrate da' magistrati intervenuti all' esame e dagli altri concorrenti.

818. I componenti i rispettivi collegi riuniti in sessione generale dovranno discutere il merito delle risposte, e dare il loro parere su

ciascuna di esse, tanto in rapporto alla scienza, quanto in rapporto allo stile, secondo la norma fissata negli articoli seguenti.

819. Il merito dell' aspirante tanto in rapporto della scienza, quanto in rapporto dello stile sarà indicato nel massimo con dodici punti. Di questi ne saranno assegnati sei alla pura sufficienza; ed i gradi superiori o inferiori a questo termine serviranno per indicare l' abilità maggiore o minore della sufficienza.

820. In parità di merito per lo concorso si preferirà l' impiegato con soldo o senza all' estraneo; e tra gl' impiegati, il più antico di essi nel servizio, o il più avanzato in età, qualora i concorrenti abbiano la stessa anticchità di servizio.

821. Sarà redatto processo verbale dell' esame degli aspiranti e della discussione delle loro risposte. In questo processo verbale sarà indicato il merito assegnato a ciascuno degli aspiranti: esso sarà sottoscritto da tutti i magistrati.

822. Il proccurator generale o proccuratore del Re trasmetterà a posta corrente al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia copia del processo verbale di esame e le risposte originali degli aspiranti, affin di averle presenti per le superiori risoluzioni.

823. Il proccurator generale od il proccuratore del Re farà conoscere al cancelliere il grado di merito assegnato a ciascun aspirante o concorrente.

824. Il cancelliere, sulla norma de' gradi di merito assegnati a ciascun aspirante, farà

al collegio la proposizione dell' individuo per la piazza vacante. Il collegio la presenterà all' approvazione del Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

825. Dopochè il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia avrà manifestato le sue risoluzioni, sia che approvi, sia che disapprovi la nomina dell' individuo proposto dal cancelliere, le carte dell' esame saranno restituite al proccurator generale o al procuratore del Re onde sieno conservate nella cancelleria del rispettivo collegio.

SEZIONE III.

Del modo di provvedere al mantenimento degl' impiegati nelle cancellerie.

826. I cancellieri de' giudicati di circondario avendo la percezione di taluni dritti nelle materie civili e penali, dovranno provvedere a tutto ciò che occorre per lo mantenimento delle rispettive cancellerie.

827. I sostituti cancellieri e gli altri impiegati nella cancelleria converranno i loro rispettivi emolumenti co' cancellieri, sempre però colla intelligenza de' giudici di circondario.

828. I giudici di circondario veglieranno attentamente, onde ciascuno impiegato nella cancelleria abbia un compenso proporzionato al lavoro che esegue, ed alla quantità del prodotto de' diritti di cancelleria.

829. Ne' casi di assenza o mancanza del cancelliere, il sostituto cancelliere che lo sa-

piazza, farà suoi i dritti di cancelleria e pagherà gl' impiegati, secondo la convenzione già fatta.

830. La disposizione dell' articolo precedente non avrà luogo nel caso di temporaneo impedimento del cancelliere derivante da malattia, da congedo, o da altre occupazioni di pubblico servizio.

831. Qualora abbia luogo la destinazione di un cancelliere interino, a' termini dell' articolo 790 di questo regolamento, il medesimo dovrà conservare lo stato in cui ritroverà il sistema del compenso dovuto agl' impiegati della cancelleria.

832. Gl' impiegati nelle cancellerie de' giudicati d' istruzione avranno un compenso per le loro fatiche sul prodotto delle indennità accordate a' rispettivi cancellieri per le dichiarazioni di periti, testimonj ec. ec., e su gli altri fondi che potranno essere assegnati per lo mantenimento della cancelleria.

833. Gli articoli 328 ad 831 di questo regolamento sono applicabili alle cancellerie de' giudicati d' istruzione.

834. In ogni giudicato d' istruzione sarà tenuto un conto particolare del prodotto de' diritti di cancelleria.

835. In fine di ogni mese il prodotto de' diritti di cancelleria sarà distribuito dal cancelliere fra gl' impiegati della cancelleria. Ciascuno di essi dovrà averne una rata corrispondente al lavoro che avrà fatto nel corso del mese.

836. La ripartizione enunciata nell' articolo precedente sarà fatta colla intelligenza ed approvazione del giudice istruttore.

837. Niuna somma potrà prelevarsi dal prodotto de' diritti di cancelleria per oggetti di scrittojo della medesima.

838. Qualora, eseguita tra gl' impiegati della cancelleria la ripartizione de' fondi enunciati nell' articolo 832 e destinati al compenso delle loro fatiche, ne avanzi alcuna somma, sarà la medesima messa in cumulo per gratificare quelli tra gl' impiegati della cancelleria, che avranno prestato servizj straordinarj, o che si saranno particolarmente distinti per lo zelo e per l' esattezza nell' adempimento di tutti i loro doveri.

839. I cancellieri de' giudicati d' istruzione non potranno prendere per loro altra parte d' introito su i diritti di cancelleria, se non quella che corrisponde alla metà dell' importo de' diritti di quelle dichiarazioni che avranno scritte di proprio carattere.

840. Gl' impiegati nelle cancellerie de' tribunali civili, de' tribunali di commercio e delle gran Corti civili saranno compensati nei termini e nel modo che sarà indicato negli articoli seguenti, se pure non siasi per circostanze particolari altrimente stabilito per disposizione superiore.

841. Sono compresi nella disposizione dell' articolo precedente i vicecancellieri ed i sostituti cancellieri.

842. I cancellieri suddetti potranno lasciare a beneficio degl' impiegati della cancelleria tutti

gl' introiti eventuali, o convenire con ciascuno di essi un compenso fisso. Niuno di questi mezzi però potrà aver luogo senza la preventiva autorizzazione del Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia. Dovranno però sempre prelevarsi le somme necessarie per oggetti di scrittojo o per registri della cancelleria.

843. Nel caso preveduto nella prima parte dell' articolo precedente, il prodotto degl' introiti eventuali sarà in fine di ogni mese distribuito tra gl' impiegati nella cancelleria.

844. Una tale ripartizione sarà fatta dal collegio, inteso il cancelliere, avuto riguardo al grado di ciascuno impiegato ed alla qualità del lavoro di cui è incaricato.

845. I cancellieri allorchè avranno convenuto cogl' impiegati un compenso fisso, dovran pagare in fine di ogni mese indiminuti i soldi convenuti. La di loro fissazione dovrà essere regolata colla intelligenza del rispettivo collegio. I cancellieri non potranno per qualsivoglia ragione o pretesto chiedere ed ottenere alcun rilascio da' loro impiegati su' soldi loro assegnati.

846. Quando abbia luogo la disposizione dell' articolo precedente, apparterranno esclusivamente a' cancellieri gli avanzi che mai potessero risultare da' rilasci de' diritti di cancelleria dopo la soddisfazione de' soldi degl' impiegati nella cancelleria.

847. In fine di ciascun anno i cancellieri riterranno diffinitivamente a loro beneficio le somme che potranno avanzare su' rilasci de' diritti di cancelleria. Eglino saran tenuti a mettere

in cumulo nell' anno che succede i soli avanzi appartenenti a' mesi dell' anno stesso.

848. I cancellieri non potranno recedere da uno de' metodi indicati nell' articolo 842 per lo pagamento de' compensi agl' impiegati e adottare l' altro, se non nel principio dell' anno; sempre però colla preventiva autorizzazione del Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia. Una tale disposizione ha parimente luogo pe' cancellieri novellamente eletti o traslocati.

849. Gli articoli 831 ed 834 di questo regolamento sono applicabili alle cancellerie dei tribunali civili, di commercio e delle gran Corti civili.

850. I soldi degl' impiegati nelle cancellerie delle gran Corti criminali e della Corte suprema di giustizia saran pagati dalla real tesoreria.

851. I soldi degl' impiegati enunciati nell'articolo precedente saranno fissati dal Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia sulle somme a tal uopo destinate nello stato discusso del Ministero di giustizia.

852. Gli alunni nelle cancellerie delle gran Corti criminali avranno delle gratificazioni sul prodotto de' diritti di archivio e di cancelleria.

853. In ogni cancelleria di gran Corte criminale sarà tenuto un registro sul quale saranno notati giornalmente i diritti di archivio e di cancelleria, che vi si esigono.

854. In fine di ogni bimestre il cancelliere presenterà al collegio uno stato degl' introiti fatti, e proporrà allo stesso la ripartizione che se ne dee fare tra gli alunni o tra gl' impiegati

che hanno un picciolo soldo e che più si distinguono nell' adempimento de' proprj doveri.

855. La gran Corte criminale discuterà il progetto del cancelliere, e lo rinvierà per l'organo del proccurator generale al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia per le superiori risoluzioni.

856. Il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia potrà fare, qualora lo crede conveniente, sul fondo degl' introiti indicati nell' articolo 853 di questo regolamento, degli assegnamenti fissi in favore degl' impiegati della cancelleria.

CAPITOLO II.

Del modo di supplire i cancellieri, vicecancellieri e sostituti cancellieri.

857. I cancellieri de' giudicati di circondario, in tutti i casi di assenza, mancanza o altro impedimento, saranno suppliti da' loro rispettivi sostituti cancellieri; salvo ciò che è stabilito nell' articolo 790 di questo regolamento. In caso d' impreveduta contemporanea mancanza del cancelliere e del sostituto, per non arrestarsi il corso degli affari il giudice destinerà una persona che lo assista da cancelliere sostituto, ricevendo prima il di lui giuramento: il giudice ne informerà a posta corrente i proccuratori del Re criminale e civile.

858. I cancellieri de' giudici istruttori ne' casi di assenza, mancanza o altro impedimento saranno suppliti ne' capoluoghi delle provincie

da uno de' commessi giurati della gran Corte criminale da destinarsi dal presidente e dal procurator generale presso la medesima, e negli altri distretti dal cancelliere del giudice di circondario residente nel capoluogo del distretto, o da colui che ne fa le veci, qualora tra gl'impiegati del giudicato non ve ne sia alcuno, a giudizio e sotto la risponsabilità del giudice istruttore, che possa utilmente rimpiazzarlo per lo regolamento della cancelleria. In caso di bisogno assoluto, è applicabile a' cancellieri de' giudici istruttori la disposizione della seconda parte dell' articolo precedente.

859. Il giudice istruttore, secondo i diversi casi preveduti nell' articolo precedente, dirigerà al procurator generale della gran Corte criminale della provincia la dimanda, affin di avere uno degl' impiegati appartenenti alla cancelleria della medesima, che possa supplire le funzioni del suo cancelliere; o ordinerà al cancelliere del giudicato di circondario della sua residenza di assisterlo nell' uffizio. Gli ordini al cancelliere del giudicato di circondario saranno comunicati per mezzo del giudice di circondario.

860. Allorchè per circostanze particolari si creda che la supplenza del cancelliere de' giudici istruttori, nel modo che è regolato nell' articolo 858 di questo regolamento, possa nuocere al servizio della giustizia, il procurator generale dovrà renderne immediatamente informato con rapporto motivato il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

861. Il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, qualora trovi ben fondate le osservazioni del proccurator generale, potrà direttamente o per l'organo della gran Corte criminale far destinare persona che rimpiazzi interinamente le funzioni del cancelliere del giudicato d'istruzione.

862. La disposizione contenuta nell'articolo 857 di questo regolamento è applicabile a' cancellieri di quei collegi giudiziarj, alla immediazione de' quali non sono stabiliti vicecancellieri.

863. Ne' collegi giudiziarj, presso de' quali esistono vicecancellieri, i cancellieri in tutti i casi di assenza, mancanza o altro impedimento saranno rimpiazzati dal vicecancelliere; e qualora vi sieno più vicecancellieri, da quello di essi che è il più antico in ordine di nomina; e questi impedito, da quello che gli succede, e così in appresso. I sostituti cancellieri non rimpiazzeranno i cancellieri, che nella mancanza totale de' vicecancellieri.

864. I vicecancellieri ne' casi di assenza, mancanza o altro impedimento saranno supplíti da' sostituti cancellieri. Qualora vi sieno più sostituti cancellieri, il primo di essi in ordine di nomina assumerà le funzioni di vicecancelliere.

865. I sostituti cancellieri ne' casi di assenza, mancanza o altro impedimento saranno suppliti in quella parte di servizio della cancelleria, che loro è affidata, da quello tra gl' impiegati nella medesima, che si troverà di avere il grado maggiore.

866. Nelle gran Corti criminali dove contemporaneamente più giudici procedono ad atti istruttorj, oltre de' sostituti cancellieri vi saranno ancora de' commessi, non più di tre per ogni gran Corte. Questi commessi avranno la facoltà di presenziare gli atti d' istruzione de' giudici, e saranno scelti da' presidenti e da' procuratori generali fra gl' impiegati delle cancellerie delle rispettive gran Corti criminali.

CAPITOLO III.

Del servizio delle cancellerie.

867. Il cancelliere, sotto gli ordini immediati del giudice o del presidente del collegio cui egli appartiene, è il direttore ed il capo degli uffizj che compongono la cancelleria.

868. Egli è incaricato dell' ordine, della custodia e della spedizione delle carte; d' invigilare all' adempimento di tutto ciò che riguarda il servizio della cancelleria; e di richiamare l' attenzione del giudice o del presidente del collegio su' disordini che conoscesse nell' interno della cancelleria.

869. Il cancelliere contrassegna la firma del giudice o del presidente del collegio in tutti gli atti che n' emanano, ed autentica colla sua firma e col sigillo del giudicato o del collegio le copie degli atti che si estraggono dalla cancelleria.

870. Il cancelliere è incaricato di tenere col miglior ordine i ruoli ed i varj registri che sono prescritti dalle *leggi di procedura* o da

questo regolamento. Egli è risponsabile delle carte depositate legalmente dalle parti nella cancelleria.

871. I cancellieri formeranno tutti gli stati che, per effetto delle disposizioni comprese in questo regolamento o di particolari stabilimenti, debbono rimettersi alle autorità superiori. I loro repertorj saranno cifrati da' presidenti de' rispettivi collegi o da' giudici, alla immediazione de' quali sono collocati.

872. Presso i giudicati di circondario e d'istruzione, e presso i tribunali di commercio apparterrà a' rispettivi cancellieri l'esecuzione della corrispondenza che per qualsivoglia oggetto di servizio può mai aver luogo tra i giudici di circondario o d' istruzione, o i presidenti e le altre autorità.

873. I cancellieri sono risponsabili del servizio della cancelleria.

874. Il cancelliere, ed in sua vece un vicecancelliere o sostituto cancelliere, assiste alle udienze del collegio dalla loro apertura sino al compimento delle stesse.

875. Il cancelliere assisterà alle sessioni generali del collegio.

876. Qualora il collegio sia diviso in più Camere, le medesime per ciò che riguarda il servizio ordinario dell' udienza e della cancelleria saranno distribuite tra 'l cancelliere ed i vicecancellieri o sostituti cancellieri. La distribuzione ne sarà fatta dal cancelliere coll' approvazione del presidente del collegio.

877. Le cancellerie de' collegi composti di più Camere saranno divise in officj.

878. Ad ogni Camera sarà addetto un officio nel quale saranno eseguiti tutti i lavori di cancelleria, che riguardano gli affari spediti o da spedirsi nella stessa.

879. Ciascun officio sarà regolato dal cancelliere, o, sotto la superiore direzione dello stesso, da un vicecancelliere o sostituto cancelliere incardinato a quella Camera cui lo stesso è assegnato.

880. La cancelleria della Corte suprema sarà divisa in tre officj: il primo di essi sarà addetto per gli affari civili, il secondo per gli affari criminali, ed il terzo finalmente sarà incaricato dell' archivio.

881. Per lo servizio di ciascun officio sarà destinato, oltre al cancelliere, vicecancelliere o sostituto cancelliere, un mumero d' impiegati corrispondente al lavoro che vi si dovrà eseguire.

882. De' tre officj della cancelleria della Corte suprema, quelli destinati al disbrigo degli affari civili e degli affari criminali saranno diretti da' vicecancellieri. All' officio incaricato dell' archivio della Corte suprema presederà un sostituto cancelliere.

883. Le cancellerie de' giudicati di circondario, de' giudicati d' istruzione e de' collegi giudiziarj saranno aperte in tutti i giorni, eccettuate le domeniche e le feste di doppio precetto.

884. L' ora dell' apertura delle cancellerie sarà designata rispettivamente da' giudici di circondario, da' giudici istruttori e da' presidenti de' tribunali o gran Corti.

885. Le cancellerie de' collegi giudiziarj rimarranno aperte almeno otto ore per ogni giorno : quelle poi de' giudicati di circondario e d' istruzione rimarranno aperte per tutto quel tempo che in proporzione del lavoro che dee eseguirsi , sarà determinato da' rispettivi giudici.

886. Gl' impiegati della cancelleria saranno addetti a ciascun incarico d' ordine , di mantenimento di registri , di spedizioni ec. , sotto la immediata sorveglianza del capo dell' officio cui egli appartiene.

887. Il cancelliere sarà tenuto di vegliare perchè ciascun impiegato non si occupi che degl' incarichi particolari che gli sono affidati.

888. È vietato a' cancellieri , vicecancellieri , sostituti cancellieri o altri impiegati nelle cancellerie di esigere o far esigere sotto qualsivoglia pretesto , anche di regalo o di fatica straordinaria , diritti maggiori o diversi da quelli che sono stabiliti nelle tariffe in vigore.

889. Affin di assicurare l' esatta esecuzione dell' articolo precedente , sarà affissa in ogni cancelleria la tariffa de' diritti che competono per ciascun atto o copia , a norma de' reali decreti de' 13 di gennajo 1817 , e de' 31 di agosto 1819.

890. Le copie legali , gli estratti e le spedizioni delle sentenze , decisioni o altri atti , saranno contrassegnate dal solo cancelliere o da colui che legalmente lo rimpiazza , il quale vi apporrà il sigillo del giudicato o del collegio.

891. Esse saranno vidimate ne' giudicati di circondario e d' istruzione da' rispettivi giudici, e ne' collegi da' procuratori del Re.

892. Ciascun estratto, copia o spedizione dovrà enunciare esattamente e con precisione la specifica de' diritti percepiti dal cancelliere, e per ciascuno di essi l' indicazione degli articoli delle leggi o decreti, per effetto de' quali ha luogo l' esazione.

893. I cancellieri terranno un registro nel quale dovranno notare in ogni giorno tutti gli atti sottoposti a' diritti di cancelleria, le copie che avranno consegnate, la natura di ciascuna copia, il numero delle carte o ruoli, il nome della parte cui saranno state consegnate, e finalmente l' importo del diritto esatto.

894. I giudici di circondario dovranno in ogni giorno, sotto la loro risponsabilità, verificare il registro indicato nell' articolo precedente.

895. I cancellieri i quali contravverranno alle disposizioni contenute negli articoli 888, 892 ed 893 di questo regolamento, saranno condannati alla restituzione dell' indebito esatto ed alla rifazione de' danni ed interessi. Potrà ancora essere pronunziata contro i cancellieri contravventori alcuna delle pene di disciplina, qualora le circostanze lo richieggano.

896. Per le contravvenzioni di sopra enunciate si procederà di officio ad istanza del ministero pubblico o sulla semplice denunzia delle parti.

897. In caso di contravvenzioni agli articoli precedenti da parte de' cancellieri de' giudicati di circondario, ne sarà fatto rapporto da' rispettivi giudici, secondo i diversi casi, agli agenti

del ministero pubblico civile o criminale, i quali agiranno come di diritto.

898. Gl' impiegati nelle cancellerie non potranno prendere alcuna ingerenza nel disbrigo degli affari: eglino debbono solamente eseguire i lavori che loro saranno commessi.

899. Le parti o i loro patrocinatori per tutto ciò che possa loro occorrere nelle cancellerie dovranno dirigersi a' cancellieri o a coloro che ne fanno le veci.

900. Sarà tenuto nelle cancellerie un registro nel quale saranno notate con ordine progressivo le dimande di estratti, copie o spedizioni di sentenze o di altri atti compilati o depositati nella cancelleria.

901. Il registro enunciato nell' articolo precedente sarà in carta libera, e non dovrà recare il menomo dispendio alle parti.

902. Il cancelliere dovrà rigorosamente serbare l' ordine progressivo delle dimande; salvo ciò che sarà detto nell' articolo 905 di questo regolamento.

903. A tal effetto il cancelliere ripartirà tra gl' impiegati il lavoro coll' ordine, secondo il quale saranno notate le dimande di estratti, copie o spedizioni di sentenze o altri atti, e non darà ad alcuno di essi un secondo lavoro, se prima non abbia disbrigato e consegnato quello di cui era antecedentemente incaricato.

904. In caso di contravvenzione a' due articoli precedenti il cancelliere sarà punito con un' ammenda non minore di ducati tre, nè maggiore di ducati venti; e potrà, secondo i

casi , essere anche risponsabile de' danni ed interessi che le parti potessero soffrire dal ritardo della spedizione , copia o estratto delle sentenze e degli altri atti.

905. Ne' casi di positiva urgenza il presidente potrà disporre , senza alcuna formalità di rito e senza spesa , che sia rilasciato l' estratto, copia o spedizione di una sentenza o di un atto qualunque in preferenza degli altri. Al rilascio dovrà però sempre precedere la dimanda della parte istante , a' termini dell' articolo 900 di questo regolamento.

906. Gl' impiegati nelle cancellerie non potranno , sotto qualsivoglia pretesto o ragione , ritardare o accelerare la spedizione di un affare. In caso di contravvenzione saranno per la prima volta sospesi a tempo , e per la seconda volta destituiti.

907. Eglino non potranno ricevere dalle parti alcuna somma per lo pagamento de' diritti dovuti per gli atti di cancelleria. Questa esazione sarà fatta da quello solamente degl' impiegati che ne sarà stato incaricato dal cancelliere. Le somme che mai potessero essere anticipate per la spedizione delle copie di sentenze o di altro , dovranno essere esattamente descritte in registro che sarà all' uopo tenuto nelle cancellerie. Il cancelliere dovrà darne ricevo alla parte.

908. Tutti i lavori appartenenti al servizio della cancelleria dovranno essere disbrigati negli officj della medesima. È vietato agl' impiegati di trasportare in loro casa le carte risguardanti i lavori anzidetti.

909. I cancellieri riceveranno da' giudici le redazioni delle sentenze o decisioni, ed avranno cura di farle riportare immediatamente e con esattezza sul secondo foglio di udienza, e di farne eseguire la spedizione quando ne sieno richiesti.

910. In piè di ciascuna minuta di sentenza inserita nel secondo foglio di udienza sarà dal cancelliere notato il giorno in cui i progetti di redazione saran passati in cancelleria.

911. Gl' impiegati i quali contravvenissero alle disposizioni dell' articolo 888 di questo regolamento, saranno tradotti in giudizio e giudicati come concussionarj.

912. I cancellieri essendo risponsabili del servizio delle cancellerie, potranno provocare contra i loro subordinati le analoghe misure di disciplina.

913. Le misure di disciplina e le forme secondo le quali debbono essere comminate, saranno espresse nel titolo XV di questo regolamento; salvo ciò che sarà detto nell' articolo seguente.

914. Il cancelliere potrà ordinare da se direttamente la sospensione di un impiegato della cancelleria per un tempo non maggiore di sei giorni: egli però sarà tenuto di giustificare al giudice o al collegio in caso di doglienze i motivi della misura adottata.

915. In ciascuna cancelleria dovrà rimanere affissa una tabella nella quale sarà riportato il tenore degli articoli compresi in questo capitolo.

CAPITOLO IV.

Della vigilanza sul servizio delle cancellerie.

SEZIONE I.

Dell' oggetto della vigilanza, e de' funzionarj a' quali n'è affidato l' esercizio.

916. La vigilanza sul servizio delle cancellerie riguarda :

1.° la condotta degl' impiegati ;

2.° la tenuta de' registri ;

3.° il disbrigo degli affari che debbono essere spediti nelle cancellerie.

917. La vigilanza delle cancellerie de' conciliatori, de' giudicati di circondario e de' giudicati d' istruzione apparterrà rispettivamente a' conciliatori, a' giudici di circondario ed a' giudici istruttori.

918. La vigilanza sulle cancellerie de' collegi giudiziarj sarà esercitata da' rispettivi presidenti e proccuratori generali o proccuratori del Re.

919. Ne' collegi composti di più Camere, oltre al presidente che vigilerà su tutto il servizio della cancelleria, ciascun vicepresidente dovrà vigilare sull' andamento del servizio che debbe esser disimpegnato da quell' officio della cancelleria, che riguarda la Camera cui egli presiede.

SEZIONE II.

De' modi stabiliti per l' esercizio della vigilanza sulle cancellerie.

920. I conciliatori, ed i giudici di circondario dovranno, sempre che il crederanno necessario, e per lo meno i primi alla fine di ogni trimestre, ed i secondi alla fine di ogni mese, visitare il locale delle cancellerie ed assicurarsi in qual modo vi sieno tenuti i registri stabiliti, e verificarne lo stato. I giudici di circondario useranno una particolare attenzione pe' fogli di udienza.

921. I giudici di circondario qualora nella visita della cancelleria abbiano occasione di osservare che i registri non sono tenuti in perfetta regola, o che altre contravvenzioni sieno state commesse alle *leggi di procedura* o alle disposizioni contenute in questo regolamento, dovranno redigerne processo verbale di cui rimetteranno copia a' proccuratori del Re civile e criminale. Eglino però dovranno sempre renderne informati i proccuratori del Re civile e criminale della seguita visita delle cancellerie. Pe' conciliatori il rapporto sarà rimesso solamente al proccuratore del Re presso il tribunale civile.

922. I conciliatori, ed i giudici di circondario i quali omettessero di adempire alle disposizioni comprese ne' due precedenti articoli, saranno risponsabili delle conseguenze che potranno risultare dal disordine delle cancellerie, e saranno sottoposti a misure disciplinari.

923. Le disposizioni de' tre precedenti articoli sono applicabili a' giudici istruttori ed a' presidenti, vicepresidenti e proccuratori generali o proccuratori del Re, salvo ciò che sarà detto negli articoli seguenti.

924. I giudici istruttori dirigeranno i loro rapporti a' proccuratori generali delle gran Corti criminali.

925. I giudici istruttori dovranno in oltre assicurarsi in ogni giorno, se nelle cancellerie sia stato bene eseguito il lavoro che dovea farsi.

926. I presidenti, i vicepresidenti ed i proccuratori generali o proccuratori del Re eseguiranno necessariamente alla fine di ogni bimestre la visita delle cancellerie de' rispettivi collegi.

927. I presidenti, vicepresidenti ed i proccuratori generali o proccuratori del Re redigeranno processo verbale di ciascuna visita che avranno fatto alla cancelleria. Nel caso d'irregolarità e di contravvenzione, eglino ne rimetteranno copia al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

928. I presidenti, vicepresidenti ed i proccuratori generali o proccuratori del Re, i quali omettono di eseguire la visita anzidetta, saranno risponsabili de' disordini che ne potranno risultare.

CAPITOLO V.

De' registri che debbono tenersi nelle cancellerie delle autorità giudiziarie.

§. I.

De' registri che debbono tenersi negli offici de' conciliatori.

929. I cancellieri de' conciliatori conserveranno i due registri stabiliti dall' articolo 6 delle *leggi della procedura ne' giudizj civili*, uno cioè per le conciliazioni e pe' compromessi, e l' altro pe' giudizj.

930. Eglino conserveranno altresì i fascicoli de' processi verbali di conciliazione e delle sentenze diffinitive de' conciliatori, indicati nell'articolo 4 di questo regolamento.

§. II.

De' registri che debbono tenersi nelle cancellerie de' giudicati di circondario.

931. In ogni cancelleria di giudicato di circondario dovranno tenersi per lo ramo civile i seguenti registri:

1.° Il primo foglio o processo verbale di udienza. (*Artic. 37 di questo regolamento.*)

2.° Il secondo foglio di udienza, ovvero il minutario delle sentenze. (*Ibidem.*)

3.° Il registro degli atti sottoposti a' diritti di cancelleria. (*Artic. 33 della legge dei 23 di gennajo 1817.*)

4.° Il repertorio degli atti soggetti alla registrazione. (*Artic.* 33 *n.°* 1.° *della legge dei* 21 *di giugno* 1819.)

5.° I registri delle vidimazioni apposte dai giudici di circondario sugli atti sotto firma privata, a quelli provegnenti dall'estero, del pari che sulle copie o fedi, sugli estratti o certificati rilasciati dagli ufiziali o funzionarj pubblici che non hanno l'obbligo di tenere il repertorio ordinato coll' articolo 33 numero 1.° della legge de' 21 di giugno 1819. (*Artic.* 32 *numero* 1.°, *ibidem.*)

Sono esentati dall' obbligo di tenere questi registri que' giudici di circondario, nella residenza de' quali la legge ha stabilito funzionarj particolari per l' apposizione della vidimazione.

6.° La collezione delle decisioni colle quali la Corte suprema di giustizia ha annullato delle sentenze del giudicato in materia civile. (*Artic.* 130 *della legge de'* 29 *di maggio* 1817 *per l' ordinamento giudiziario ne' reali dominj al di qua del Faro.*)

7.° Il registro de' rapporti de' padroni di bastimenti, in quei giudicati solamente che sono in luoghi di marina. (*Articolo* 231 *delle leggi di eccezione per gli affari di commercio.*)

8.° Il registro delle distribuzioni per contributo. (*Articoli* 97 *e* 741 *delle leggi della procedura ne' giudizj civili.*)

9.° Il registro per le rinunzie ad eredità o comunione di beni, e di accettazione di successione col benefizio dell' inventario, del va-

lore al di sotto di ducati trecento. (*Articoli* 701, 710 *e* 1422 *delle leggi civili.*)

10.° Il registro delle circolari del pubblico ministero relative ad affari generali in materia civile. (*Articolo* 93 *di questo regolamento.*)

11.° Il registro per la corrispondenza attiva per gli affari civili. (*Articolo* 95, *ibidem.*)

12.° Il registro delle opposizioni e degli appelli. (*Articoli* 126, 257 *e* 639 *delle leggi della procedura ne' giudizj civili.*)

13.° Il registro degli estratti delle sentenze per condanne di multa pel ricevitore del registro. (*Decreto de' 7 novembre* 1826.)

14.° Il registro delle cauzioni. (*Articolo* 602 *delle leggi della procedura ne' giudizj civili.*)

932. I registri che dovranno tenersi nelle cancellerie de' giudicati di circondario per lo ramo penale, saranno determinati da particolari istruzioni.

933. Oltre a' registri enunciati nell' articolo precedente, sarà tenuto ancora nelle cancellerie de' giudicati il quadro delle distanze de' comuni dal capoluogo de' giudicati di circondario ed il registro d' inventario.

§. III.

De' registri che debbono tenersi nelle cancellerie de' tribunali civili.

934. In ogni cancelleria di tribunal civile saranno tenuti i seguenti registri, cioè:

1.° Il ruolo generale delle cause. (*Articolo* 200 *di questo regolamento.*)

2.° Il ruolo degli affari particolari che per disposizion di legge debbono trattarsi nella Camera del consiglio. (*Articolo* 253, *ibidem.*)

Ne' tribunali civili composti di più Camere saranno tenuti nelle cancellerie i ruoli particolari per ciascuna Camera tanto delle cause, quanto degli affari che debbono essere trattati nella Camera del consiglio. (*Articoli* 225 *e* 258, *ibidem.*)

3.° I registri segnati co' numeri 3.° e 4.° dell' articolo 931 di questo regolamento.

4.° Il registro delle dimande per collocazione. (*Articolo* 835 *delle leggi della procedura ne' giudizj civili.*)

5.° Il registro delle distribuzioni da farsi per contributo. (*Articolo* 741, *ibidem.*)

6.° Il registro delle opposizioni e degli appelli. (*Articoli* 257 *e* 639, *ibidem.*)

7.° Il registro delle rinuncie alla eredità o comunione di beni, e delle accettazioni delle successioni o comunioni col benefizio dell' inventario. (*Articoli* 701, 710 *e* 1422 *delle leggi civili.*)

8.° Il registro delle pubblicazioni ne' giudizj di separazione di beni. (*Articoli* 944 *e*

950 *delle leggi della procedura ne' giudizj civili.*)

9.° Il registro delle pubblicazioni ne' giudizj di separazione di corpo. (*Articolo* 958, *ibidem.*)

10.° Il registro delle pubblicazioni ne' giudizj d'interdizione. (*Articolo* 424 *delle leggi civili*, *ed articolo* 974 *delle leggi della procedura ne' giudizj civili.*)

11.° Il registro delle pubblicazioni ne' giudizj per dazione di consulenti giudiziarj. (*Ibidem*, *ed articolo* 437 *delle leggi civili.*)

12.° Il primo foglio di udienza, ovvero il processo verbale di udienza. (*Articolo* 335 *di questo regolamento.*)

13.° Il secondo foglio di udienza, ovvero il minutario della sentenza. (*Ibidem.*)

14.° La collezione degli espedienti volontarj in Camera di consiglio. (*Articolo* 343 *di questo regolamento*, *ed articoli* 933 *e seguenti*, 963 *e seguenti*, 967 *e seguenti delle leggi della procedura ne' giudizj civili.*)

15.° I quaderni di vendita ne' giudizj di espropriazione forzata. (*Articolo* 773, *ibidem.*)

16.° I quaderni di vendita per l'alienazione degl'immobili, a norma degli articoli 1029 e seguenti. (*Ibidem.*)

17.° Il foglio di udienza per le ordinanze di rapporto. (*Articolo* 18 *di questo regolamento.*)

18.° La collezione delle ordinanze rese nelle udienze di rapporto. (*Articolo* 424, *ibidem*, *ed articolo* 893 *delle leggi della procedura ne' giudizj civili.*)

19.° Il registro delle deliberazioni per lo ramo notariale. (*Artic.* 391 *di questo regolamento.*)

20.° Il registro di depositi de' titoli e documenti. (*Articoli* 192, 193, 290, 315, 413, 601 *ed altri delle leggi della procedura ne' giudizj civili.*)

21.° Il registro delle dichiarazioni con depositi. (*Articoli* 485 *e* 664 *delle leggi della procedura ne' giudizj civili.*)

22.° Il registro delle dichiarazioni diverse. (*Articoli* 313, 400, 445, 477, 513, *ed altri*, *ibidem.*)

23.° Il registro delle cauzioni. (*Articolo* 602, *ibidem.*)

24.° La collezione delle minute degli atti passati innanzi a' giudici delegati a qualche istruzione. (*Articoli* 293 *e seguenti*, 316 *e seguenti*, 354 *e seguenti*, 389 *e seguenti*, 399, 617 *e seguenti*, 1040 *e seguenti*, *ibidem.*)

25.° Il registro delle istruzioni per iscritto, ed a rapporto. (*Artic.* 301 *di questo regolamento*, *ed articolo* 203 *delle leggi della procedura ne' giudizj civili.*)

26.° Il registro per le deliberazioni prese in sessione generale. (*Articolo* 386 *di questo regolamento.*)

27.° Il registro delle dichiarazioni per apposizioni di sigilli. (*Articolo* 1002 *delle leggi della procedura ne' giudizj civili.*)

28.° Il registro dell' impronta de' sigilli. (*Articolo* 985, *ibidem.*)

29.° Il registro degli atti del Governo. (*Articolo* 707 *di questo regolamento.*)

30.° Il registro dell' intervento de' giudici. (*Regolamento de'* 28 *di novembre* 1818.)

31.° Il registro dell' intervento degl' impiegati di cancelleria. (*Ibidem.*)

32.° Il registro de' passaggi delle produzioni a' giudici destinati commessarj. (*Articolo* 268 *di questo regolamento.*)

33.° Il registro della richiesta delle spedizioni o copie delle sentenze o atti emanati dal tribunale o da' giudici delegati. (*Articolo* 900, *ibidem.*)

34.° Il registro degli estratti delle sentenze per condanne di multa pel ricevitore del registro. (*Decreto de'* 7 *novembre* 1826.)

35.° Il registro de' processi antichi originali che pervengono in cancelleria.

36.° Gli stati delle cause.

37.° Gli stati de' soldi, ed altro appartenente alla contabilità del tribunale.

38.° Il registro per lo deposito degli atti dello stato civile. (*Articolo* 45 *delle leggi civili.*)

39.° La collezione delle decisioni colle quali la Corte suprema di giustizia ha annullato delle sentenze del tribunale. (*Art.* 130 *della legge de'* 29 *di maggio* 1817 *per l' ordinamento giudiziario de' reali dominj al di qua del Faro.*)

40.° Il registro d' inventario. (*Art.* 944 *di questo regolamento.*)

§. IV.

De' registri che debbono tenersi nelle cancellerie de' tribunali di commercio.

935. In ogni cancelleria di tribunal di commercio saranno tenuti e conservati nella stessa forma i registri segnati co' numeri 1.°, 2.°, 3.°, 6.°, 12.°, 13.°, 20.°, 21.°, 22.°, 23.°, 24.°, 26.°, 29.°, 30.°, 31.°, 32.°, 33.°, 34.°, 35.°, 36.°, 37.°, 39.°, e 40.° dell'articolo precedente.

936. Oltre a' registri enunciati nell' articolo precedente, vi saranno in ogni cancelleria di tribunal di commercio i seguenti altri registri, cioè:

1.° Il registro de' contratti a cambio marittimo. (*Articolo* 305 *delle leggi di eccezione per gli affari di commercio.*)

2.° Il registro delle dichiarazioni di fallimenti. (*Articolo* 432, *ibidem.*)

3.° Il registro de' testimoniali. (*Articolo* 231, *ibidem.*)

4.° Il registro delle dimande di distrazioni di condominio. (*Articolo* 207, *ibidem.*)

5.° Il registro per la trascrizione de' contratti di società, e scioglimento delle stesse. (*Articoli* 34, 47 *e* 54, *ibidem.*)

6.° Il registro de' dritti dovuti alla Camera di commercio. (*Real Decreto degli* 11 *di marzo* 1817.)

937. Nella cancelleria di ogni tribunale di commercio sarà altresì tenuto un registro per la corrispondenza del presidente dello stesso,

secondochè è detto nell' articolo 455 di questo regolamento.

938. Ne' tribunali civili che sono investiti anche delle funzioni di tribunali di commercio, saran tenuti nelle loro rispettive cancellerie, oltre a' proprj registri, anche quelli appartenenti a' tribunali di commercio.

§. V.

De' registri che debbono tenersi nelle cancellerie delle gran Corti civili.

939. Nelle cancellerie delle gran Corti civili saranno tenuti gli stessi registri che sono stabiliti pe' tribunali civili, ad eccezione di quelli indicati co' numeri 7.°, 8.°, 9.°, 10.°, 11.°, 15.°, 16.°, 17.°, 18.°, 19.°, 27.°, 28.°, 38.°, e 40.° dell' articolo 934 di questo regolamento.

940. Nel registro segnato nel §. II col num. 6.° in vece degli appelli sarà fatta menzione de' ricorsi per annullamento prodotti presso la suprema Corte di giustizia, ne' soli casi nei quali producono un effetto sospensivo, come nell' articolo 336 delle *leggi della procedura ne' giudizj civili*, e nel Decreto de' 7 aprile 1828.

§. VI.

De' registri che debbono tenersi nelle cancellerie de' giudici istruttori e delle gran Corti criminali.

941. L' articolo 932 di questo regolamento è applicabile a' registri che debbono tenersi nelle cancellerie de' giudici istruttori e delle gran Corti criminali.

§. VII.

De' registri che debbono tenersi nelle cancellerie della Corte suprema di giustizia.

942. Nella cancelleria della Corte suprema di giustizia saranno tenuti i seguenti registri, cioè :

Per lo ramo civile

1.° Il registro di tutti i documenti o carte che si presentano per gli affari civili. (*Articolo* 581 *di questo regolamento.*)

2.° Il ruolo generale delle cause. (*Artic.* 587 , *ibidem.*)

3.° Il registro delle cause civili. (*Artic.* 584 , *ibidem.*)

4.° I registri segnati co' numeri 3.° , 34.° e 36.° dell' articolo 934 di questo regolamento.

5.° Il primo foglio o processo verbale di udienza. (*Artic.* 631 , *ibidem.*)

6.° Il secondo foglio di udienza , ovvero il minutario delle sentenze. (*Ibidem.*)

E per lo ramo penale

1.° Il registro di tutti i documenti o carte che si presentano per gli affari criminali. (*Artic.* 581 *di questo regolamento.*)

2.° Il registro delle cause criminali. (*Artic.* 584 , *ibidem.*)

3.° Il primo foglio o processo verbale di udienza. (*Artic.* 631 , *ibidem.*)

4.° Il secondo foglio di udienza , ovvero il minutario delle sentenze. (*Ibidem.*)

943. Oltre a' registri enunciati nell' articolo precedente , vi saranno altresì nella cancelleria della Corte suprema di giustizia quelli segnati co' numeri 26.° , 29.° , 30.° , 31.° , 33.° , 35.° , 37.° e 40.° dell' articolo 934 di questo regolamento.

CAPITOLO VI.

Della norma da tenersi per la consegna delle carte ed altri oggetti appartenenti alle cancellerie.

944. Le disposizioni contenute negli articoli 768 , 770 , 771 , 772 , e 774 di questo regolamento sono rispettivamente applicabili per la consegna delle carte ed altri oggetti appartenenti alle cancellerie ; salvo ciò che sarà detto negli articoli seguenti.

945. I cancellieri allorchè lasceranno in una provincia le funzioni di cancellieri , qualunque ne sia il motivo , dovranno fare a' loro successori la consegna di tutte le carte ed oggetti di qualunque specie appartenenti alle cancellerie. Quando i successori non sieno in residen-

za, la consegna sarà fatta a quello che a' termini degli articoli 857, 858 ed 863 di questo regolamento, è chiamato ad assumere le funzioni di cancelliere.

946. I presidenti ed i proccuratori generali o proccuratori del Re dovranno assistere all'atto della consegna delle carte ed altri effetti della cancelleria.

947. I registri della cancelleria saranno nell'atto della consegna verificati e chiusi da' presidenti e da' proccuratori generali o proccuratori del Re.

948. Nel caso di morte di un cancelliere, quegli che a norma di questo regolamento è chiamato ad assumerne le funzioni, dovrà pria di ogni altro, sotto la direzione del giudice o del presidente e del proccurator generale o proccuratore del Re, far l'inventario di tutte le carte ed oggetti qualunque appartenenti alle cancellerie. Sarà fatto un elenco esatto degli effetti o carte che si ritroveranno mancanti. I registri della cancelleria saranno verificati e chiusi a norma dell'articolo precedente: di tutto ciò sarà redatto processo verbale.

949. I giudici, presidenti ed i proccuratori generali o proccuratori del Re, i vicecancellieri ed i sostituti cancellieri, i quali omettessero di eseguire le disposizioni dell'articolo precedente, saranno risponsabili delle mancanze che potessero scoprirsi nelle carte, registri ed altri oggetti delle cancellerie.

950. Uno de' processi verbali di consegna rimarrà depositato nella cancelleria, e l'altro servirà di discarico al cancelliere che ha fatto la consegna.

TITOLO XIII.

DEGLI USCIERI.

951. La destinazione per turno degli uscieri che debbono prestare servizio nelle udienze, richiesta dall' articolo 4 del real decreto de' 17 di agosto 1819, sarà fatta in ogni semestre.

952. La nota degli uscieri destinati a prestare servizio nelle udienze, sarà sottoscritta dal giudice o dal presidente del collegio, e rimarrà affissa alla sala di udienza ed alla porta della cancelleria.

953. Gli uscieri i quali saranno di servizio all' udienza, si renderanno al luogo delle sedute un' ora prima che cominci l' udienza: pe' collegi giudiziarj essi prenderanno nella cancelleria la nota delle cause che debbono essere chiamate.

954. Essi veglieranno che nel corso dell'udienza alcuno non s' intrometta ne' ranghi de' giudici; e quando il giudice o il collegio si sarà ritirato nella Camera di consiglio, avranno cura che alcuno non vi entri senza esservi debitamente autorizzato.

955. Essi manterranno sotto gli ordini del giudice o del presidente del collegio la polizia dell' udienza.

956. Presso i collegi giudiziarj gli uscieri terranno nel locale del tribunale una stanza o un armadio nel quale saranno conservate tutte le scritture che riguardano il di loro uffizio.

957. Gli uscieri che appartengono a' giudi-

ci di circondario, a' giudici d' istruzione o ai collegi giudiziarj, oltre al repertorio, terranno un libretto nel quale noteranno giorno per giorno e con numero d' ordine progressivo le commessioni co' titoli loro affidati, le anticipazioni ricevute, la restituzione delle carte ai rispettivi interessati ec. ec. Questi libretti saranno chiusi e firmati ogni giorno dagli uscieri.

958. I libretti enunciati nell' articolo precedente saranno rinnovati in ogni anno: essi saranno numerati dal primo all' ultimo foglio, e cifrati in ciascuno di essi dall' autorità giudiziaria cui sono addetti gli uscieri. Questa disposizione, per ciò che riguarda numerazione e cifra, si estende ancora a' repertorj di cui gli uscieri debbono essere provveduti.

959. I presidenti potranno delegare la numerazione e la cifra de' libretti e repertorj ai giudici de' rispettivi collegi.

960. I libretti prescritti coll' articolo 958 di questo regolamento, possono servire per reciproca cautela degli uscieri e delle parti interessate; e sono particolarmente destinati a far conoscere se abbiano eseguito le commessioni loro affidate colla dovuta sollecitudine ed esattezza.

961. Gli uscieri dovranno conservare i loro libretti per due anni, i quali cominceranno a decorrere dal dì in cui vi hanno scritto l' ultimo atto.

962. Gli uscieri i quali contravvenissero alle disposizioni contenute negli articoli 958 e 961 di questo regolomento, saranno, secondo le circostanze, sottoposti alle misure di disciplina.

963. Nel caso di assenza, mancanza o altro impedimento non breve di un usciere di giudice di circondario, saranno applicabili gli articoli 790, 793 e 794 di questo regolamento circa la destinazione di un usciere interino.

TITOLO XIV.

DE' PORTIERI E DE' CUSTODI DE' TRIBUNALI.

964. Ne' collegi giudiziarj vi sarà uno o più portieri, secondo il bisogno, ed un custode.

965. I portieri sono incaricati del trasporto delle carte dalla cancelleria al collegio ed alle case de' magistrati; di assistere alle udienze del collegio per eseguire quegli ordini che il presidente o vicepresidente darà loro intorno al servizio materiale delle udienze; e finalmente di trasportare la corrispondenza ufiziale del collegio. Essi sono sotto la immediata dipendenza de' presidenti e de' vicepresidenti.

966. I custodi sono incaricati della custodia e della polizia del locale in tutte le sue parti, di preparare il fuoco ed i lumi che potranno bisognare, e di tutto ciò che riguarda il servizio basso del tribunale.

967. I custodi avranno abitazione nel locale del collegio rispettivo. Essi saranno risponsabili della esatta custodia del locale medesimo, de' disordini che per loro incuria possono avvenire, o per loro connivenza possono mai accadere nell' interno del detto locale.

TITOLO XV.

DELLE MISURE DI DISCIPLINA E DELLA LORO APPLICAZIONE.

CAPITOLO I.

Delle misure di disciplina, e de' funzionarj che vi sono soggetti.

968. Le misure di disciplina sono:

1.° l' ammonizione semplice;

2.° il rimprovero in privato;

3.° il rimprovero alla pubblica udienza;

4.° la sospensione;

5.° la condanna alle spese, danni ed interessi;

6.° la destituzione.

Potrà anche ordinarsi la pubblicazione delle sentenze di condanna a spese de' prevenuti.

969. Tali misure saranno applicate, secondo la gravità delle circostanze, a quelli tra gl' impiegati indicati nell' articolo 974 di questo regolamento, che mancassero a' doveri annessi all' esercizio della loro carica, per la violazione de' quali non si trovino nelle *leggi penali* stabilite pene particolari.

970. Il rimprovero alla pubblica udienza importerà di diritto la privazione del trattamento per un mese per quegl' impiegati che hanno soldo: la sospensione importerà parimente privazione del trattamento per tutto quel tempo in cui la medesima dee aver luogo.

971. La sospensione non potrà essere ordinata per un tempo maggiore di due anni.

972. La pena della destituzione in linea di misura disciplinare non potrà essere che provocata dalle autorità giudiziarie.

973. L'impiegato contra del quale sarà stata provocata la destituzione, rimarrà di diritto sospeso dall'esercizio della sua carica finchè il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia non abbia manifestato le sue risoluzioni.

974. Sono soggetti alle misure di disciplina:

1.° i patrocinatori;

2.° i cancellieri, vicecancellieri, sostituti cancellieri ed altri impiegati di cancelleria;

3.° i segretarj, vicesegretarj ed altri impiegati degli officj del ministero pubblico;

4.° gli uscieri.

CAPITOLO II.

Delle autorità giudiziarie alle quali è data l'applicazione delle misure di disciplina, e del modo, secondo il quale la medesima dee aver luogo.

975. Ogni giudice o collegio conosce delle mancanze di disciplina, che fossero state commesse o scoperte nella sua udienza dagl'impiegati addetti alla sua immediazione; salvo ciò che sarà detto negli articoli 976, 979 e 980 di questo regolamento.

976. I giudici di circondario ed i giudici istruttori non potranno pronunziare che le pene indicate ne' numeri 1.°, 2.°, 3.° e 5.° dell'articolo 968, o la sospensione sino a dieci giorni.

977. Per le mancanze di disciplina, le quali potessero meritare l' applicazione di pene maggiori, i giudici di circondario ed i giudici istruttori dovranno farne rispettivamente volta per volta rapporto agli agenti del ministero pubblico civile e criminale.

978. Gli agenti del ministero pubblico nel caso preveduto nell' articolo precedente agiranno contro i prevenuti nel modo che sarà quì appresso indicato.

979. I proccuratori generali o proccuratori del Re applicheranno direttamente agl' impiegati ne' loro officj le pene indicate ne' numeri 1.°, 2.°, 3.° e 5.° dell' articolo 968, e la sospensione sino a venti giorni.

980. Le misure di disciplina enunciate nei numeri 1.°, 2.°, 3.°, 4.° e 5.° dell' articolo 968, e contra gl' impiegati di cancelleria dei collegi giudiziarj, saranno applicate da una Commessione composta da' rispettivi presidenti e proccuratori generali o proccuratori del Re, e dal giudice più antico in ordine di nomina.

981. Allorchè il collegio è diviso in più Camere, nella Commessione anzidetta in vece del giudice più antico in ordine di nomina interverranno i vicepresidenti.

982. Apparterrà a' collegi giudiziarj riuniti in sessione generale l' applicazione delle misure di disciplina tanto contra i patrocinatori, cancellieri, vicecancellieri e sostituti cancellieri, ed uscieri addetti alla loro immediazione, quanto contra gli altri impiegati ne' casi non compresi negli articoli 975, 977, 979 e 980 di questo regolamento.

983. Le deliberazioni delle autorità giudiziarie pronunciate in via disciplinare, non saranno precedute da altre forme, che dal processo verbale che attesti la mancanza dell' impiegato. Gl' imputati quindi saranno chiamati a giorno fisso per venire a discolparsi.

984. Gli agenti del ministero pubblico agiranno di officio ne' giudizj per misure di disciplina.

985. Si darà l' intervallo di tre giorni tra la chiamata e la comparsa dell' imputato.

986. La deliberazione si farà, inteso l' imputato, se comparisce: se l'imputato non comparisce, la deliberazione si farà in sua contumacia.

987. L' imputato che sarà stato condannato in contumacia, avrà il diritto di rendersi opponente alla deliberazione contumaciale nel termine di tre giorni a contar da quello in cui gliene sarà stata fatta la intimazione.

988. Le deliberazioni saranno notificate nella medesima forma delle citazioni. In margine delle medesime sarà fatta menzione dell' adempimento di questa formalità.

989. Le deliberazioni saranno motivate e sottoscritte nelle minute da tutti coloro che vi avranno preso parte.

990. Nel caso preveduto dall' articolo 982 di questo regolamento la discussione sarà pubblica.

991. Le deliberazioni del collegio saranno prese nella Camera del consiglio: il ministero pubblico non vi potrà assistere.

992. Le deliberazioni per l' applicazione delle misure di disciplina non sono soggette ad appello o ricorso per annullamento; salvo il

caso in cui la misura di disciplina fosse l' effetto di una condanna pronunziata con sentenza, come nell' articolo 1107 delle *leggi della procedura ne' giudizj civili.*

993. Esse sono provvisionalmente eseguibili: quelle però che contengono una sospensione al di là di tre mesi, non potranno eseguirsi dopo questo termine senza una preventiva autorizzazione del Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, il quale potrà modificarle.

994. Gl' impiegati i quali si credessero lesi nell' applicazione delle pene disciplinari, potranno reclamare al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

995. Il termine a reclamare è fissato ad otto giorni, il quale comincerà a decorrere da quello dell' intimazione della deliberazione.

996. Le deliberazioni per misure di disciplina saranno sempre pubblicate; e ne' casi di sospensione o di provocazione di destituzione ne sarà affisso un estratto alla sala di udienza ed alla cancelleria.

997. I proccuratori generali renderanno immediatamente conto al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia di tutte le deliberazioni prese in via disciplinare: a tal effetto gli rimetteranno copie delle deliberazioni colle loro osservazioni.

998. I proccuratori del Re presso i tribunali civili ed i presidenti de' tribunali di commercio renderanno un simile conto a' proccuratori generali delle rispettive gran Corti civili: questi ne trasmetteranno il rapporto al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, aggiungendovi le loro osservazioni.

999. La disposizione dell' articolo precedente, per ciò che concerne il conto da rendersi all' autorità superiore ed al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, è applicabile a' giudici di circondario ed a' giudici istruttori.

1000. Le disposizioni contenute in questo titolo non alterano nella menoma parte quelle stabilite sull' oggetto dalle *leggi penali* e dalle *leggi della procedura ne' giudizj penali*.

TITOLO XVI.

DELLA NORMA DA TENERSI PER LA PRESTAZIONE DEL GIURAMENTO DEGL' IMPIEGATI APPARTENENTI ALL' ORDINE GIUDIZIARIO.

1001. Coloro i quali son chiamati a cariche appartenenti all' ordine giudiziario, o da esso in qualsivoglia modo dipendenti, prima d' intraprenderne le funzioni dovranno prestare il giuramento dalle leggi prescritto.

1002. Quegli tra gl' impiegati il quale una volta ha giurato, non dee ripetere il giuramento se è traslocato colla stessa carica. Nel prendere possesso nel nuovo luogo della sua carica, dovrà indicarsi nel processo verbale che all' uopo sarà redatto, ch' egli non giura per aver adempito a questo atto nel tale altro luogo.

1003. I giuramenti de' presidenti e de' procuratori generali o procuratori del Re saranno ricevuti da' rispettivi collegi ne' quali esercitano le loro funzioni. Il presidente ed il procurator generale presso la suprema Corte di giustizia potranno essere rispettivamente ammessi a prestare il giuramento nelle mani del

Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

1004. I vicepresidenti, gli avvocati generali o sostituti, gli altri componenti i collegi, i cancellieri, i vicecancellieri, i sostituti cancellieri, gli avvocati, i patrocinatori, gl' impiegati nelle cancellerie, gli uscieri, i custodi ed ogni altro impiegato delle Corti o dei tribunali presteranno il giuramento nelle mani de' rispettivi presidenti.

1005. I giudici di circondario residenti nei capoluoghi delle provincie presteranno il giuramento nelle mani del presidente del tribunale civile: gli altri giudici di circondario presteranno il giuramento alla pubblica udienza del loro giudicato, e rimetteranno poi l' atto del giuramento al presidente del tribunal civile della rispettiva provincia.

1006. I supplenti de' giudici di circondario, i cancellieri, i sostituti cancellieri, gli uscieri ed altri impiegati del giudicato di circondario giureranno nelle mani de' rispettivi giudici.

1007. I giudici istruttori presteranno per quanto è possibile, giuramento innanzi al tribunal civile della provincia nella quale è compreso il distretto del loro giudicato. Qualora ciò non potesse aver luogo, eglino in seguito dell' autorizzazione del Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia spediranno l' atto adempiuto del loro giuramento al presidente del tribunal civile della provincia.

1008. La prestazione del giuramento avrà sempre luogo alla pubblica udienza.

1009. Nelle Corti e ne' tribunali composti di più Camere il ricevimento de' componenti

il collegio o il pubblico ministero, de' cancellieri e degli avvocati, e la loro prestazione di giuramento seguirà a Camere riunite. Gli altri funzionarj presteranno il giuramento nelle mani del presidente in quella Camera cui lo stesso è destinato a presedere.

1010. I segretarj, i vicesegretarj e gli altri impiegati negli offici del ministero pubblico presteranno il giuramento nelle mani de' rispettivi procuratori generali o procuratori del Re.

1011. Per ciascun funzionario che giura, si farà un atto distinto di giuramento. Non sono permessi gli atti in collettiva.

1012. Gli atti di giuramento saranno redatti in doppio originale: di essi uno sarà rimesso a posta corrente al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, e l' altro sarà depositato nella cancelleria del giudicato o del collegio cui il funzionario appartiene, o dell' ufficio del pubblico ministero.

1013. Sarà altresì fatta menzione della seguita prestazione del giuramento nel primo foglio di udienza.

1014. Gli atti de' giuramenti debbono essere firmati da colui che giura, e legalizzati da' magistrati innanzi a' quali è prestato, o a cui si rimettono gli atti di giuramento ne' casi preveduti negli articoli 1005 e 1007 di questo regolamento.

1015. I procuratori del Re appena avranno ricevuto da' giudici di circondario o giudici istruttori gli atti del loro giuramento, dovranno legalizzarne le firme, e rimetterli al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

1016. I componenti i collegi giudiziarj nell' atto della prestazione del giuramento dovranno dichiarare se sieno ligati ne' gradi di parentela o di affinità dalla legge vietati con alcuno de' giudici del collegio cui egli va ad appartenere, o de' magistrati che sono nella provincia.

1017. All' atto di giuramento dovrà essere alligato l'estratto dell' atto di nascita del funzionario che ha giurato, ed uno stato indicante distintamente le cariche dal medesimo occupate precedentemente tanto nel ramo giudiziario, quanto in altro ramo di pubblica amministrazione, colla enunciazione dell' epoche in cui gli sono state conferite.

TITOLO XVII.

DISPOSIZIONI GENERALI.

1018. I giorni dell' anno sono distinti in giuridici, non giuridici, feriali, e non feriali.

1019. Tutti i giorni dell' anno sono giuridici, eccetto le domeniche e le feste di doppio precetto.

1020. I giorni feriali sono quelli ne' quali le autorità giudiziarie, secondo i loro rispettivi calendarj, non danno udienza, o ricadono le vacanze stabilite col presente regolamento, o i giorni di gala della Real Corte, nei quali ricorrono i nomi e le nascite delle LL. MM. il Re, la Regina, e delle LL. AA. RR. il Duca e la Duchessa di Calabria.

1021. I magistrati pria di dar principio alle loro udienze dovranno assistere alla santa messa.

1022. Ogni collegio giudiziario avrà la sua

particolare cappella. Ivi sarà celebrata la messa, cui i componenti lo stesso dovranno assistere vestiti di toga.

1023. Le udienze straordinarie de' collegi giudiziarj non potranno aver luogo che nei giorni diversi da quelli stabiliti per lo disbrigo ordinario delle cause.

1024. I magistrati o che appartengono al collegio o al ministero pubblico, tanto nella pubblica udienza, quanto negli altri luoghi ne' quali si riuniscono per l' esercizio delle proprie funzioni, dovranno vestire l' abito che dalla legge è loro accordato: eglino faranno uso del medesimo abito in tutte le cerimonie pubbliche cui sono legalmente invitati.

1025. La disposizione dell' articolo precedente è altresì applicabile a' cancellieri, vicecancellieri, sostituti cancellieri ed uscieri, allorchè assistono alle udienze o sono altrimenti nell' esercizio delle proprie funzioni.

1026. Gli avvocati ed i patrocinatori, allorchè si presenteranno alla pubblica udienza, dovranno vestire l' abito di formalità loro accordato dalla legge.

1027. Ogni collegio giudiziario dovrà avere una biblioteca composta principalmente di libri scelti di giurisprudenza.

1028. La direzione della biblioteca, sotto la vigilanza del presidente del collegio, sarà affidata per turno ad uno de' componenti lo stesso.

1029. Le sentenze e le decisioni delle autorità giudiziarie dovranno sempre enunciare gli articoli di legge su i quali son fondate testualmente o per analogia le dispositive che in esse si contengono.

1030. I giudici dovranno fondare le loro sentenze o decisioni sopra testo espresso di legge o sopra solido ragionamento tratto dai principj di legge, cui debbono direttamente ed attentamente versare. È vietato a' giudici invocare o citare nelle loro sentenze l' autorità di scrittori legali.

1031. Il magistrato adito per un provvedimento di giustizia o per l' adempimento di alcuna formalità, qualora creda dover rigettare la dimanda che all' uopo gli sarà stata presentata, dovrà sempre esprimere per iscritto i motivi della sua negativa, onde le parti, essendone il caso, possano avvalersi de' corrispondenti rimedj legali.

1032. Ogni funzionario dell' ordine giudiziario traslocato, promosso o passato ad altra carica, non potrà abbandonare il suo posto se prima non ne sia stato rilevato dal successore, o senza una preventiva autorizzazione del Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

1033. Per l' ordine e per la disciplina delle autorità giudiziarie sarà osservato esclusivamente quanto è prescritto in questo regolamento: ogni disposizione in contrario è rivocata.

1034. Gli agenti del ministero pubblico sono particolarmente incaricati di vegliare all'esatta esecuzione di questo regolamento.

1035. Le disposizioni comprese in questo regolamento verranno eseguite dal primo gennaio del venturo anno 1829.

Napoli il dì 15 novembre 1828.

Firmato - Il Marchese Tommasi.

INDICE

DE' TITOLI, CAPITOLI ec.

CHE SI CONTENGONO

NEL REGOLAMENTO DELLA DISCIPLINA

DELLE

AUTORITA' GIUDIZIARIE.

TITOLO I.	De' conciliatori .....*pag.*	3
TIT. II.	De' giudici di circondario.....	6
Capitolo I.	Del modo di rimpiazzare o supplire i giudici di circondario ed i loro supplenti	*ivi*
Cap. II.	Della norma da tenersi ne' casi di ricusa o di altro impedimento a pronunziare del giudice di circondario e del suo supplente nel capoluogo	7
Cap. III.	Delle udienze de' giudici di circondario.....	8
Cap. IV.	Della istruzione e delle sentenze..	10
Sezione I.	Della istruzione e delle sentenze in materia civile.....	*ivi*
Sez. II.	Della istruzione e delle sentenze in materia correzionale e di polizia.....	17
Cap. V.	Della corrispondenza de'giudici di circondario	18
Cap. VI.	Della vigilanza de' giudici di circondario sulle prigioni locali....	22
TIT. III.	De' tribunali civili.....	25
Cap. I.	Dell' ordine di servizio ne' tribu-	

nali civili composti di più Camere..... *ivi*
Sez. I. Del servizio alternativo nelle Camere..... *ivi*
Sez. II. Del servizio de' giudici alla udienza. 27
Cap. II. Dell' ordine di servizio de' tribunali civili composti di una sola Camera..... *ivi*
Cap. III. Delle vacanze..... *ivi*
Cap. IV. Del riaprimento de' tribunali dopo le vacanze autunnali..... 28
Cap. V. Del rango che i componenti i tribunali serbano tra esso loro.... 29
Cap. VI. De' presidenti, de' vicepresidenti e de' giudici de' tribunali civili, e del modo di supplirli..... 32
Sez. I. Del modo di supplire i presidenti ed i vicepresidenti de' tribunali civili..... *ivi*
Sez. II. Del modo di supplire i giudici dei tribunali civili..... 33
Cap. VII. Delle udienze de' tribunali civili.. 35
Sez. I. Della fissazione e del numero delle udienze de' tribunali civili ..... *ivi*
Sez. II. Dell' apertura e durata delle udienze, e del modo d' impiegare il tempo destinato per le stesse... 38
§. I. Dell' apertura della udienza..... *ivi*
§. II. Della durata delle udienze..... 39
§. III. Del modo d' impiegare il tempo destinato per le udienze..... 40
Sez. III. Della polizia delle udienze..... 41
Cap. VIII. Della istruzione e decisione delle cause..... 43
Sez. I. Della forma degli atti giudiziarj, e delle produzioni..... *ivi*
Sez. II. Della iscrizione delle cause nel ruolo generale..... 46

Sez. III.	Della distribuzione delle cause, e loro classificazione.....	49
§. I.	Della distribuzione delle cause....	*ivi*
§. II.	Della classificazione delle cause...	53
Sez. IV.	Della formazione del ruolo settimanile.....	54
Sez. V.	Della iscrizione al ruolo degli affari particolari che debbono essere trattati nella camera del consiglio del tribunale, e della loro distribuzione.....	57
Sez. VI.	Del deposito delle produzioni in cancelleria per la spedizione delle cause.....	59
Sez. VII.	Della chiamata delle cause all' udienza, della lettura delle conclusioni, e della discussione delle cause all' udienza.....	61
§. I.	Della chiamata delle cause all' udienza.....	*ivi*
§. II.	Della lettura delle conclusioni e della discussione delle cause alla udienza.....	64
§. III.	Del numero de' giudici necessario per la decisione delle cause....	68
Sez. VIII.	Del modo di votare, e della pubblicazione delle dispositive delle sentenze.....	69
Sez. IX.	Della redazione de' motivi delle sentenze.....	72
Sez. X.	De' fogli di udienza, e del registro de' voti segreti.....	73
Cap. IX.	Della estensione e spedizione delle sentenze.....	77
Cap. X.	Degli accessi de' giudici de' tribunali civili.....	79
Cap. XI.	Delle sessioni generali del tribunale.	80
Cap. XII.	Del modo, secondo il quale deb-	

bono esser trattati gli affari notariali innanzi a' tribunali civili. 82
Cap. XIII. Della Camera delle ferie..... 83
Cap. XIV. De' giudizj per via di sommaria esposizione..... 87
TIT. IV. De' tribunali civili investiti delle funzioni di tribunali di commercio..... 89
TIT. V. De' tribunali di commercio..... 90
TIT. VI. Delle gran Corti civili..... 95
TIT. VII. De' giudici istruttori..... 98
TIT. VIII. Delle gran Corti criminali..... 102
Cap. I. Dell' ordine di servizio nelle gran Corti criminali; delle vacanze; del rango che i componenti le stesse serbano tra esso loro; de' presidenti, vicepresidenti e giudici; e del modo di supplirli. *ivi*
Cap. II. Della distribuzione delle cause, dell' ordine col quale debbono essere spedite, e della formazione del ruolo..... 105
Cap. III. Delle udienze delle gran Corti criminali..... 108
Cap. IV. De' fogli di udienza, del modo di votare, e della redazione delle decisioni..... 112
Cap. V. Degli accessi de' giudici delle gran Corti criminali..... 114
Cap. VI. Della visita delle prigioni centrali. 115
Cap. VII. Della esecuzione delle decisioni delle gran Corti criminali..... 117
Cap. VIII. Delle sessioni generali delle gran Corti criminali..... *ivi*
TIT. IX. Delle gran Corti speciali..... 118
TIT. X. Della Corte suprema di giustizia. 119
Cap. I. Dell' ordine di servizio nella Corte suprema di giustizia; delle va-

	canze; del rango che i consiglieri della Corte suprema serbano tra loro; de' presidenti, vicepresidenti e consiglieri; e del modo di supplirli; delle udienze della Corte suprema di giustizia.	119
Cap. II.	Della istruzione e decisione delle cause nella suprema Corte di giustizia.....	120
Cap. III.	Del modo di votare, e della pubblicazione delle dispositive delle decisioni; della redazione dei motivi delle decisioni; de' fogli di udienza e del registro de' voti segreti	130
Cap. IV.	Delle sessioni generali della Corte suprema di giustizia.....	132
Cap. V.	Del modo secondo il quale la Corte suprema dee curare l'esecuzione dell' articolo 141 della legge sull' ordinamento giudiziario per lo miglioramento della legislazione.....	*ivi*
TIT. XI.	Del ministero pubblico.....	133
Cap. I.	Del modo di rimpiazzare o supplire i procuratori generali del Re o i procuratori del Re, e gli avvocati generali o i sostituti; e del servizio degli uffiziali del ministero pubblico in generale.....	*ivi*
Sez. I.	Del modo di rimpiazzare o supplire i procuratori generali del Re o i procuratori del Re, e gli avvocati generali o i sostituti. .	*ivi*
Sez. II.	Del servizio degli uffiziali del ministero pubblico in generale....	134
Cap. II.	Del modo secondo il quale debbe esser fatta da' procuratori generali	

del Re o proccuratori del Re la delegazione degli affari e delle cause agli avvocati generali o sostituti, e degli effetti della medesima 137

Cap. III. Disposizioni particolari per la comunicazione al ministero pubblico delle cause che si trattano ne' tribunali e nelle gran Corti civili 141

Cap. IV. Delle disposizioni ministeriali che l' agente del ministero pubblico dee comunicare al collegio cui assiste, e del modo di questa comunicazione..... 144

Cap. V. Degli stati che gli agenti del ministero pubblico debbono rimettere al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia..... 146

Cap. VI. Delle consulte del Ministero pubblico..... 152

Cap. VII. Degli uffizj de' proccuratori generali o proccuratori del Re 154

Sez. I. Del numero e della qualificazione degl' impiegati negli ufficj de' proccuratori generali o proccuratori del Re ..... *ivi*

Sez. II. Della corrispondenza de' proccuratori generali o proccuratori del Re 156

Sez. III. De' registri che debbono tenersi negli ufficj de' proccuratori generali o proccuratori del Re... 159

Sez. IV. Della norma da tenersi per la consegna delle carte ed altri oggetti appartenenti agli ufficj del pubblico ministero..... 162

TIT. XII. Delle cancellerie 164

Cap. I.	Del personale delle cancellerie ...	*ivi*
Sez. I.	Del numero degl'impiegati e della loro qualificazione.....	*ivi*
Sez. II.	Della nomina degl' impiegati nelle cancellerie	166
Sez. III.	Del modo di provvedere al mantenimento degl' impiegati nelle cancellerie.....	172
Cap. II.	Del modo di supplire i cancellieri, vicecancellieri e sostituti cancellieri	177
Cap. III.	Del servizio delle cancellerie	180
Cap. IV.	Della vigilanza sul servizio delle cancellerie	188
Sez. I.	Dell' oggetto della vigilanza, e de' funzionarj a' quali n' è affidato l' esercizio.....	*ivi*
Sez. II.	De' modi stabiliti per l' esercizio della vigilanza sulle cancellerie.	189
Cap. V.	De' registri che debbono tenersi nelle cancellerie delle autorità giudiziarie	191
§. I.	De' registri che debbono tenersi negli ufficj de' conciliatori.....	*ivi*
§. II.	De'registri che debbono tenersi nelle cancellerie de' giudicati di circondario.....	*ivi*
§. III.	De'registri che debbono tenersi nelle cancellerie de' tribunali civili.	194
§. IV.	De'registri che debbono tenersi nelle cancellerie de' tribunali di commercio	198
§. V.	De' registri che debbon tenersi nelle cancellerie delle gran Corti civili.	199
§. VI.	De'registri che debbon tenersi nelle cancellerie de' giudici istruttori e delle gran Corti criminali.	200
§. VII.	De'registri che debbono tenersi nel-	

le cancellerie della Corte suprema di giustizia ..... *ivi*
CAP. VI. Della norma da tenersi per la consegna delle carte ed altri oggetti appartenenti alle cancellerie 201
TIT. XIII. Degli uscieri 203
TIT. XIV. De' portieri e de'custodi de'tribunali 205
TIT. XV. Delle misure di disciplina e della loro applicazione..... 206
CAP. I. Delle misure di disciplina e de' funzionarj che vi sono soggetti. *ivi*
CAP. II. Delle autorità giudiziarie alle quali è data l'applicazione delle misure di disciplina, e del modo secondo il quale la medesima dee aver luogo..... 207
TIT. XVI. Della norma da tenersi per la prestazione del giuramento degl'impiegati appartenenti all'ordine giudiziario..... 211
TIT. XVII. Disposizioni generali..... 214

FINE DELL' INDICE.